

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

511^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-81

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 83-136

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 137-157

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 3, 7, 21 e passim
MANZIONE (Mar-DL-U) 4, 9, 13 e passim
ZANCAN (Verdi-U) 6, 11, 12 e passim
FASSONE (DS-U) 10, 32
CAVALLARO (Mar-DL-U) 15, 34
ZANDA (Mar-DL-U) 17
* CALVI (DS-U) 18, 19, 38
AYALA (DS-U) 19, 20, 39 e passim
PELLICINI (AN) 22
MARITATI (DS-U) 29, 36, 40
BOBBIO Luigi (AN), relatore 34, 37, 39 e passim
MUGNAI (AN) 36
CASTELLI, ministro della giustizia 36, 37, 39 e passim
MONCADA (UDC) 37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

511ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - INDICE

17 DICEMBRE 2003

D'ONOFRIO (UDC)	Pag. 40	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .Pag. 45,	
CALDEROLI (LP)	40	46, 47 e <i>passim</i>	
Verifica del numero legale	3		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 4, 5,			
12 e <i>passim</i>			
SULL'ORDINE DEI LAVORI		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE	
PRESIDENTE	44	DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003	77
* CALVI (DS-U)	44		
MALAN (FI)	44	ALLEGATO A	
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNO DI LEGGE N. 1296:	
Ripresa della discussione dei disegni di legge		Emendamento 1.0.100 (<i>testo 3</i>)	83
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260,		Articolo 2 ed emendamento 2.112 e seguenti	85
1261, 1367, 1426 e 1536:		Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	124
PRESIDENTE	45, 46, 47 e <i>passim</i>	ALLEGATO B	
MANZIONE (Mar-DL-U)	45, 46, 47 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-	
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	48, 52, 56 e <i>passim</i>	TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	137
ZANCAN (Verdi-U)	49, 62, 63	INCHIESTE PARLAMENTARI	
AYALA (DS-U)	51, 53, 66 e <i>passim</i>	Deferimento	148
SEMERARO (AN)	53, 54	INTERROGAZIONI	
CENTARO (FI)	54, 58, 60	Annunzio	77
MARITATI (DS-U)	55, 59, 71 e <i>passim</i>		
BOBBIO Luigi (AN), <i>relatore</i>	55, 56, 61 e <i>passim</i>		
CARUSO Antonino (AN)	57, 58, 60		
AZZOLLINI (FI)	59, 61		
FASSONE (DS-U)	61, 65		
CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>	62, 70, 74		
CAVALLARO (Mar-DL-U)	74		
CALVI (DS-U)	75		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requisiti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici Ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione. In relazione ai rilievi formulati, comunica che la Presidenza ritiene l'emendamento 1.0.100 (testo 3), accantonato nella seduta antimeridiana, funzionalmente connesso all'oggetto del disegno di legge e che i problemi relativi alla indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega contenuta nello stesso sono superati dalla nuova formulazione proposta dai presentatori.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.100 (testo 3). (Proteste dai banchi dell'opposizione).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, emendamenti di cui è stato disposto, ai fini dell'illustrazione e della votazione, l'esame per blocchi: dalla lettera *a*) alla *c*) – già esaminati nella seduta antimeridiana – dalla lettera *d*) alla *h*) e infine dalla lettera *i*) alla *q*). Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.187, 2.198, 2.202, 2.109a (testo corretto), 2.181a, 2.116, 2.123, 2.129, 2.511, 2.196 e 2.197.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiede che la votazione dell'emendamento 2.112 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. (*Proteste dai banchi dell'opposizione per il prolungarsi delle operazioni di verifica. Applausi ironici dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,04.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sull'emendamento 10.800, che risulta idoneo a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10 del decreto-legge.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.112 e 2.113. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.114 (con conseguente preclusione del 2.139) e 2.115 (con conseguente preclusione del 2.143).

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.116 che prospetta un sistema di periodica valutazione della professionalità come correttivo agli automatismi di carriera. La soluzione prospettata dall'emendamento 2.1002 del Governo di attribuzione delle funzioni direttive e di quelle semidirettive giudicanti sulla base di concorsi per titoli è la peggiore tra quelle possibili perché porterà a distinzioni di carriera senza verifica delle effettive capacità manageriali e di gestione di un ufficio.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.116 ha il pregio, a fronte degli astratti criteri di valutazione proposti dal Governo, di porre in rilievo quei requisiti di merito e di professionalità, non misurabili attraverso titoli ed esami ma assolutamente indispensabili, quali ad esempio la laboriosità, la diligenza, il rispetto degli obblighi e la correttezza nelle relazioni con gli imputati, gli avvocati e la stampa. Ciò consentirebbe ai superiori e al CSM di valutare concretamente l'operato del magistrato, e non solo la sua preparazione giuridica.

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibile l'emendamento 2.116.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.117, 2.118 e 2.119.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede che l'emendamento del Governo 2.1002 (testo 2), sul quale annuncia il voto favorevole, sia votato mediante

procedimento elettronico, rilevando però come l'iniziativa dell'Esecutivo, che di fatto si è appropriato dell'emendamento 2.121 del senatore Moncada, appaia discutibile dal punto di vista del *fair play* parlamentare.

FASSONE (DS-U). L'emendamento del Governo determina un minor danno rispetto alla precedente stesura; tuttavia, a prescindere dalla contrarietà sull'impianto concorsuale e dalla opportunità che le funzioni direttive siano affidate sulla base della capacità dirigenziale organizzativa e non della dottrina giuridica, sottolinea come la procedura prevista per l'assegnazione dei posti vacanti comporti un duplice ordine di inconvenienti. In primo luogo la ricognizione una volta l'anno può determinare la prolungata scoperta di quei posti nei quali la vacanza si manifesti nel periodo immediatamente successivo; inoltre, il concorso ad un solo stadio determina una altissima probabilità di scoperta dei posti, in quanto il candidato difficilmente si vedrà assegnato il posto per cui intendeva concorrere e quindi sarà costretto a rinunciare.

ZANCAN (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento, pur segnalando che la legge in votazione rallenterà ulteriormente il funzionamento della giustizia. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Vallone*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 2.1002 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.121 (testo 2) e preclusione del 2.120. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.503/1 (testo 2). Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 2.503 e 2.504.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.122 è precluso dalla non approvazione degli emendamenti 2.119 e 2.120. L'emendamento 2.123 è improcedibile.

Il Senato respinge l'emendamento 2.124. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.125 (identico al 2.126) e 2.127. È inoltre respinto l'emendamento 2.131.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.505, eccessivamente generico ed incongruo rispetto all'obiettivo di valutare la professionalità dei magistrati. (*Applausi del senatore Bedin*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 2.505.

ZANDA (Mar-DL-U). L'emendamento 2.128 attenua l'eccessiva specializzazione delle prove di concorso.

Il Senato respinge l'emendamento 2.128. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.129. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.130 e 2.132.

CALVI (DS-U). L'emendamento 2.133 apre la strada alla necessaria riforma delle circoscrizioni giudiziarie, il cui assetto risale ad un periodo ormai lontanissimo ed è pertanto incoerente con l'attuale distribuzione della popolazione sul territorio. È un elemento indispensabile per restituire efficienza all'amministrazione della giustizia, la cui mancata soluzione condannerà il provvedimento all'insuccesso.

AYALA (DS-U). Tra le condizioni necessarie perché sia possibile il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente appare preferibile prevedere che tale passaggio faccia riferimento al circondario e non al distretto (limitato quest'ultimo solo in caso di passaggio riguardante funzioni di secondo grado); il mutamento di distretto risulterebbe infatti punitivo e si tradurrebbe di fatto in un pesante disincentivo per i magistrati.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.133 in quanto il passaggio ad un diverso circondario, in caso di mutamento delle funzioni, garantisce contro eventuali distorsioni e non si ispira a quel carattere punitivo che aleggia sulla norma laddove prevede che per il mutamento delle funzioni è necessario, oltre al superamento del concorso, anche il passaggio ad altro distretto.

PELLICINI (AN). Dichiara il voto contrario sull'emendamento in quanto il mero passaggio di circondario non garantisce circa eventuali distorsioni che potrebbero derivare in caso di mutamento di funzioni correlato ad una passaggio di grado. Peraltro, lo spostamento di distretto non si traduce necessariamente in un sacrificio per il magistrato, considerato che le distanze tra un distretto e l'altro non sono insormontabili. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede il voto elettronico sull'emendamento 2.133, che offre un'adeguata soluzione sia in caso di mutamento orizzontale di funzioni che in caso di passaggio di funzioni correlato ad un avanzamento di grado. (*Applausi del senatore Fassone*).

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 2.133 prima parte (con conseguente preclusione del restante parte e dei successivi 2.134 e 2.135). Sono quindi respinti gli emendamenti dal 2.136 al 2.146. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.147 e 2.148.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 2.149, secondo la filosofia che ispira le proposte dell'opposizione di limitare il numero dei

concorsi, prevede che alle cariche apicali, cioè alle funzioni direttive giudicanti di secondo grado, si acceda non attraverso concorso, ma mediante la valorizzazione delle qualità professionali del magistrato.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.149, 2.150 e 2.151.

MARITATI (*DS-U*). L'emendamento 2.152 propone una formulazione più chiara di quella di cui alla lettera g) numero 12) prevedendo che l'accesso alle funzioni requirenti direttive di secondo grado avvenga non tramite concorso ma in base ad una valutazione complessiva delle qualità professionali e della carriera del magistrato. Manifesta contrarietà peraltro, riguardo al concorso per titoli, alla valutazione effettuata sulla base di pubblicazioni scientifiche, strettamente correlata allo svolgimento di un incarico extragiudiziario, che giudica negativo in quanto distoglie pericolosamente il magistrato dall'esercizio delle propri funzioni.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.152, condividendo le valutazioni del senatore Maritati a proposito delle pubblicazioni scientifiche in quanto si traducono spesso in commenti a sentenze, che incrinano il principio di imparzialità cui deve ispirarsi il magistrato nella sua attività.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 2.152 e 2.153.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Nella logica di limitare il ricorso ai concorsi, l'emendamento 2.154 propone che l'accesso alle funzioni direttive di legittimità avvenga mediante specifica valutazione della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio da parte del Consiglio superiore della magistratura.

È quindi respinto l'emendamento 2.154.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.155 secondo cui il concorso per titoli per l'accesso alle funzioni direttive di legittimità, concernendo sentenze di merito, dev'essere correlato al parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.155 ultima parte (con la conseguente preclusione della prima parte e dei successivi 2.156 e 2.157) e 2.158.

PRESIDENTE. Passa all'esame del terzo blocco di emendamenti presentati all'articolo 2, riferiti alle lettere dalla i) alla q).

Presidenza del vice presidente DINI

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.159 è volto a sopprimere la lettera *i*) riguardante la ripartizione dei posti per l'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità, in quanto la riserva operata a proposito dei trasferimenti orizzontali omologhi non investe una percentuale molto più elevata rispetto al numero di trasferimenti di tale tipo normalmente richiesti nella prassi, considerato che, per gran parte, il passaggio alla funzione di secondo grado avviene per promozione. Né risolve il problema la previsione secondo cui i posti non coperti vanno ad accrescere quelli delle altre categorie. Pertanto, proprio al fine di operare un bilanciamento tra le diverse quote, l'emendamento 2.179, in subordine, consente di soddisfare la domanda di posti proveniente dal normale bacino di alimentazione delle Corti d'appello, ossia quello delle promozioni.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.160, analogamente all'1.100, indica una innovativa modalità organizzativa, basata sulla previsione di un direttore amministrativo per gli uffici giudiziari e di un direttore generale per ogni distretto giudiziario.

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 2.506 definisce un concreto sbocco operativo per il consiglio giudiziario; il 2.507 prevede una procedura concorsuale più snella per il passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti di legittimità; il 2.508 addotta per la valutazione le modalità previste dalla legge n. 374 del 1991 per la conferma dei giudici di pace; il 2.509 crea un meccanismo che, per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, consenta di verificare anche la precedente esperienza del magistrato; il 2.512, infine, tende ad evitare la presentazione di denunce o l'avvio di indagini strumentali per impedire l'insediamento di un magistrato in un determinato distretto.

MARITATI (*DS-U*). L'emendamento 2.163, ribadendo la riduzione da cinque a tre anni come requisito per la partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, contrasta la strategia della maggioranza volta a scoraggiare la diffusione della cultura giurisdizionale per entrambe le funzioni.

MUGNAI (*AN*). Ritira gli emendamenti 2.109a (testo corretto) e 2.181a.

MONCADA (*UDC*). Ritira il 2.182, confluenso nell'identico 2.1003 del Governo.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. L'emendamento 2.1003, escludendo la temporaneità per gli incarichi semidirettivi, come richiesto dalla magistratura e dall'opposizione, è una riprova della disponibilità e dell'apertura del Governo rispetto al contenuto del disegno di legge.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti riferiti alle lettere da *i*) a *q*) del comma 1 dell'articolo 2 si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario, ad eccezione degli emendamenti 2.506, 2.507, 2.508, 2.509, 2.511 (nonostante il parere contrario della Commissione bilancio), 2.512, 2.510, 2.1003 e 2.1000.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore, tranne per quanto riguarda il 2.511 per il quale si rimette all'Assemblea.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Rileva l'anomalia del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.183, di cui è primo firmatario il senatore Fassone, identico al 2.1003 del Governo.

CALVI (*DS-U*). L'anomalia è tanto più censurabile in quanto il Governo, con il 2.1003 presentato dopo la scadenza dei termini, ha copiato un emendamento dell'opposizione per poi esprimere su quest'ultimo parere contrario. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Si è trattato di un'evidente svista.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Modificando il parere reso in una fase concitata della seduta, si dichiara a favore dell'emendamento 2.183.

AYALA (*DS-U*). Prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, invitando quest'ultimo a ritirare per coerenza il proprio emendamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ritira l'emendamento 2.1003. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e LP e del senatore Betta*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Ritiene grottesco che i senatori dell'UDC presentatori dell'emendamento 2.182, successivamente ritirato, debbano votare una modifica proposta dall'opposizione, di contenuto identico, e fa suo il predetto emendamento.

CALDEROLI (*LP*). Fa suo l'emendamento 2.1003.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole al 2.159, su cui chiede la votazione mediante scrutinio elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 2.159.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Nel sollecitare l'approvazione dell'emendamento 2.160, che propone criteri trasparenti e meno burocratici per l'assegnazione delle funzioni e degli incarichi nonché per i trasferimenti, dà atto al ministro Castelli della disponibilità dimostrata e della presenza in Aula, a differenza di altri membri del Governo rispetto alla discussione su riforme altrettanto importanti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 2.160.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Riformula in termini strettamente lessicali l'emendamento 2.506. (*v. Allegato A*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere favorevole sul 2.506 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 2.506 (testo 2). E' quindi respinto il 2.162.

Sull'ordine dei lavori

CALVI (*DS-U*). Chiede a nome del suo Gruppo l'anticipazione di mezz'ora della chiusura della seduta pomeridiana, per consentire la partecipazione ad una riunione.

PRESIDENTE. Ricorda che l'orario delle sedute è stato stabilito all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

MALAN (*FI*). Il suo Gruppo non ha nulla da obiettare rispetto alla richiesta di una chiusura anticipata della seduta. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la seduta pomeridiana avrà termine alle ore 20,30. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.163, 2.165 e 2.167 (con conseguente preclusione del 2.169). Sono respinti anche gli emendamenti 2.166 e 2.170.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.171 che, come gli altri, interviene sulle quote fissate per la copertura dei posti vacanti.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.171 (con conseguente preclusione del 2.172), 2.600 e 2.178. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.174, con conseguente preclusione del 2.176.

Il Senato approva l'emendamento 2.507, con conseguente preclusione del 2.179.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro il voto contrario emendamento 2.508, con il quale, nella valutazione dei titoli ai fini dei concorsi per la progressione in carriera si prevede di considerare l'attività del magistrato genericamente intesa, di effettuare un esame a campione dei provvedimenti adottati e di tener conto delle risultanze statistiche sull'entità del lavoro svolto: non vi è quindi alcuna verifica dell'impegno e della professionalità dimostrati dal magistrato, che a volte rimane bloccato per anni su un solo processo a causa della sua complessità. In aggiunta, vengono considerate le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, che sottraggono tempo all'attività processuale: si tratta di un insieme di criteri vetusti e sarebbe quindi opportuno ritirare l'emendamento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U dal senatore Cavallaro*).

AYALA (*DS-U*). Il relatore ha compiuto uno sforzo apprezzabile per indicare i titoli oggetto della valutazione, ma l'esito di questo lavoro non è apprezzabile in quanto riesuma reperti di archeologia giudiziaria. Infatti, posto che non si capisce quanti provvedimenti possano depositare in cancelleria i magistrati che svolgono unicamente la funzione requirente, il rilievo statistico relativo ai processi svolti non tiene conto dell'estrema complessità e quindi della lunghezza di alcuni procedimenti: citando, per esperienza personale, il maxiprocesso contro la mafia, dichiara ferma contrarietà all'emendamento 2.508. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Le indicazioni fornite dal relatore sono di buonsenso, avendo per obiettivo una verifica dell'impegno, della preparazione e della scrupolosità nel lavoro del magistrato. Il problema sta nell'adozione dei titoli come elemento di valutazione di attività molto spesso non equiparabili. L'esame di atti formali e quantificabili non consente una valutazione qualitativa della professionalità del magistrato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U*).

SEMERARO (*AN*). Il Gruppo voterà convintamente a favore dell'emendamento, ritenendo che i criteri indicati siano gli unici atti a garantire una valutazione basata su dati non opinabili. Peraltro, una lettura attenta dell'emendamento dimostra che il riferimento prevalente della valutazione

è all'attività complessiva del magistrato e non al numero di provvedimenti emessi. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

CENTARO (*FI*). Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.508, anche nella considerazione che attualmente le statistiche costituiscono già elemento di valutazione dell'attività dei magistrati e non hanno mai dato luogo a penalizzazioni nei confronti dei giudici impegnati in processi di particolare complessità. Peraltro, la scelta del sorteggio nel periodo esaminato induce ad un *trend* costante di attenzione al procedimento e la partecipazione al dibattito dottrinario è meritoria, in quanto contribuisce all'evoluzione della giurisprudenza senza sottrarre impegno all'attività processuale. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

Il Senato approva l'emendamento 2.508.

MARITATI (*DS-U*). Ritira l'emendamento 2.509/1.

Il Senato approva l'emendamento 2.509 e gli emendamenti 2.182, 2.183 e 2.1003, tra loro identici.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.109a (testo corretto) e 2.181a sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.185 e 2.186.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Se la valutazione è basata sull'esame di titoli di carattere scientifico, è auspicabile una maggiore presenza nelle commissioni di professori universitari, come proposto dall'emendamento 2.187, del quale chiede la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Con votazione nominale elettronica, l'emendamento 2.187 viene respinto. Il Senato approva l'emendamento 2.510.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 2.511, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

CARUSO Antonino (*AN*). La Commissione bilancio ha probabilmente equivocato la portata intrinseca dell'emendamento in quanto si tratta di applicare il nuovo sistema, che sostituisce la funzione alla qualifica, anche alla figura del procuratore nazionale antimafia. Non approvare questo emendamento produrrebbe uno scollamento tra il sistema adottato

per la Direzione nazionale antimafia e quello adottato per il resto della magistratura. Propone, se necessario, l'accantonamento dell'emendamento.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 2.511 è indispensabile per integrare l'elenco delle funzioni direttive requirenti con quelle svolte dal procuratore nazionale antimafia; non comporta aggravii di spesa, visto che tale funzione è necessariamente svolta da un magistrato di Cassazione, per cui chiede una modifica del parere della Commissione bilancio.

MARITATI (*DS-U*). Condividendo le argomentazioni dei senatori Caruso e Centaro, annuncia un voto favorevole sull'emendamento.

AZZOLLINI (*FI*). Ai fini della copertura è rilevante sapere se l'equiparazione delle funzioni direttive comporti un aumento stipendiale e, ove un magistrato non abbia la qualifica requirente direttiva di secondo grado, la possa acquisire surrettiziamente con il conferimento dell'incarico; in entrambi i casi l'emendamento sarebbe scoperto.

CARUSO Antonino (*AN*). La riforma sostituisce il concetto di qualifica con quello di funzione, per cui il magistrato che esercita la funzione di procuratore nazionale antimafia, che non può essere che un magistrato di Cassazione, svolge funzioni requirenti direttive di secondo grado, per le quali non viene riconosciuto alcun ulteriore compenso.

CENTARO (*FI*). All'incarico direttivo non è connesso alcun compenso ulteriore: non si tratta quindi di un artificio per ottenere quelle funzioni, ma solo dell'equiparazione del vecchio sistema all'attuale.

AZZOLLINI (*FI*). Chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.511 e 2.512 per sottoporli alla valutazione della sottocommissione pareri.

PRESIDENTE. Dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti 2.511 e 2.512.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.188 prevede che i magistrati che abbiano svolto funzioni elettive extragiudiziarie non possano esercitare le funzioni nella precedente sede.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Modificando il parere espresso, si dichiara favorevole all'emendamento 2.188.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.191, che estende al territorio della Regione l'incompatibilità prevista dall'emendamento del senatore Fassone.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 2.188.

Il Senato approva l'emendamento 2.188. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 2.189 e 2.190.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede chiarimenti alla Presidenza sui criteri applicativi del contingentamento dei tempi di discussione.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito una forma di autocontingentamento, rispetto alla quale non è opportuna un'interpretazione troppo rigida ma neanche troppo elastica.

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiede al relatore di modificare il parere anche sull'emendamento 2.191.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.191 e 2.192.

FASSONE (*DS-U*). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 2.193, rileva che i concorsi previsti dal disegno di legge richiedono un numero rilevante di commissioni esaminatrici, che impegneranno sia professori universitari che magistrati di Cassazione, con rilevanti costi a carico dei fondi del Ministero.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.193 (identico al 2.194) e 2.195. È quindi approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.196 è improcedibile.

AYALA (*DS-U*). L'emendamento 2.197 scongiora il rischio che il limite allo svolgimento di un incarico possa determinare l'azzeramento e la rinnovazione di un processo, per cui invita il relatore a modificare il parere espresso.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede al relatore di riconsiderare il parere sul 2.197, che è un emendamento di buon senso in quanto consente di non vanificare l'attività processuale svolta.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Conferma il parere contrario, motivato dalla indeterminatezza di un concetto quale la particolare rilevanza, che rischia di vanificare sia il termine generale che quello di proroga.

AYALA (*DS-U*). Propone di accantonare l'emendamento per favorire la stesura di un testo condiviso.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Non è contrario ad accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.197.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.198, grazie all'istituzione del direttore amministrativo, che rappresenta un utile interlocutore del magistrato capo dell'ufficio, delinea un'efficiente ed innovativa organizzazione degli uffici giudiziari, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e razionalizzare le risorse.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Condivide la *ratio* dell'emendamento, ma non essendovi copertura finanziaria si ripromette di esaminare la questione alla Camera.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Soddisfatto dell'impegno assunto dal Ministro, annuncia il ritiro dell'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.199 e 2.200.

MARITATI (*DS-U*). L'emendamento 2.201 si propone di armonizzare le funzioni del magistrato capo dell'ufficio con quelle del dirigente amministrativo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Il Senato respinge l'emendamento 2.201.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.202 propone di istituire il direttore generale nei tribunali e nelle procure dei capoluoghi di Regione, nella convinzione che la gestione dell'ufficio debba essere demandata a chi possiede specifiche competenze. La duplicazione dei canali di autorità, funzionale e burocratico, che ha dato buona prova di sé ad esempio nel settore sanitario, deve essere estesa anche ai tribunali. Si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Anche in questo caso concorda con le finalità dell'emendamento; dovendosi ancora risolvere problemi di carattere pratico e finanziario, è disponibile accogliere un ordine del giorno.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ritira pertanto gli emendamenti 2.198 e 2.202 e li trasforma nell'ordine del giorno G2.100. (*v. Allegato A*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Accantona la votazione dell'articolo 2. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad

esso riferiti, ricordando che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.100, 3.116, 3.120, 3.111, 3.502, 3.117 e 3.123.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 3.100 propone una formulazione sostitutiva dell'articolo che istituisce la Scuola superiore della magistratura, ispirato ad una visione alquanto corporativa, prevedendo che della formazione ed dell'aggiornamento professionale dei magistrati si faccia carico il Consiglio superiore della magistratura, organo più indicato sotto il profilo istituzionale. A tal fine potrà essere stipulata una convenzione con le università al fine di organizzare appositi corsi, cui chiamare in qualità di docenti anche esperti nelle attività professionali.

CALVI (*DS-U*). Nonostante l'istituzione della Scuola abbia rappresentato un'aspirazione lungamente perseguita e malgrado nel corso dell'esame in Commissione siano state apportate profonde modificazioni migliorative al testo originario, la Scuola, così come delineata nell'articolo 3, non pare scevra dai rischi di intervenire su questioni molto delicate quali l'interpretazione della legge, con il rischio di travalicare i propri limiti per svolgere un ruolo di indottrinamento dei magistrati. Gli emendamenti proposti, nel presupposto di tutelare l'autonomia della magistratura, sono volti quindi a fornire garanzie in tal senso. (*Applausi del senatore Mascioni*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Antonione, Baldini, Bergamo, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Cherchi, Corsi, D'Alì, Degennaro, Guzzanti, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Brutti Paolo, Calderoli, Dentamaro e Fisichella, per presiedere una commissione di concorso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e re-quirenti

(1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e re-quirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che, nella seduta antimeridiana, è stato accantonato l'emendamento 1.0.100 (testo 3), in merito ad una precedente versione del quale erano state sollevate alcune questioni di ammissibilità.

Ad avviso della Presidenza, l'emendamento 1.0.100 (testo 3), in quanto volto a disciplinare l'organizzazione giudiziaria, risulta funzionalmente connesso all'oggetto del disegno di legge in esame, la cui complessità ed ampiezza di temi ha fatto sì che anche in sede di esame in Commissione non si potesse non ampliarne il contenuto a materie nuove – ma sempre strettamente attinenti – quale quella presente nell'articolo 10, relativa agli organi di giurisdizione superiore amministrativa.

Quanto, infine, ai rilievi emersi in relazione ad una eventuale indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega contenuta nella precedente versione dell'emendamento, essi sono superati dalla nuova formulazione proposta dai presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100 (testo 3), presentato dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Ziccone.

E' approvato. (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

Onorevoli senatori, non ho visto alcuna mano alzata per chiedere di intervenire. In ogni caso, su tale emendamento sono state già svolte tutte le dichiarazioni di voto.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illustrazione del secondo gruppo di emendamenti presentati all'articolo 2, dalla lettera d) alla lettera h), su cui sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.112.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*). (*Proteste dai banchi dell'opposizione per il prolungarsi della verifica del numero legale. Applausi ironici*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,04.*)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 10.800, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, segnalando, a parziale rettifica del parere reso in data odierna sul testo del disegno di legge in titolo, che risulta idoneo a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10 del disegno di legge.».

Metto ai voti l'emendamento 2.112, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.113, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.115.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.115, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.116, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colgo l'occasione per esprimermi favorevolmente su questo emendamento che prospetta la valutazione periodica della professionalità come correttivo dell'automatismo di carriera rispetto al sistema che, invece, costituisce l'asse portante della struttura proposta dal Governo, vale a dire il concorso per titoli ed esami.

Oggi, dalle parole del Ministro, abbiamo appreso che tale asse si è modificato attraverso la proposizione, da parte del Governo, dell'emendamento 2.1002. Esso prevede che l'automatismo di carriera sia superato da una valutazione di concorso non più per titoli ed esami, ma esclusivamente per titoli.

Credo, però, che il rimedio sia ancor peggiore dell'iniziale proposta governativa. Sostenere che si realizzerà un sistema verticistico nella struttura della magistratura e che la parità e la distinzione di funzioni previste dalla nostra Carta costituzionale verrà sostituita dall'avanzamento in carriera per titoli è di gran lunga peggiore del concorso per titoli ed esami. Che cosa sono infatti i titoli? Sono, innanzitutto, le pubblicazioni.

Ora, nella sua risposta-relazione il Ministro della giustizia si è lamentato di aver appreso, indagando su Internet, che vi sono molti magistrati dediti a scrivere romanzi. Mi corre l'obbligo di rispondere al Ministro che da cittadino mi sarei fatto volentieri difendere in un processo davanti a quello straordinario magistrato che è stato Dante Troisi che con il suo «Diario di un giudice» ha scritto uno dei più bei romanzi del dopoguerra; molto meno, invece, da chi perde tempo a scrivere astruse pubblicazioni scientifiche che certamente non possono costituire un parametro per valutare la professionalità dei magistrati.

Ma, soprattutto, dal momento che i titoli non sono soltanto le pubblicazioni scientifiche, ma anche le sentenze, mi rifiuto di ritenere che una sentenza possa diventare un titolo perché essa non è altro che la risoluzione di un caso umano. E pensare che la risoluzione di un caso che riguarda un individuo, attraverso l'esame delle prove a suo carico e di quelle a sua difesa, diventi un titolo non per giudicare tale individuo bensì per l'avanzamento in carriera di un magistrato, facendo diventare quel lavoro di coordinazione della prova un esercizio di belle lettere o di bella prosa, è offensivo per la persona giudicata e per chi deve giudicare.

In sostanza, si tramuta la risoluzione di un problema che deve essere agganciato alla realtà (perché è chiaro che una sentenza può essere molto sintetica, ma al contempo perfetta perché risolve tutto il materiale probatorio attraverso un'apprezzabile sintesi) in un'esercitazione retorica ed estetica per fare avanzare il magistrato in carriera. Così, la risoluzione di una vicenda umana che – ripeto – deve essere ancorata al caso concreto si tramuta in un mestiere e una professione.

Sotto questo profilo la proposta del Ministro, secondo cui i magistrati saranno valutati per titoli, è il sistema peggiore per operare distinzioni di carriera e per scegliere chi deve dirigere gli uffici, considerato che scrivere una bella sentenza certamente nulla dice sulle capacità manageriali o di direzione di un ufficio o sull'essere un bravo magistrato. Pertanto, la scelta del Ministro è ancora più criticabile di quella iniziale che prevedeva l'avanzamento attraverso concorso per esami e titoli.

Per questa ragione, credo che l'emendamento in esame, che propone al contrario una valutazione della dimostrata professionalità di un magistrato e un giudizio complessivo sulla sua capacità di ben decidere, di organizzare un ufficio, di gestire il rapporto con i terzi, di essere puntuale con i propri impegni, e anche nei confronti di terzi, di essere capace di giudicare e di emettere una sentenza con rigore, ma anche con tremore, considerato che deve giudicare della vita delle persone, rappresenti un adeguato correttivo alla proposta del Governo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se l'emendamento che ha proposto questa mattina il Ministro peggiori l'enunciato precedente, ma certamente si continua ad immaginare dei criteri di valutazione dei magistrati che si fondano su parametri che, per quanto apprezzabili, hanno qualcosa di astratto.

Credo che l'emendamento presentato dal centro-sinistra abbia il pregio di prevedere una valutazione nel merito dell'operato dei magistrati e anche di quei requisiti di professionalità che non possono essere trascritti né nel sapere che viene valutato nel momento dell'esame, né in un titolo quantificabile o qualificabile.

Ritengo che gran parte dell'azione dei magistrati, del loro operato, della loro affidabilità, della fiducia che riescono a dare nelle istituzioni, dipenda da requisiti non misurabili attraverso l'esame e il titolo. Quanto un magistrato rispetta i suoi interlocutori, siano costoro imputati o avvocati, quanto rispetta il proprio ruolo, in che misura sa rispettare anche gli obblighi ai quali è tenuto nelle relazioni con la stampa, quanto è capace di dare in termini di fiducia all'imputato, alla parte civile, nel momento in cui si avvia un procedimento, sul fatto che saranno assicurate tutte le dovute, equilibrate attenzioni nei confronti delle loro istanze e ga-

ranzie: come è possibile trascrivere tutto ciò nella valutazione di un esame o in un titolo?

Sappiamo benissimo che si sta parlando di una figura che è entrata nell'occhio del ciclone della polemica politica, di una figura che ha stimolato una serie di riflessioni di orientamento riformatore della materia (lo ripeto, non tanto l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario quanto le caratteristiche della magistratura), a partire da fatti di cronaca che non avevano nulla a che fare con la competenza accademico-professionale e con i titoli che erano stati acquisiti con sentenze ben scritte.

Ora, se ci siamo trovati negli ultimi dieci anni a parlare di magistrati, a volte anche su fronti diversi e comunque ascoltando un complesso di motivazioni alle quali quasi nessuno di noi è rimasto insensibile, è perché siamo entrati nel merito di aspetti relazionali, di aspetti inerenti al rispetto del ruolo, alla capacità di essere fino in fondo magistrati.

Se si prescinde dagli accertamenti delle attitudini psicologiche, che sappiamo bene quante riserve possano sollevare e a quanti abusi, a volte persino con possibili risvolti di comicità, possono dare luogo, c'è un solo modo per valutare se il magistrato è un bravo magistrato, quello di valutare per gli aspetti che sono realmente importanti nelle vicende processuali, vale a dire di valutare concretamente cosa ha fatto il magistrato, quello che il suo ambiente, i suoi superiori, il Consiglio superiore della magistratura riescano a valutare quali sono i benefici che ha conseguito l'ufficio dall'azione di quel magistrato.

È questo tipo di valutazione che diventa per noi particolarmente importante. Può esserci un magistrato che ha prodotto disastri nella sua azione professionale pur avendo un alto livello di competenze professionali specifiche, pur potendo vantare partecipazioni a convegni, a congressi, magari, pur avendo scritto libri di una certa diffusione; egli tuttavia può essere, nell'esercizio delle sue funzioni, un magistrato che non aiuta il cittadino ad avere fiducia nelle istituzioni.

Allora, io credo che quest'emendamento ci inviti a considerare in una chiave più matura il criterio di valutazione di questa figura. Non siamo davanti ad una persona che possiamo valutare come un dirigente d'azienda in base al fatturato che produce, ma siamo davanti a una figura che può essere valutata come un medico. Lei lo saprà, signor Presidente, un buon medico non viene valutato soltanto in base ai titoli e al suo sapere professionale: può avere un sapere professionale molto elevato ed infischinarsene dei problemi del paziente; può stabilire una pessima relazione con quest'ultimo; può non avere capacità organizzative del proprio lavoro; può non avere senso e rispetto del proprio ruolo.

Allora perché per i magistrati ci atteniamo a questi che sono dei criteri così isolati, perfino infantili, che trascurano la complessità delle valutazioni che bisogna compiere? Proprio per questa ragione a distanza di anni noi oggi interveniamo a riformare l'ordinamento giudiziario, infatti riteniamo di avere bisogno di magistrati più affidabili per il sistema e più aderenti al dettato costituzionale.

Non è per il loro sapere specifico e non è per i loro titoli: è sulla base di altre ragioni che dobbiamo farlo. Dunque, se dobbiamo garantire una promozione dei magistrati che sia coerente con le finalità che noi assegniamo a questo nostro intervento sul sistema della giustizia, altri devono essere i criteri ai quali rifarci.

Non torno su quello che è già stato detto. Credo che quest'emendamento indichi una procedura più matura.

Sono contento che il Ministro oggi abbia fatto un passo indietro, che considero un passo avanti, comunque, rispetto all'impianto originario; ma è certo che quello che rimane come l'impianto centrale di questa legge è largamente insoddisfacente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.116 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.117, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.118, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.119, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1002 (testo 2).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scusi: l'emendamento 2.121 (testo 2) che fine fa?

PRESIDENTE. Viene votato dopo o eventualmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.1002 (testo 2).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il problema è proprio questo: stiamo trattando della materia concorsuale e l'emendamento presentato dal rappresentante dell'UDC, senatore Moncada, riprendeva una richiesta che anche noi avevamo formulato. Il fatto strano è che l'emendamento presentato dal Governo, a mio modesto avviso, si sovrappone quasi integralmente al testo del senatore Moncada.

Non voglio fare una questione di *fair play* parlamentare perché dovrebbe farla il senatore Moncada, che ha – come dire – la primogenitura rispetto alla proposta; però, mi rendo conto che se questo Governo, pur di dimostrare di essere capace di modificare le norme, si appropria degli emendamenti dei senatori della maggioranza, evidentemente c'è poco da discutere: il *fair play* parlamentare, il rispetto delle funzioni specifiche e, nella specie, di quella che coincide con il diritto dei singoli senatori di presentare emendamenti e di pretendere che su quelli il Governo si misuri e si raffronti, è venuto meno.

La rappresento a lei, perché so che è molto attento a questioni che possono sembrare minori. Per il resto, su questo emendamento, che riprende, anche se in maniera parzialmente diversa, una battaglia che anche noi abbiamo fatto, le chiedo fin da adesso la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Vedo due possibilità, senatore Manzione: o il senatore Moncada ha una mentalità governativa, oppure il Governo ha una mentalità principesca.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È il Governo che ha una mentalità principesca.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Gruppo Alleanza Nazionale che ci ha regalato un po' di minuti sottraendoli al suo tempo; mi impegno, pertanto, a non usarli male ma a spenderli con argomentazioni il più possibile tecniche e persuasive.

L'emendamento del Governo, che coincide con quello del senatore Moncada e di altri senatori, effettivamente rappresenta – se così posso esprimermi – un minor danno rispetto alla stesura precedente.

A parte tutte le obiezioni di contrarietà che conserviamo sulla struttura del concorso e il fatto che i titoli per accedere ad un incarico direttivo non possono essere le pubblicazioni scientifiche (perché uno può essere un finissimo giurista ma non essere in grado di organizzare un ufficio di quindici persone), per cui i titoli che si debbono assumere come rilevanti in questa valutazione devono attenersi all'aspetto organizzativo, alla preparazione organizzativa, alla cultura dell'organizzazione che il magistrato abbia eventualmente dimostrato in questo specifico settore, un punto finora è rimasto in ombra ed è invece di importanza strutturale e non politica, e non è né di destra né di sinistra.

Per accedere a funzioni direttive o comunque di livello superiore oggi l'architettura è a due stadi: con il primo stadio si verifica la capacità del soggetto e gli si attribuisce la legittimazione a concorrere per tutta una serie di posti-funzione; con il secondo stadio si mette a concorso lo speci-

fico posto-funzione al quale potranno aspirare soltanto coloro che hanno ottenuto la previa legittimazione.

Questa scansione in due tempi presenta sicuramente un primo stadio che ormai è oggetto di ampie critiche: la cosiddetta legittimazione o promozione al grado di appello alle funzioni di legittimità o ai livelli superiori oggi passa attraverso un filtro a maglie talmente larghe che non filtra quasi più niente, e quindi siamo d'accordo che occorre intervenire. Il sistema in questione, però, ha se non altro il vantaggio, aperta la questione di come rendere più penetrante il filtro del primo stadio, che nel concorso a posto-funzione concorreranno soltanto magistrati che desiderano quel posto; quindi, siamo sicuri che quel posto sarà coperto nei tempi brevi di una procedura concorsuale, tolto il caso del tutto marginale in cui tutti siano dichiarati inidonei.

Con l'architettura della delega, sulla quale non interviene l'emendamento in questione, abbiamo invece una costruzione del tutto diversa: un'individuazione preliminare di tutta la serie dei posti vacanti di quella categoria e una messa a concorso del pacchetto di quei posti, che potranno essere 50, 60, 80 o 100.

Ciò comporta due inconvenienti, Presidente, relatore e onorevole Sottosegretario: il primo, che l'individuazione dei posti vacanti è fatta – come dice la delega – una volta l'anno, perché le commissioni si costituiscono una volta l'anno, e quindi il posto che malauguratamente si sia reso vacante poco dopo la precedente individuazione dei posti vacanti rischia di restare vacante per undici mesi prima che sia soltanto indetto il concorso.

La seconda e determinante obiezione, di carattere tecnico-organizzativo, è che il vincitore del concorso non avrà affatto la certezza di poter raggiungere il posto al quale ambisce. Per fare un esempio banale, il giudice del tribunale di Milano che aspiri a diventare consigliere della Corte di Milano non ha affatto la certezza che avrà quel posto, ma eventualmente – secondo la graduatoria di cui parla la lettera l), n. 6 – potrà avere un posto in classifica tale che la sua destinazione è Bari, e in questo caso rinuncerà; e Bari, che per molti mesi è già stata vacante prima dell'indizione del concorso, della costruzione ed individuazione dei vincitori, rimarrà vacante un ulteriore anno.

Invito quindi a prendere seriamente in esame, a prescindere da ogni valutazione e polemica sulla struttura del concorso, questa architettura unitaria del concorso in un solo stadio, perché anche la legge del 1963, che era il modello dichiarato sul quale il Governo ha inteso predisporre la sua nuova struttura dei concorsi, diceva cosa affatto diversa, dal momento che evitava questa altissima probabilità che un gran numero di sedi rimanga vacante per non accettazione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Una breve dichiarazione di voto...(*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Adesso qualcuno va fuori e ritorna a gennaio. Prego, senatore Zancan, continui pure. (*Applausi dei senatori Cavallaro e Pascarella*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Volevo fare una breve dichiarazione di voto a favore. Forse i colleghi che hanno manifestato fastidio o disapprovazione non si rendono conto che l'errore fondamentale di questa legge non è tanto la scelta di una ideologia rispetto ad un'altra, ma il fatto che non farà funzionare la macchina della giustizia. Infatti, l'inconveniente della riserva di posti non coperti è tale – da solo – da non far funzionare la macchina della giustizia.

Allora, siccome non stiamo disciplinando il traffico in una zona limitata e periferica di un paesino di provincia, ma stiamo disciplinando il traffico dell'amministrazione della giustizia, che interessa tutti i cittadini, prime tra tutte le persone offese in attesa di giustizia, per cortesia, riflettiamo prima di stabilire un sistema pieno di buchi come una groviera, dato che i posti non potranno essere coperti.

Pertanto, voterò convintamente a favore. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Vallone*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1002 (testo 2), presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.121 (testo 2) risulta pertanto assorbito.

Avverto che l'emendamento 2.120 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1002 (testo 2) e che l'emendamento 2.122 è precluso dalla non approvazione degli emendamenti 2.119 e 2.120.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.503/1 (testo 2).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.503/1 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.504, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.123 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.124, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125, identico all'emendamento 2.126.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.125, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, identico all'emendamento 2.126, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.127.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Anche l'emendamento 2.127, presentato dal senatore Zanda, a mio avviso, merita la votazione nominale con scru-

tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiedo, pertanto, il sostegno di 15 colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.127, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.131, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.505.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in ordine all'emendamento 2.505, presentato dal relatore, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che la proposta formulata è assolutamente incongrua rispetto alle modalità con cui usualmente si verifica la professionalità di un magistrato che da anni svolge la sua attività.

Sostanzialmente, la dizione per cui «uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse» è un'espressione di assoluta genericità, che finisce per continuare, nonostante lo sforzo di dettagliare, a mantenere quell'assoluta «inconfidenza» rispetto ad un procedimento di effettiva valutazione della professionalità, che più volte abbiamo richiamato.

Pertanto, esprimo un convinto parere contrario sull'emendamento in esame. (*Applausi del senatore Bedin*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, abbiamo rappresentato le motivazioni che ci inducono a votare contro l'emendamento 2.505, presentato dal relatore. Vorremmo, pertanto, cristallizzare tale decisione attraverso una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.505, presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.128.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.128, per il quale raccomando all'Assemblea il voto favorevole, prevede che al comma 1, lettera *f*), numero 3), vengano soppresse le seguenti parole: «e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre».

Stiamo discutendo su come deve essere articolata la prova del concorso. In sostanza, stiamo cercando di individuare il modo migliore attraverso il quale valutare i magistrati.

Il numero 3) prevede che la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *i*), numero 6), e che la valutazione sia mirata alle materie inerenti la funzione per cui si concorre. Quindi, da tale previsione si desume una prova di concorso molto selettiva e in qualche modo specialistica.

Appare evidente che, per una funzione come quella del magistrato, ha molto più senso ricorrere ad una selezione vasta, nella quale le materie siano di carattere generale, e non ristretta ad una specialità specifica come quella richiesta al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2.

Chiedo, quindi, all'Assemblea di approvare questo emendamento riportando alla giusta misura la prova di selezione prevista dal concorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.128, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo all'emendamento 2.129, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, proprio per superare il parere contrario della 5^a Commissione, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.129, presentato dal senatore Mari-tati e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.130, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.132, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.133.

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, desidero soffermarmi sugli emendamenti 2.133 e 2.134, in quanto non molto diversi, e poi riprendere quanto ho affermato questa mattina in merito alle difficoltà che incontra il Governo nel prospettare le soluzioni di riforme vere.

Se il tema è l'efficacia del controllo di giurisdizione, non riesco davvero a comprendere, se non per un atto di debolezza politica da parte dell'Esecutivo, la rinuncia – o meglio lo stralcio – a provvedere alla riforma delle circoscrizioni.

Il primo problema che si incontra per rendere più efficiente il nostro sistema giudiziario è quello di redistribuire sul territorio i magistrati in modo razionale. Il problema della distribuzione sul territorio delle sedi giudiziarie ha radici storiche molto lontane, addirittura unitarie se non preunitarie. Nell'incapacità di porre mano ad una riforma delle circoscrizioni, abbiamo una distribuzione sul territorio irrazionale che porta soltanto ad una grave inefficienza del nostro sistema.

Credo che non ci sia operatore di giustizia o comunque persona attenta ai problemi di giustizia che non colga questo problema. Pensate soltanto che in Piemonte vi sono 17 tribunali, in quanto sono rimasti sempre gli stessi.

PELLICINI (AN). Manca Luino!

AYALA (DS-U). Grande Luino, ormai sede storica!

PRESIDENTE. Senatore Ayala, tralasciamo Luino, perché poi l'elenco è lungo.

CALVI (DS-U). Come dicevo, le radici storiche che hanno determinato l'assetto della geografia giudiziaria del nostro Paese sono molto lontane e non hanno più alcun rapporto con l'attualità. In Piemonte vi sono 17 tribunali.

Voglio riportare ancora un ulteriore esempio più legato all'emendamento in esame.

Se non teniamo conto della nuova configurazione della popolazione e dell'importanza delle varie città, continuiamo a ragionare come se fossimo ancora a 150 anni fa. La differenza tra circoscrizione e distretto è che la circoscrizione appartiene al tribunale e il distretto appartiene alla corte d'appello.

Mi dispiace fare sempre riferimento al Piemonte, ma ho accanto un principe della magistratura piemontese come il senatore Fassone. Tortona e Voghera appartengono a diversi distretti giudiziari, malgrado siano distanti tra loro soltanto 14 chilometri; da Tortona a Torino, nell'ambito dello stesso distretto vi sono 140 chilometri. Ciò naturalmente dipende da molti fattori.

Questo emendamento non risolve il problema ma certamente crea un'occasione di riflessione sulle carenze di questo provvedimento, che non avendo voluto affrontare la riforma delle circoscrizioni determina situazioni come il mantenimento dei tribunali laddove non hanno alcuna ragione d'essere (e vi è uno sperpero di denaro e di uomini) ed invece la carenza quasi totale in altre zone dove i tribunali e la magistratura avrebbero una funzione di contenimento e di contrasto alla criminalità organizzata. In queste zone o non vi sono tribunali o sono straordinariamente deboli, tanto è vero che abbiamo dovuto proporre incentivi affinché i magistrati si recassero in alcune zone disagiate proprio perché la distribuzione geografica è totalmente assurda e paradossalmente vincolata a quella che era la realtà italiana del 1960.

Per queste ragioni, nel rinnovare la critica al Governo per aver operato uno stralcio nei confronti del problema delle circoscrizioni, nel momento in cui stiamo discutendo della distinzione tra circoscrizione e distretto credo che questo emendamento possa consentire una soluzione più ragionevole a problemi così irragionevoli posti dall'attuale situazione e dal vuoto di volontà del Governo nel volerli affrontare.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, il mio è un dissenso tecnico finalizzato a prendere la parola.

Ho seguito con grande attenzione quello che ha detto il senatore Calvi ed è quasi superfluo sottolineare che lo condivido integralmente, anche se in tutta franchezza mi rendo conto, tenuto conto dell'esperienza fatta nella precedente legislatura, che affrontare la riscrittura della geografia giudiziaria nel nostro Paese non è opera semplice perché comporta l'esplosione in Aula, ma prima ancora in Commissione, di una sommatoria di campanilismi per cui occorrono coraggio e resistenza alle sollecitazioni che i vari territori avanzano.

Questi emendamenti si prestano anche ad un altro tipo di considerazione che personalmente mi sembra assai più rilevante.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, come intende votare?

AYALA (*DS-U*). Mi asterrò, signor Presidente, il collega Calvi voterà a favore, ma la mia astensione è tecnica per poter parlare.

PRESIDENTE. È difficile astenersi su un proprio emendamento.

AYALA (*DS-U*). Vorrei dire qualcosa a cui tengo; se lei mi suggerisce un altro strumento a quello farò ricorso, ma poiché non penso che non vi sia altra possibilità, devo fare questo.

La questione è delicata anche da un altro punto di vista, attinente ad un problema che ci portiamo dietro da tempo nell'affrontare il disegno di legge: il passaggio da una funzione all'altra, in particolare dalla funzione giudicante a quella requirente, e le condizioni cui sottoporre la possibilità di effettuare tale passaggio.

Volendo procedere per sintesi, questo aspetto è affrontato dal disegno di legge stabilendo che il passaggio è possibile a determinate condizioni ma, ove avvenga, deve riguardare un diverso distretto. Quando parliamo di diverso distretto parliamo di una diversa corte d'appello e ciò, nella maggioranza delle regioni italiane, significa addirittura un'altra regione.

Ritengo fortemente punitivo per il singolo magistrato, e comunque non funzionale ad una equilibrata valutazione degli interessi in campo, subordinare questo passaggio – possibile a determinate condizioni – al cambiamento di distretto. Mi sembra un eccesso di cautela, se così vogliamo chiamarlo, non giustificato in alcun modo, che di fatto si risolve in un pesante disincentivo per i magistrati che, dopo aver esercitato una funzione per un certo numero di anni, desiderino passare all'esercizio di altra funzione. Il riferimento al circondario mi sembra invece più equilibrato e più funzionale a contemperare gli interessi di cui stavo discutendo.

Per adoperare un linguaggio il meno tecnico possibile, tutto ciò nasce da una famosa osservazione avente un significato che non mi trova affatto indifferente: se un tizio, dopo aver subito un processo e aver visto un magistrato svolgere nei suoi confronti le funzioni di pubblico ministero, rientra in quel palazzo di giustizia, rimane sorpreso nel vedere lo stesso ma-

gistrato, che aveva svolto le funzioni di accusatore – così viene vissuto il pubblico ministero –, fare parte di un collegio giudicante. Rispetto a tale questione è difficile non avere una disponibilità a ragionare; personalmente ho questa sensibilità e ho svolto questo ragionamento.

Anche se ogni caso andrebbe esaminato con riferimento alla singola persona, non possiamo fare l'analisi di ciascun singolo magistrato italiano; mi rendo conto perciò che tale ipotesi suscita legittimamente forti perplessità. Credo sia sufficiente però stabilire che ove, a determinate condizioni, avvenga il passaggio da una funzione all'altra, questa non possa riguardare lo stesso palazzo di giustizia, lo stesso tribunale; determinare addirittura una differenza di distretto è davvero eccessivo.

Ognuno di noi ha un punto di osservazione naturalmente privilegiato; la Sicilia, ad esempio, è ricchissima di corti d'appello: ce ne sono quattro, è una cosa pazzesca. Non indagherò le ragioni storiche di questo dato di fatto, ma c'è una corte d'appello a Palermo, una a Caltanissetta, una a Catania e, come se non bastasse, anche una a Messina; chi più ne ha più ne metta.

Nella mia Regione la misura è dunque punitiva fino ad un certo punto, ma ci sono Regioni, dal mio punto di vista combinate meglio, in cui il distretto coincide con l'intero territorio o con la metà del territorio regionale. In questo caso è fortemente punitivo per il magistrato condizionare la possibilità di mutare funzione al cambiamento di distretto, mentre la previsione di un diverso circondario, cioè in pratica un diverso tribunale, soddisfa la legittima perplessità di vedere il magistrato, che una volta accusava, seduto al banco dei giudici nello stesso palazzo di giustizia, ma non è un disincentivo per i magistrati che vogliano cambiare funzione.

invito i colleghi a valutare la questione con attenzione. Non si tratta della semplice sostituzione della parola «distretto» con la parola «circondario»; è una differenza che comporta significative sensibilità e mi auguro che i colleghi della maggioranza vogliano recepirle.

PRESIDENTE. Lei sollecita dunque un voto di astensione!

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in questo caso non si tratta di un dissenso tecnico. Concordo pienamente con il senso dell'emendamento che il senatore Ayala ha già spiegato.

La previsione secondo cui è necessario cambiare il distretto anziché il circondario credo sia piuttosto coerente con quello spirito punitivo che aleggia nel disegno di legge; spirito più volte negato come se fosse il frutto di un malevolo sospetto dell'opposizione che però, in certi passaggi, riemerge.

È come se si dicesse che si consente il passaggio da una funzione all'altra in un ordinamento che prevede una distinzione delle funzioni, ma che tale passaggio non solo deve subire il filtro, anche giustificato, di un accertamento, naturalmente con prova di esame, ma deve implicare anche una scomodità notevole dal punto di vista logistico e familiare per il magistrato che ne faccia richiesta.

Ora, l'emendamento tende a stemperare tale orientamento punitivo, riportando a una condizione fisiologica la previsione fatta. In sostanza, l'emendamento afferma che se un magistrato ritiene di passare da una funzione all'altra avrà sicuramente, per una questione complessiva di immagine e di garanzie, l'obbligo di cambiare il circondario senza per questo doversi trasferire con la famiglia in una località lontana oppure subire il disagio di un pendolarismo esasperato nei giorni di lavoro.

A mio giudizio, si tratta di una proposta emendativa di buon senso, pur recependo le preoccupazioni – a volte ingiustificate, altre volte fondate – che il passaggio da una funzione all'altra possa implicare delle distorsioni nei procedimenti decisionali che attengono a una singola o a più vicende giudiziarie – e quindi accettando l'eventualità di un tale rischio – oppure che il cittadino possa avere la sensazione che il magistrato rimasto sul posto, cambiando funzione, non garantisca un equilibrato e imparziale funzionamento della giustizia. Nonostante tutto questo, il passaggio ad un altro circondario mi sembra una misura sufficiente per prevenire possibili pregiudizi o distorsioni.

Il mutamento di distretto interviene, invece, pesantemente nella vita professionale del magistrato. Esso non rappresenta una garanzia in più, mentre scoraggia attivamente il magistrato dal richiedere il passaggio di funzione. Ed allora, mi ricollego al discorso di questa mattina.

È stato detto che è vero che gli avvocati si lamentano che non si è ottenuta una separazione delle carriere, ma noi riteniamo vi sia una fase propedeutica ad essa e questo, di fatto, emerge. Il Ministro può anche dire che non è vero e che gli avvocati contestano che si tratti di separazione delle carriere. Dal punto di vista formale – ripeto – tale separazione non c'è, ma nel momento in cui il passaggio da una funzione all'altra è accompagnato da costi molto elevati e non soltanto da un esame o da un accertamento, tale separazione che – ripeto – non esiste formalmente, nei fatti comincia ad esistere e a pesare, con tutti gli inconvenienti che ciascuno di noi è in grado di valutare pienamente.

PELLICINI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, colleghi ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni ponderate dei senatori Ayala e Dalla Chiesa. È vero che non si possono generalizzare i singoli casi, ma qualche volta è importante farvi riferimento.

Sottolineo, ad esempio, quanto è accaduto in un piccolo tribunale di provincia, senza fare nomi. L'allora giudice istruttore divenne sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano per cui tutti i processi che aveva istruito, gli furono poi assegnati in qualità di sostituto procuratore generale in sede di appello da parte degli imputati.

È facile comprendere la gioia della difesa, la quale dovendo smantellare la tesi accusatoria del giudice istruttore se lo trovò poi in veste di pubblico ministero in corte d'appello. Anzi, un avvocato che osò dire che mancava una parte processuale, riscontrandosi un appiattimento tra il giudice istruttore e il pubblico ministero in appello, rischiò addirittura di essere incriminato per una sorta di pseudo oltraggio alla magistratura. Questo era il regime esistente fino a poco tempo fa!

Ora, colleghi, è bene capirsi: il distretto è Milano rispetto a Varese, è il tribunale di Prato rispetto alla corte d'appello di Milano. La funzione è talmente contigua ed è talmente facile lo scambio di funzioni, dal momento che non è in discussione il tema della separazione delle carriere, che è estremamente probabile che si determini una confusione di carattere ambientale. Basta mettersi nei panni di quell'imputato che rinviato a giudizio da un GIP o da un GUP in corte d'appello a Milano – cioè il distretto – si ritrova quella stessa persona come giudice o come procuratore generale. Vi sembra giusto?

Forse per evitare questo vero e proprio scandalo bisognerebbe che da parte del magistrato in questione vi fosse il diritto-dovere dell'astensione, ma ciò non capita spesso, anzi in pratica direi mai. Non ci si venga dunque a dire che se ci si sposta a Pavia da Varese il danno è gravissimo.

Vorrei ricordare a tutti i senatori che pur provenendo noi dalle parti più diverse dell'Italia, non ne facciamo un dramma. Inoltre, vorrei ricordare a tutti che non è una punizione uscire da un ambiente in qualche modo, non voglio dire connivente, vicino. Non è pensabile che la garanzia del cittadino ad un processo equo passi attraverso le forche caudine di un magistrato il quale è, è stato o sarà il magistrato che gli toccherà in grado d'appello. Pertanto, non resta altro da fare che spostare il magistrato che vuole cambiare funzione in un altro distretto.

Ora, il distretto di Milano è vicino a quello di Pavia, non sono distanze insormontabili. Se un magistrato meritevole vuole cambiare funzione e da Varese vuole trasferirsi in Sardegna lo può senz'altro fare, ma credo che sia assurdo che un magistrato, per comodità sua o della sua famiglia, non possa svolgere la funzione a 40 chilometri di distanza.

Sono pertanto totalmente contrario sull'emendamento in esame, che ritengo profondamente iniquo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei rispondere brevemente al collega Pellicini.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, il senatore Dalla Chiesa ha già parlato a nome del suo Gruppo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). In effetti, intervengo in parziale dissenso dal mio Gruppo. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 2.133 e l'astensione sull'emendamento 2.134. È vero che saranno votati insieme, ma la funzione è diversa.

Il senatore Pellicini ha sollevato una questione che io condivido. Egli si poneva il problema del passaggio delle funzioni da un grado ad un altro e in questa logica poneva la differenza tra distretto e circondario.

L'emendamento 2.133, che io sostengo, collega Pellicini, si pone proprio questo problema, tant'è vero che immagina, con il mutare delle funzioni, un doppio regime: se restano funzioni di primo grado, da giudicanti a requirenti o viceversa, si resta nell'ambito del circondario, perché condivido tutto ciò che diceva il collega Ayala; se invece c'è il passaggio all'esercizio di funzioni diverse, di secondo grado (è il caso del giudice istruttore che diventava procuratore generale e quindi dal primo grado di giudice istruttore si trasformava in requirente e quindi in pubblico ministero accusatore in secondo grado), in questo caso (e prego il collega Pellicini di verificare l'emendamento 2.133) è previsto appunto il passaggio ad un distretto diverso.

Mi sembra quindi che quest'emendamento raccolga tutte e due le prospettazioni, entrambe meritevoli, quella che illustrava il collega Ayala e, prima di lui, i colleghi Calvi e Dalla Chiesa, e le perplessità del collega Pellicini, che io condivido.

Ecco perché mi sento di invitare l'Aula a votare a favore dell'emendamento 2.133 in questa doppia modulazione, che tranquillizza rispetto alle perplessità che sono state avanzate.

Questo voto, signor Presidente, vorrei che, come gli altri, venisse effettuato con il procedimento elettronico. (*Applausi del senatore Fassone*).

PRESIDENTE. Su quelle importanti è giusto fermarsi, però dopo bisogna farne un po' di seguito di votazioni.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.133, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alla parola «circondario».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Forza colleghi, l'intervallo è finito, si torna a votare. Senatore Nocco, mi sembra un polipo quest'oggi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.133 e gli emendamenti 2.134 e 2.135.

Metto ai voti l'emendamento 2.136, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.137, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.138, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato

L'emendamento 2.139 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.114.

Metto ai voti l'emendamento 2.141, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.142, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato

L'emendamento 2.143 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.115.

Metto ai voti l'emendamento 2.144, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.145, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.146, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.147.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sarebbe preferibile votare quest'emendamento del collega Zanda con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.147, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.148.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche l'emendamento 2.148, a firma dei colleghi Dalla Chiesa ed altri, interviene nella stessa problematica, quindi sarebbe opportuno anche per esso un voto con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.148, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.149.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'emendamento rispecchia un po' la filosofia con la quale abbiamo cercato di fronteggiare gli aspetti meno condivisi o più ostici, per la nostra visione, del disegno di legge in questione.

In questo caso, poiché si tratta dell'accesso a cariche apicali, di elevato livello nell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, trattandosi di persone che hanno già superato una serie di valutazioni, poiché i nostri emendamenti precedenti non sono stati approvati, quindi bisogna ritenere che i criteri di promozione rimangano quelli che sono indicati dalla legge, per queste ragioni proponiamo che le parole: «previo concorso» vengano sostituite dall'espressione: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

Insomma, la nostra preoccupazione è di ridurre – come è già stato detto in varie occasioni – il numero dei concorsi per i quali bisogna passare e di garantire il maggior spazio possibile ad una responsabile valutazione delle capacità professionali, almeno per coloro che sono già passati attraverso ulteriori valutazioni (in questo caso si tratta di magistrati che hanno superato una settima valutazione di professionalità).

Questa è la ragione dell'emendamento, che si incardina in questo nostro approccio al tema della promozione e della valorizzazione delle qualità professionali del magistrato; lo proponiamo ancora una volta di fronte a quella che ci sembra una incomprensibile sordità da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.149, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, proponiamo una modifica al numero 12), lettera g), del comma 1 dell'articolo 2 perché si tratta di un'espressione involuta suscettibile di equivoci e di interpretazione errata.

La formulazione che proponiamo è la seguente: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

Siamo contrari ad una valutazione sulla base di pubblicazioni scientifiche e colgo l'occasione per porre un problema di grande rilievo. È errato richiamare tra i titoli le pubblicazioni scientifiche. Ricordo che costituisce tuttora un problema aperto quello degli incarichi extragiudiziari, osteggiati all'interno della magistratura (l'Associazione nazionale magistrati da tempo ha chiesto la radicale eliminazione dall'ordinamento della previsione degli stessi) e a cui sono contrari anche la classe politica e il mondo della cultura.

L'incarico extragiudiziario costituisce, da un lato, un serio e sperimentato pericolo per l'indipendenza dei magistrati sotto la forma del condizionamento, e, dall'altro, un'altrettanto pericolosa occasione per distogliere energie e tempo che il magistrato deve dedicare all'esercizio dell'attività e quindi alla produzione giudiziaria.

Allora, sembra a dir poco contraddittorio, oltre che pericoloso, porre alla base della carriera e quindi della valutazione titoli di carattere scientifico. La produzione scientifica significa che il magistrato deve dedicarsi alla ricerca, che avviene nelle università o negli studi superiori; da qui la necessità che egli riceva un incarico extragiudiziario. Ripeto: mi sembra contraddittorio, oltre che negativo, alimentare questo tipo di incarichi, che ingenera da tempo sospetti e contrasti, e su cui la discussione è aperta all'interno e all'esterno della magistratura.

Se è vero, amici della maggioranza, che con questo disegno di legge intendete dare al Paese un magistrato più libero, più capace, più incisivo, più in grado di produrre, cioè di dare una risposta sul piano del servizio giustizia, la via invocata dei titoli a carattere scientifico va in direzione opposta.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.152.

Intendo aggiungere a quelle, assolutamente esatte, del collega Maritati l'osservazione che spesso le pubblicazioni scientifiche consistono non soltanto in pubblicazioni astratte, ma in commenti a sentenze. Il commento alla sentenza è una manifestazione di approvazione o disapprovazione di una decisione concreta.

Ciò significa, in buona sostanza, che quel magistrato che vorreste indipendente nelle sue pronunzie, così algido, così chiuso nella sua torre eburnea da vietargli qualsiasi manifestazione di opinione o di attività politica, lo volete invece impegnato nel commento in dissenso o in assenso rispetto alle altre decisioni, con il gravissimo inconveniente di pronunciarsi su casi concreti e quindi di anticipare un giudizio e un pregiudizio rispetto a decisioni che arriveranno poi sul suo tavolo di magistrato.

Mi sembra dunque che prevedere una valutazione per titoli, che tenga conto delle pubblicazioni scientifiche e dei commenti a sentenze, sia certamente sbagliato perché non c'è nessun obbligo morale né scientifico del magistrato di pubblicarne. Fra l'altro, ciò è molto pericoloso proprio per quell'indipendenza e autonomia di giudizio che deve avere il magistrato rispetto al caso specifico e concreto che arriverà al suo giudizio, perché è molto difficile che un magistrato abbia, per così dire, l'incoerenza di pronunciarsi prima commentando una sentenza e di cambiare poi opinione nel caso concreto al suo giudizio.

Sotto questo profilo, raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.152.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.152, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.153, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.154.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fatto siamo sempre nello stesso solco, ma vale la pena di insistere non tanto perché si possa ragionevolmente sperare in una resipiscenza da parte della maggioranza, quanto perché è giusto che rimanga agli atti parlamentari la diversità di atteggiamento e di criteri di valutazione da parte di maggioranza ed opposizione su questioni così rilevanti per la funzionalità del nostro ordinamento giudiziario.

In questo caso il problema è ancora quello dell'alternativa tra i titoli e la valutazione della capacità di direzione e organizzazione dell'ufficio. In altra sede è già intervenuto su questo caso il senatore Fassone, per cui credo che ci siano capacità che prescindono da qualsiasi possibilità di valutazione attraverso titoli, ma devono essere valutate sul campo. Op-

pure, devono essere titoli strettamente legati agli studi sull'organizzazione e le discipline di organizzazione e direzione del personale e degli uffici.

In questo caso, allora, ci sentiamo vivamente di chiedere – probabilmente sarà inutile – ad una maggioranza che molte volte impropriamente ha sostenuto che bisogna introdurre capacità manageriali, di direzione aziendale, nelle organizzazioni pubbliche, fino ad identificare le organizzazioni pubbliche con un'azienda, che, piuttosto che attraverso una valutazione dei titoli, a incarichi di questa natura si acceda perché si è in grado di dimostrare sul campo e anche con titoli l'acquisizione di capacità di direzione e di organizzazione.

Su questa differenza di vedute credo che, alla fine, si misureranno gli effetti dei criteri che noi stiamo per varare con il nostro voto qui in Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.154, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'ultima parte dell'emendamento 2.155.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.155, sul quale chiedo al senatore Zanda di apporre la firma perché lo ritengo da condividere e da approvare. Infatti, nel momento in cui il concorso avviene per titoli ed è relativo al giudizio di Cassazione (questo benedetto Consiglio direttivo della Cassazione, che una successiva norma istituisce e che non si capisce bene cosa dovrebbe fare, per cui se non altro, se si occupa di ciò almeno ha questa funzione, dato che la norma che lo disciplina non spiega cosa dovrebbe fare), siccome i titoli concernono sentenze di merito (e non possono che concernere sentenze di merito), visto che il giudice chiede di entrare in Cassazione, il Consiglio direttivo della Cassazione deve per forza dare la sua valutazione di legittimità rispetto alle sentenze di merito, altrimenti c'è una contraddizione in termini, perché faremmo giudicare l'ammissione in un giudizio di legittimità rispetto a titoli di merito.

Per cortesia, un po' di estetica nelle riforme che proponete!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento 2.155, presentato dai senatori Zanda e Zancan, così formulata: «*Al comma 1, lettera h), inserire le seguenti parole: "e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,"*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.155 e gli emendamenti 2.156 e 2.157.

Metto ai voti l'emendamento 2.158, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo all'esame del terzo gruppo di emendamenti presentato all'articolo 2, dalla lettera *i*) alla lettera *q*) del comma 1, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente DINI

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, con inguaribile ingenuità, continuo a pensare che quella giuridica sia una scienza e che anche quella del governo del personale sia una scienza, sia pure non esatta.

Ho sviluppato in precedenza alcune considerazioni sul sistema di avanzamento della carriera, che a mio avviso – approvato ormai l'emendamento 2.1200 (testo 2), presentato dal Governo – ha preso un assetto che sicuramente non sarà funzionale.

L'emendamento 2.159, sul quale mi soffermo brevemente, avvalora il giudizio di totale assenza di razionalità. Vorrei che il signor Ministro mi credesse se affermo che, ferme restando le opposizioni di principio e politiche a certe opzioni e muovendomi esclusivamente nella logica del Governo, ci sono strutture tali che porteranno sicuramente a disfunzionalità di grande rilievo e danno.

Per quanto riguarda la lettera *i*) – che non sto evidentemente a ripetere – il concetto è quello della riserva dei posti, cioè mantenuto, come ha fatto il Governo, il principio che alle funzioni di secondo grado e di legittimità si accede attraverso un concorso per titoli ed esami, l'architettura della delega prevede a questo punto una ripartizione di posti con riserva.

Quindi, assumendo come caso da esaminare quello dell'accesso alle funzioni di secondo grado ovvero sia d'appello, si prevede che il 25 per cento dei posti sia riservato ai cosiddetti trasferimenti orizzontali omologhi, cioè quello di un consigliere d'appello che chieda di andare a svolgere le stesse funzioni in un'altra corte d'appello. Nel restante 75 per cento, un ulteriore quarto, cioè circa il 19 per cento del complesso, è riservato ai trasferimenti orizzontali non omologhi, cioè quelli secondo cui un sostituto procuratore generale chiede di andare a svolgere funzioni di consigliere di corte o viceversa. Il restante 54 per cento è assegnato alle cosiddette promozioni, cioè all'accesso verticale alla corte d'appello, che normalmente è il bacino che le alimenta quasi per intero.

Non chiedo di essere creduto sulla parola, ma chiedo che si effettui una verifica sugli ultimi cinque – o, meglio, dieci – anni: si constaterà,

signor Ministro, che le prime due ipotesi di trasferimento, cioè quelle orizzontali, omologhe o differenti di funzioni, sono pressoché inesistenti.

Infatti, è constatato ormai da esperienza ripetuta che non ci sono consiglieri di corte d'appello che, ad una certa età (che non sarà certamente inferiore ai quaranta anni), chiedono di trasferirsi a centinaia di chilometri per andare a svolgere la medesima funzione, cioè continuando la stessa esperienza. Ancor meno vi saranno consiglieri di corte o sostituti procuratori generali che, oltre a sobbarcarsi un concorso, andranno a svolgere funzioni diverse in un distretto lontano, perché questa è l'incompatibilità di sede che avete sancito.

Il risultato è che le prime due quote di riserva che avete previsto, cioè il 25 per cento sommato al 19 per cento, pari al 44 per cento, saranno quasi deserte.

Signor Ministro, non finisce qui l'inconveniente, perché anche le cosiddette promozioni o salite verticali, con il sistema del paniere complessivo e non dei due stadi, registreranno una grande quantità di rinunce. Nell'esempio che ho citato e che evidentemente non ha suscitato attenzione, il giudice del tribunale di Milano che chiede di andare a svolgere le funzioni di consigliere nella medesima corte rischierà di non poter essere accontentato e rinuncerà al posto. Il risultato sarà che una larghissima parte dei tre panieri che avete individuato resterà incompleta, con problemi di vera e propria desertificazione della corte d'appello.

Conosco l'obiezione che mi ha fatto il Ministro, ma, se avrà la bontà di ascoltarmi, constaterà che non è convincente. La formula che avete affacciato, ossia che i posti non coperti vanno ad accrescere quelli delle altre categorie, non risolvono infatti il problema. Se uno di questi panieri rimane largamente incompiuto e va ad accrescere la quantità dei posti disponibili nell'altro paniere a sua volta incompiuto, è inutile averne 50 in più se non ci sono domande.

Per questo motivo suggerisco, mantenendomi nella logica affacciata dal Ministro, che la riassegnazione non avvenga nei termini proposti dalla lettera i), numero 16), ma accresca le altre quote riservate sino ad esaurimento delle domande per ciascuna di esse.

L'emendamento 2.179, se non altro, permetterà la soddisfazione del bacino di alimentazione normale delle Corti di appello, ossia il bacino in salita, verticale, quello delle promozioni che rischia, attraverso la falciatura di quasi metà dei posti assegnati al nulla, di essere incapiente rispetto a quelle che saranno le uniche vere domande.

Signor Ministro, quando svolsi queste argomentazioni in Commissione, lei mi rispose che, se ci fossero stati degli errori, li avreste corretti. Evidentemente ha ritenuto che errori non siano. Non ho argomenti matematici per dimostrare il contrario, ma semplicemente una prognosi che nasce dall'esperienza. I fatti diranno chi dei due ha ragione. Se per mala sorte avessi ragione io, sarà l'amministrazione della giustizia a pagarne il prezzo.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.198 perché, unitamente all'emendamento 1.100 che ho illustrato all'inizio, individua le modalità organizzative innovative all'interno degli uffici giudiziari. Mi sembra non una alternativa, ma una maggiore specificazione rispetto all'emendamento proposto dai colleghi Ziccone e Alberti Casellati, che propone *tout court* una – a mio parere – abbastanza generica forma di decentramento amministrativo, fra l'altro – mi permetto di rilevare – incongrua nell'organizzazione del Ministero della giustizia. Quest'ultimo, infatti, non è articolato per sedi regionali, ma per distretti. Quindi, sovrapporre ad una organizzazione funzionale distrettuale una amministrativa di carattere regionale mi sembra poco sensato.

Inoltre, non si tratta tanto del problema dell'efficacia ed efficienza dell'azione pratica del Ministero della giustizia, nella pur possibile eventuale organizzazione della macchina burocratica del Ministero e delle sue articolazioni periferiche.

La problematica vera è quella di dotare, secondo criteri di efficacia, ciascun singolo ufficio di una unità di *management*, capace di organizzare il lavoro pratico in modo indipendente ed autonomo rispetto ai magistrati. Di qui abbiamo ipotizzato la figura del direttore amministrativo vero e proprio dell'ufficio, il quale, fatta salva la titolarità dell'ufficio giudiziario del magistrato nominato suo titolare, è invece competente ad adottare tutti gli atti della gestione.

Inoltre, va tenuto conto del fatto che si inquadra in una ulteriore fase di passaggio, quella della previsione del direttore generale nelle sedi dei capoluoghi di regione. Si tratta di misure concrete di articolazione della cosiddetta macchina giudiziaria sul territorio, direttamente e strettamente funzionali a garantire un'attività amministrativa ed una organizzazione efficace.

Raccomando, pertanto, all'Aula l'approvazione di questo emendamento.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.506, esso è destinato ad attribuire un ruolo e una funzione, o meglio ancora a dare un concreto sbocco pratico alla presenza istituzionale del Consiglio giudiziario, che non solo viene mantenuta ferma nel disegno di legge, ma viene addirittura sostanzialmente ridisegnata e in qualche misura meglio definita.

Se non si introducesse questa ulteriore previsione, la figura istituzionale del Consiglio giudiziario non avrebbe un concreto sbocco operativo perché mancherebbe l'occasione nella quale sarebbe chiamato ad esprimere il suo parere, a dare cioè un fine concreto ad un'attività che resterebbe puramente teorica.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.507, esso parte dalla considerazione che le funzioni requirenti e giudicanti di legittimità sono considerate nel testo in esame in modo sostanzialmente unitario. Basta guardare, ad esempio, il precedente numero 13 della lettera *i*), che prevede un concorso unico per accedere indistintamente alle une e alle altre provenendo dalle

funzioni di primo e secondo grado, mentre i precedenti numeri 8 e 10 prevedono concorsi separati per accedere alle funzioni di secondo grado re-quirenti o giudicanti e, correlativamente, i numeri 11 e 12 prevedono due distinte commissioni per i concorsi relativi ai numeri 8 e 10.

Appare allora evidente che è opportuno prevedere la necessità del concorso per il passaggio dalle funzioni re-quirenti di legittimità alle giu-dicanti e viceversa, ma se lo facessimo si potrebbe parlare di una previ-sione eccessiva. Si suggerisce quindi, con questo emendamento, una pro-cedura più snella, fondata sulla valutazione del Consiglio superiore della magistratura, da effettuarsi – questo è il punto di novità – sulla base del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di nuova istituzione nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.508, la proposta riprende, spe-cificandolo ulteriormente, un modello già previsto dalla normativa vigente. Si tratta, in particolare, del disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, che disciplina le modalità per la conferma dell'incarico dei giudici di pace, richiedendo l'esame a campione dei provvedimenti e la quantificazione statistica del lavoro svolto.

Quanto all'emendamento 2.509, va detto che il testo licenziato dalla Commissione prevede un concorso e una commissione *ad hoc* per il con-ferimento degli incarichi direttivi e invece una valutazione dei titoli da parte della medesima commissione, seguita da una valutazione del CSM per il conferimento degli incarichi semidirettivi. L'emendamento intende creare un meccanismo che ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi consenta, in via aggiuntiva, di tenere comunque conto an-che della precedente esperienza del magistrato.

L'emendamento 2.510 si illustra da sé. In relazione all'emendamento 2.512, stavo predisponendo una riformulazione. In particolare, il testo del-l'emendamento 2.512, nella parte finale, in riferimento al distretto per il trasferimento, così recita: «escluso quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;».

La riformulazione, che sto per presentare agli Uffici in forma scritta, mira a predisporre un testo che possa evitare che vengano sporte denunce strumentali o vengano comunque avviate indagini strumentali tese ad evi-tare nella previsione di questa esclusione che un magistrato possa ambire ad essere insediato in quel distretto di corte d'appello.

Faccio un esempio: visto che è competente, ex articolo 11, per i ma-gistrati operanti in Napoli, la città di Roma, basterebbe avviare un proce-dimento penale o che fosse comunque strumentale – bisogna pensare an-che alla patologia del funzionamento delle istituzioni – per fare in modo che il magistrato aspirante al trasferimento non potesse chiedere di essere trasferito in quel distretto.

Con la riformulazione, nell'ipotesi in cui il magistrato chieda di es-sere trasferito in quel distretto di corte d'appello, l'eventuale procedimento penale pendente, avviato nel distretto competente *ex* articolo 11, verrebbe

spostato ad altro distretto territorialmente competente o, meglio ancora, al distretto competente su quello che sarebbe già individuabile *ex* articolo 11.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, le gravissime disfunzioni dell'articolo che stiamo esaminando, in particolare della lettera *i*) del comma 1, sono state evidenziate in modo chiaro, come di consueto, dal collega Fassone.

Desidero soffermarmi sull'emendamento 2.163, con il quale intendiamo sostituire la parola «cinque» con la parola «tre». Non si tratta di due parole o di due numeri, bensì di una questione ben più importante.

Ancora una volta, dalla strutturazione dell'articolo 2 emerge una strategia, una politica della maggioranza, che è diretta a scoraggiare il passaggio di funzioni dei magistrati. È un errore di fondo, come abbiamo evidenziato più volte. In questo caso la tendenza stride ancor più: per quale ragione un magistrato che esercita funzioni requirenti deve attendere ben cinque anni prima di poter partecipare ad un concorso, per titoli, esami scritti e orali, al fine di passare alla funzione giudicante?

Ancora una volta si assume una posizione preconcepita; non si tratta, infatti, di consentire ad un magistrato di partecipare ad un concorso per salire di grado, nel qual caso si potrebbe comprendere la necessità di una permanenza di cinque anni o anche più, per acquisire una maggiore esperienza e una maggiore qualificazione; in questo caso si tratta di un passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante.

Richiamo sinteticamente considerazioni già espresse: questi passaggi, lungi dall'essere negativi e dal dover essere quindi osteggiati, dovrebbero essere favoriti perché attraverso l'interscambio si diffonde e si approfondisce la cultura della giurisdizione.

In questo caso non esiste alcuna ragione per imporre al magistrato di permanere per cinque anni nello svolgimento delle funzioni requirenti prima di partecipare ad un concorso, per titoli ed esami scritti e orali, anziché consentirgli in qualsiasi momento di parteciparvi. Non vi è una ragione che giustifichi una permanenza così prolungata; la strutturazione dei numeri 2) e 4) della lettera *i*) è espressione di una cultura ostile al passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante.

MUGNAI (*AN*). Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2.109a (testo corretto) e 2.181a.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1003 è di notevole importanza in quanto sopprime la fattispecie degli incarichi semidirettivi.

Ciò semplifica in maniera sostanziale il quadro. È una proposta da apprezzare in un'ottica di apertura verso le osservazioni, che in questo caso abbiamo ritenuto fondate, venute da alcuni esponenti dell'opposizione e da parte della magistratura.

Credo che anche questo sia una prova di come il Governo abbia voluto affrontare in maniera assolutamente aperta questo provvedimento. Mi

dispiace che l'opposizione continui a dichiarare che il Governo è sordo alle istanze portate all'attenzione dell'Aula. Questo caso dimostra esattamente il contrario.

MONCADA (*UDC*). Signor Presidente, visto quanto affermato dal Governo, ritiro l'emendamento 2.182, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.159, 2.160, 2.162, 2.163, 2.165, 2.166, 2.167, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.600, 2.174, 2.176, 2.178 e 2.179. Su quest'ultimo il parere è contrario perché una formulazione di questo tipo, a mio avviso, violerebbe il principio della compartimentazione delle quote. La trasferibilità delle quote andrebbe a ledere la coerenza del sistema.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.509/1, 2.183, 2.185, 2.186 e 2.187.

Esprimo, invece, parere favorevole sugli emendamenti 2.506, 2.507, 2.508, 2.509, 2.1003 e 2.510.

Prendo atto che sull'emendamento 2.511 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Faccio tuttavia presente che questo parere contrario sembra non prendere in considerazione il fatto che l'emendamento in questione tende semplicemente a dare una configurazione espressa ad un conferimento di funzioni che già nella normale operatività dei trasferimenti tiene conto di una qualifica specifica per accedere a quel tipo di funzione. Sono quindi favorevole a questa proposta emendativa.

In relazione all'emendamento 2.512, per il quale avevo preannunciato una riformulazione, resto favorevole al testo attuale, in quanto la riformulazione non può essere operata in relazione a questa specifica ipotesi riguardante il Procuratore nazionale antimafia.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201 e 2.202.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ad esclusione dell'emendamento 2.511 sul quale il Governo si rimette all'Aula, stante il parere contrario della Commissione bilancio.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei far notare al relatore e al Governo un'anomalia in merito ai pareri che sono stati espressi.

Erano già stampati nel nostro fascicolo, a pagina 28, gli emendamenti 2.182, presentato dai senatori Moncada e Iervolino, e 2.183, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori. Successivamente è intervenuto, ancora una volta con poco rispetto del *fair play* parlamentare, l'emendamento 2.1003 del Governo, identico ai predetti emendamenti.

Ed è veramente strano che sull'emendamento 2.183, che non è stato ritirato a differenza dell'emendamento 2.182, e che è identico a quello del Governo, sia stato espresso, sia dal relatore che dal Governo, un parere contrario, fermo restando il parere favorevole espresso sull'emendamento 2.1003, presentato poc'anzi dal Governo, perfettamente identico – ripeto – a quello di cui è primo firmatario il senatore Fassone.

Vorrei che il relatore ci spiegasse qual è l'alchimia che giustifica questo diverso trattamento.

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io vorrei intervenire sulla questione anzidetta e non soltanto per ribadire la sorpresa con la quale ho ascoltato la circostanza che si esprima un parere favorevole su un emendamento del Governo e uno contrario su quello da noi presentato, pur essendo gli emendamenti identici.

Sottolineo poi anche un altro problema. Dal momento che l'emendamento 2.183 è stato presentato nei termini prescritti, mi domando per quale motivo questa mattina sia stato presentato dal Governo un emendamento identico al nostro e perché il relatore esprima un parere favorevole a quello del Governo e contrario al nostro.

Credo sia un'occasione per dichiarare il totale disagio mio e della intera opposizione, la quale vede che un emendamento viene copiato solo per esprimere parere favorevole all'emendamento del Governo e parere contrario al nostro.

Signor Presidente, non vi è neppure il problema di intervenire, da parte del relatore e del Governo, per superare lo sbarramento temporale, perché l'emendamento esiste già.

Che cosa si vuol dire, allora? Che su un emendamento che è profondamente giusto e sul quale si conviene, addirittura viene espresso un parere contrario, mentre viene presentato invece un emendamento nuovo del Governo per poi approvarlo. Voglio censurare questa condotta! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Quando arriveremo a quell'emendamento, prenderemo atto di ciò.

Signor Ministro, non so se lei desidera fare un commento in questo momento.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che, se fossi stato nei panni del senatore Calvi, avrei fatto esattamente la stessa dichiarazione. Tuttavia, è ovvio che nella confusione dell'Aula si è trattato di una svista: questo è evidente, senatore Calvi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, indubbiamente anche la quantità delle carte, la concitazione del momento e la presentazione dell'emendamento del Governo hanno un attimo fuorviato l'attenzione. Certamente, se il parere è favorevole per l'emendamento del Governo, non può che essere favorevole anche per l'emendamento 2.183. (*Applausi del senatore Izzo*).

Credo che il senatore Calvi potrebbe riservare il suo focoso risentimento, considerata l'evidenza della svista, ad altra circostanza.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, un collega del suo Gruppo è già intervenuto su tale questione.

AYALA (*DS-U*). Lo so, ma devo assolutamente...

PRESIDENTE. Interviene su un'altra materia? Prego, senatore Ayala.

AYALA (*DS-U*). No, signor Presidente, intervengo su tale questione, ma per prendere atto con soddisfazione di quanto ha detto il Ministro, e cioè che si è trattato di una svista, e di quanto ha detto il relatore correggendo una sua precedente valutazione.

PRESIDENTE. Va bene.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, a questo punto, però, coerenza vorrebbe che il Governo, che è arrivato dopo a presentarlo, ritirasse il suo emendamento e si votasse il 2.183, che era presente già agli atti perché presentato nei termini previsti.

Infatti, non si capisce perché il Governo «scopiazzi» un emendamento: solo perché non si debba dire che è stato approvato un emendamento dell'opposizione. È inutile, ritiratelo e non copiate più il nostro lavoro! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Senatore Ayala, quando arriveremo alla votazione dell'emendamento 2.183 e di quello presentato dal Governo...

AYALA (*DS-U*). È una «pierinata» che non vi fa onore. Gli ultimi «pierini» li ho visti a scuola, non li voglio vedere in questa sede. Qui siamo persone serie.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, credo che il senatore Ayala abbia detto ciò che doveva dire per conto dell'opposizione.

Dato l'andamento della discussione, che si è svolta con grande *fair play*, se viene mantenuto l'emendamento 2.183 dell'opposizione, il Governo ritira il suo. (*Applausi dai Gruppi LP, Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e del senatore Betta*). (*Il senatore Moncada fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Moncada? Quando arriveremo all'emendamento 2.183 discuteremo questo punto, in modo da non prolungare ora il dibattito su di esso.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, mi sembra addirittura comico che i presentatori dell'emendamento 2.182, i senatori Moncada e Iervolino, che per cortesia verso il Governo lo avevano ritirato, si vedano ora costretti a votare un emendamento dell'opposizione, perché il Governo, per cortesia, ritira il suo. È semplicemente grottesco. (*Proteste dal Gruppo DS-U*).

MARITATI (*DS-U*). Come è grottesco?

D'ONOFRIO (*UDC*). Pertanto, faccio mio l'emendamento 2.182, affinché venga votato. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

CALDEROLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per far mio l'emendamento 2.1003.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.159.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con riferimento alla precisazione del vice presidente Calderoli, che nella specie parlava in qualità di senatore, vorrei dire che essa è intempestiva tant'è vero che c'era stato già da parte del Governo il ritiro dell'emendamento e correttamente... (*Commenti dai Gruppi FI e UDC*)... da parte del presidente del Gruppo UDC c'era stata una protesta formale, segno evidente che il ritiro da parte del ministro Castelli era già operante, se è vero come è vero che aveva determinato – dal mio punto di vista – le legittime recriminazioni da parte del presidente D'Onofrio. Quindi, su questo vorrei vi fosse chiarezza perché sarebbe antipatico vedere che l'Aula, nella persona di singoli senatori, interviene per far proprio un emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.159, con il quale si propone la soppressione della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2, dichiaro il mio voto favorevole e ne chiedo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.159, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.160.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, quest'emendamento è sulla falsariga di quello precedente, sia pure in una formulazione più contenuta, rifiutando il sistema estremamente complicato per quote, riserve e concorsi che viene previsto per la copertura dei posti vacanti nelle diverse funzioni giudiziarie.

Esso introduce altresì criteri che appaiono più semplici, probabilmente meno esclusivi e più capaci di valorizzare il meglio dell'offerta di professionalità interna alla magistratura per quei posti, proprio evitando che vi siano delle riserve assegnate a un tipo o ad un altro tipo di categoria.

Si tratta di criteri di natura generale che, secondo norme e principi di trasparenza, sono quelli delle attitudini, della cultura, della laboriosità, dei precedenti e dell'anzianità, non casualmente indicata come ultimo requisito.

Si parte, dunque, dalle attitudini, si prendono in considerazione altri criteri che abbiamo più volte indicato in sostituzione dei titoli o delle prove di esame. Ci sembra che la lettera *i*) del comma 1 sia una di quelle più pesantemente burocratiche contenute nel disegno di legge.

Colgo l'occasione anche per rendere omaggio – credo sia doveroso – alla disponibilità che il ministro Castelli ha mostrato oggi in un paio di occasioni, visto che lamentava l'accusa di sordità riferita ad un'altra batteria di emendamenti a nostro avviso molto importanti. Gli rendiamo anche merito per il fatto che, diversamente da altri Ministri, in occasione di riforme decisive, è qui presente ad affrontare – non parlando molto per la verità – la discussione che lo coinvolge e ad ascoltare. Credo che questo in una discussione così fitta come quella di oggi sia un riconoscimento anche formale che è giusto fare.

Ripeto, però, che in questo caso il nostro emendamento riguarda una parte del testo in esame che sembra scritta da una mente non particolarmente brillante e non particolarmente votata all'individuazione di criteri di utilità. Anzi, mi sembra che l'indicazione di tutte queste riserve, di tutte queste percentuali, di queste quote che vengono previste per coprire i posti vacanti rispecchi una mentalità che è il contrario di quella che il Ministro dichiara di voler introdurre nel nostro ordinamento giudiziario. Una volta gli scappò detto in Commissione: questa legge l'ha scritta un magistrato di Cassazione.

Ebbene, dev'essere un magistrato di Cassazione poco incline a garantire alla propria amministrazione, e all'ordinamento giudiziario nel suo complesso, scioltezza di funzionamento e criteri utili e condivisibili da una cittadinanza intelligente.

Sono sicuro che qualsiasi cittadino, leggendo questi criteri e queste percentuali si metterebbe le mani nei capelli.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.160, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.506.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, vorrei procedere a una molto limitata riformulazione di questo emendamento. Laddove esso recita «su parere motivato del Consiglio giudiziario» vorrei sostituire le parole «su parere motivato» con le altre «acquisito il parere motivato».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 2.506, testé operata dal relatore.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.506 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei avanzare la seguente richiesta sull'ordine dei lavori: il Gruppo dei DS-U ed altri ancora questa sera hanno una riunione che per un verso è politica, ma anche conviviale in prossimità delle feste natalizie. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Signor Presidente, noi abbiamo questa riunione alle ore 21. Quello che le sto chiedendo – e mi auguro che i colleghi siano d'accordo e non abbiano interrotto per fare ironia su quello che sto chiedendo – è di anticipare, se possibile, di quel che sarà necessario la chiusura di questa seduta per consentirci di essere alle ore 21 nel luogo della riunione, che è fuori dai palazzi del Senato.

Valuti quindi la Presidenza se si può anticipare la chiusura di questa seduta quanto meno di trenta minuti.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, il calendario con questo orario è stato approvato ieri dalla Conferenza dei Capigruppo all'unanimità. Quindi, dovrei chiedere al Presidente del Senato se eventualmente accetta questa sua richiesta, altrimenti credo che dovremo concludere alle ore 21, così come previsto dalla Conferenza dei Capigruppo. (*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, vorrei dire che, come Gruppo Forza Italia, non abbiamo nulla in contrario ad accedere alla richiesta del senatore Calvi se c'è accordo generale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, dal momento che non vi sono obiezioni, la Presidenza accoglie la sua richiesta di anticipare la chiusura dei lavori alle ore 20,30. (*Generali applausi*). Mi pare che il senatore Calvi abbia riportato una grande vittoria.

Cerchiamo ora di procedere rapidamente con i nostri lavori.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Proprio per accelerare i tempi, signor Presidente, le chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, in modo che tutti i colleghi tornino al posto e si possa procedere celermente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.162, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.163.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei riprovare perché poc'anzi c'è stato un momento di distrazione. Chiediamo, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.163, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.165.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.165, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.166, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.167.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.167, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso il successivo emendamento 2.169.

Metto ai voti l'emendamento 2.170, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.171.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, scelgo di intervenire su questo emendamento tra i tanti presentati aventi lo stesso orientamento. Si tenta di combattere il sistema delle quote e delle riserve disposte dal provvedimento per ricoprire i posti che devono essere assegnati.

Come in altri emendamenti sui quali per brevità non sono intervenuto, anche in questo caso si tratta di rimuovere una delle percentuali fissate e di aprire a tutti coloro che abbiano i requisiti utili per l'amministrazione giudiziaria a ricoprire i posti previsti, secondo i criteri che poc'anzi ho già cercato di illustrare.

Quindi, non interverrò sugli emendamenti successivi, che sono distribuiti in diversi passaggi della struttura della legge, i quali ribadiscono questo stesso principio.

La nostra posizione è di rifiuto della compartimentazione dell'amministrazione giudiziaria e del principio delle percentuali dei posti.

Non ho altro da aggiungere, se non ribadire il nostro parere negativo all'impostazione delineata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.171, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.172.

Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.174.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.174, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.176. Metto ai voti l'emendamento 2.507, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.178, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

L'emendamento 2.179 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.507.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.508.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto contraria all'emendamento 2.508 per la straordinaria importanza che potrebbe acquistare.

Poiché il meccanismo di progressione in carriera ormai si riferisce esclusivamente ai titoli – come ci ha spiegato oggi il Ministro – e non più agli esami, definire quali sono i titoli stessi diventa di rilevante importanza.

Leggendo l'emendamento in questione, intanto si constata che si dovrà tenere conto in prevalenza dell'attività prestata dal magistrato. E' chiaro che il termine attività è estremamente generico e si presta ad una

pluralità di interpretazioni. L'attività del magistrato, infatti, prevede una serie di atti (l'istruttoria, gli interrogatori), di provvedimenti (le sentenze e le ordinanze), e quant'altro, per cui riesce difficile capire come essa possa essere posta quale parametro di un giudizio e formare la sostanza del titolo stesso.

Se poi andiamo a vedere come la norma esemplifica (non in via tassativa, ma meramente semplificativa cosicché rimane valida la critica ad un parametro assolutamente generico rispetto all'attività) rileviamo che essa parla di esame a campione dei provvedimenti adottati e delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto.

Per espungere il concetto di una qualsivoglia valutazione dell'attività ricavata attraverso la statistica, mi fa piacere ricordare che il senatore Fassone, allorquando svolgeva l'attività di magistrato (e credo che nessuno possa dubitare della serietà e dell'impegno con i quali egli svolgeva tale funzione, vista la serietà e l'impegno con cui svolge l'attività di senatore della Repubblica), depositò una sola sentenza in tre anni. Si trattava del famoso procedimento Cartagine nei confronti di 250 uomini «d'onore» che si concluse, dopo tre anni di duro lavoro, con una sentenza dall'esito ovvio, vista la natura delle imputazioni, e quindi costellata da ergastoli.

Il senatore Fassone in base a questa statistica, avendo depositato una sola sentenza in tre anni sarebbe stato bocciato a qualsiasi concorso per titoli, essendo il risultato del tutto insufficiente.

Poiché il magistrato non svolge un'attività di vendita ortofrutticola dove si possono contare i prodotti venduti, ma svolge un'attività intellettuale dove conta l'impegno e l'intelligenza con cui si risolvono processi delicatissimi e gravissimi, che assorbono anni di lavoro, il riferimento al rilievo statistico è del tutto fuori posto.

Dopo questa perla del rilievo statistico, inaccettabile nella valutazione della carriera di magistrato, la bontà del nostro proponente legislatore ci parla anche delle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico. È molto sintomatico il modo pudibondo con il quale si parla delle pubblicazioni scientifiche. Il legislatore dice in buona sostanza ai magistrati di fare delle pubblicazioni, ma se non le fanno pazienza.

Intanto io tengo conto di chi sprecherà il suo tempo a scrivere libri, libretti e opuscoli di pubblicazioni scientifiche, andando a convegni, tavole rotonde, quadrate (dove peraltro i relatori sono pagati e questo è un altro problema che dovremo affrontare), dimenticando i doveri d'ufficio, dimenticando quel lavoro quotidiano di risposta alla domanda di giustizia dei cittadini che dovrebbe essere l'unico parametro per valutare la carriera dei magistrati. Fa invece aggio scrivere 600 pagine su un astruso reato commesso dai marittimi in navigazione nelle acque territoriali straniere (abbiamo visto anche pubblicazioni di questo tipo da parte di esimi magistrati).

Scusate, colleghi, nessuno di voi ha mai fatto il commissario di esame? Quando vengono prodotti i titoli nelle pubblicazioni vediamo cose davvero risibili: abbiamo esperienza di tutto questo. Allora perché non cerchiamo di dare una valutazione su come il magistrato agisce, su

come si confronta con il lavoro che deve svolgere, su come si comporta nei confronti dei cittadini, sull'educazione, sulla puntualità nell'orario di ufficio. Eliminiamo questi vetusti criteri utilizzati negli anni Sessanta, che vigevano quando io ho iniziato la professione di avvocato e che ora mi vedo costretto a ridiscutere alle soglie del 2004 nel Senato della Repubblica.

Vi prego di meditare su questa valutazione dei titoli che rappresenta un incredibile passo indietro, che fa tornare ad una magistratura assai poco preoccupata delle esigenze dei cittadini e molto preoccupata di fare carriera sulla testa dei problemi dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Cavallaro*).

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, apprezzo lo sforzo che sicuramente il relatore ha fatto per concepire l'emendamento 2.508 e ne posso intuire anche le finalità. Purtroppo, non lo posso affatto condividere; devo rilevare tra l'altro che questo emendamento ha una caratteristica peculiare e significativa. Anch'esso, come tutta l'impostazione di questo disegno di legge costituisce un reperto dell'archeologia giudiziaria italiana.

Ho detto in precedenti occasioni, e lo ripeto questa sera ai colleghi, che nella scelta di impostazione del Governo e della maggioranza – non mi riferisco all'emendamento specifico, bensì all'intero disegno di legge – non ci si è limitati a fermare le lancette dell'orologio, ma le si è riportate indietro di decenni. Tanti faticosi, e spesso contraddittori, progressi per una modernizzazione della struttura nel suo complesso vengono totalmente cancellati, e non è questo l'unico effetto negativissimo del disegno di legge. L'emendamento si inserisce coerentemente in questo quadro, ma presenta accenni difficilmente comprensibili.

Mi rendo conto che la maggioranza dei colleghi ha poca dimestichezza con la quotidianità della vita giudiziaria, anche se c'è dimestichezza e dimestichezza, mi suggerisce giustamente il collega Novi.

Occorre rilevare telegraficamente che l'emendamento si riferisce anche ai magistrati requirenti, non soltanto a quelli giudicanti. Mi chiedo quale sia la mole dei provvedimenti depositati in cancelleria da chi ha fatto il pubblico ministero; qualcuno mi sovenga. Questa potrebbe essere quasi una battuta, l'aspetto più incredibile è il ripristino del rilevamento statistico. Il collega Zancan ha ricordato un precedente che riguarda personalmente il collega Fassone.

Anch'io sono portatore – sano, s'intende – di un precedente che deve far riflettere i colleghi della maggioranza. Ho istruito un processo in qualità di pubblico ministero e, come tale, avrei avuto difficoltà a rientrare negli altri criteri di riferimento perché non depositavo provvedimenti in cancelleria con la frequenza di un giudice. Il processo è durato due anni: avevo di fronte 475 imputati, cui venivano contestati oltre 2000

capi di imputazione, ma il dato statistico di due anni di lavoro, svolto con dignità e impegno – non auguro a nessuno di vivere un’esperienza del genere – mi assegnava una sola unità. Pur avendo vissuto per due anni in un’aula *bunker*, giorno e notte, e avendo affrontato una requisitoria durata otto udienze e quasi 50 ore, il mio dato statistico era pari a uno.

Credo che il relatore sia stato mosso da un’apprezzabile sforzo di individuare criteri di riferimento, e forse anche di dare trasparenza alle scelte, ma non è questa la strada. Pur apprezzando lo sforzo del relatore annuncio un voto rispettoso ma fermamente contrario. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che i colleghi finora intervenuti, i senatori Zancan e Ayala, abbiano infierito troppo sul collega Bobbio, il quale non poteva che mettere nel suo paniere questi indicatori.

Come si fa a valutare se un magistrato lavora? Si tiene conto anche del numero di sentenze; si ricerca, nell’arco di tempo indagato, qualche indice approssimativo e grezzo della sua produttività. Come si fa a verificare se è preparato? Si indaga se esiste qualche pubblicazione scientifica alla quale abbia contribuito, qualche convegno a cui abbia partecipato, qualche relazione con dignità scientifica e spessore culturale che abbia svolto. Come si fa a verificare se è scrupoloso? Si assumono dei provvedimenti a campione, come afferma il collega Bobbio.

Credo che quest’ultimo, in realtà, non abbia i torti che gli sono stati rimproverati e che, piuttosto, abbia cercato di individuare degli indicatori che il buon senso induce a ricercare: la quantità di lavoro, la qualità scientifico-professionale e la capacità di affrontare i problemi che un magistrato normalmente è tenuto ad affrontare, considerando anche un arco di tempo sufficientemente ampio.

Ritengo, dunque, che la colpa non sia del collega Bobbio che è andato a ricercare gli indicatori che rendono attendibile il giudizio sui titoli. Il male sta alla radice, vale a dire nella scelta dei titoli come criterio base, insieme – in altri casi – agli esami, per valutare le capacità del magistrato che deve essere giudicato. È il concetto stesso dei titoli che diventa una trappola per chi deve andare ad indagare.

Credo che per una sorta di modestia e di pudore il collega Ayala si sia limitato a ricordare che in due anni produsse una sola requisitoria. Cari colleghi, nel valutare la capacità di un magistrato bisogna considerare anche il coraggio. E questo chi lo valuta?

Bisogna considerare la capacità di sfidare l’ostilità ambientale e quell’unica requisitoria cui ha fatto riferimento il senatore Ayala si tenne in una condizione di assedio del Palazzo di giustizia di Palermo. Ora, quale

è l'indicatore in grado di valutare il coraggio? Non esiste. Il coraggio significa essere profondamente leali alle istituzioni; significa saper spingere la propria lealtà fino al momento in cui ci si deve interrogare sulle conseguenze per sé della propria azione.

Ed allora arrivo a sostenere che il collega Bobbio non va criticato in modo aspro o demonizzato (per usare un linguaggio oggi molto in voga) per aver fornito questo indicatore. Penso che se avessi scelto la strada dei titoli avrei fatto la stessa cosa. Il guaio è che tutto il provvedimento è incentrato sulla valutazione di titoli formali e quantificabili, sugli esami, quindi su degli accertamenti e non su quei procedimenti di valutazione qualitativa che le organizzazioni progressivamente in questi decenni hanno messo a punto per definire i criteri più utili per promuovere o per bocciare coloro che devono assumere al loro interno funzioni di responsabilità.

Ho voluto dire questo per onestà perché effettivamente anch'io, se avessi intrapreso la strada dei titoli, probabilmente mi sarei regolato come il collega Bobbio. È la strada dei titoli ad essere sbagliata. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U*).

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale, contrariamente a quanto affermato dai senatori Zancan, Ayala e Dalla Chiesa, voterà convintamente a favore dell'emendamento proposto dal relatore, non già per un'avversione di carattere politico, ma per profondo convincimento.

Riteniamo, infatti, che i criteri individuati dal relatore e inseriti nell'emendamento siano gli unici possibili. È facile affermare che è ormai superato ed anacronistico il riferimento ai titoli. È anche vero che, al fine di individuare dei criteri oggettivi seri, occorre far riferimento ad elementi che siano il meno possibile opinabili. Se, viceversa, facciamo riferimento a criteri che possono essere e sono oggettivamente opinabili il discorso diventa davvero poco serio, cioè una farsa (mi sia consentita l'espressione); non già una valutazione obiettiva che tenga conto delle effettive capacità professionali dell'individuo, ma soltanto una valutazione discrezionale.

E non è assolutamente vero che nell'emendamento sia stato fatto riferimento soltanto ed esclusivamente ai titoli. Devo dissentire apertamente con quanto diceva il senatore Ayala perché se si legge con attenzione l'emendamento ci si rende conto che il riferimento è in via prevalente all'attività svolta dal magistrato e non già soltanto ed esclusivamente ai provvedimenti emessi, alle ordinanze, alle sentenze.

AYALA (DS-U). Lei non ha ascoltato con attenzione il mio intervento. Io ho detto una cosa completamente diversa; di quanto lei mi attribuisce non ho assolutamente parlato.

SEMERARO (AN). Nell'emendamento si legge: «prevedere che nell'individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga conto prevalentemente dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a campione dei provvedimenti dallo stesso adottati».

Quindi, non vi è un riferimento esclusivo all'esame dei provvedimenti adottati, ma al complesso della valutazione riferita all'attività del magistrato. Ciò vuol dire che potrebbe anche darsi il caso di un magistrato che in un certo numero di anni, per necessità particolari o ambientali, abbia fatto soltanto un provvedimento, ma non per questo quel magistrato deve essere valutato negativamente perché il riferimento prevalente che viene richiamato nell'emendamento è relativo all'attività complessiva del magistrato.

Pertanto, è evidente che se un magistrato è stato chiamato ad operare in una situazione ambientale di particolare ed oggettiva difficoltà, quale potrebbe essere ad esempio quella relativa al tribunale di Palermo poco anzi richiamata, non sarà necessario fare riferimento al numero dei provvedimenti emessi, ma ci si potrà soffermare in via prevalente sull'attività complessivamente svolta, che terrà naturalmente conto della complessità dell'operazione, dell'operato e della situazione di particolare difficoltà.

Da un attento esame dell'emendamento proposto, mi sembra che esso vada proprio nella direzione auspicata e voluta dal senatore Zancan e dagli altri colleghi intervenuti. Ecco perché, se lo si valuta con maggiore attenzione, ci si può render conto del fatto che i criteri individuati in tale emendamento non solo sono tutt'altro che opinabili, ma anzi sono criteri che oggettivamente consentono di valutare appieno e nella completezza l'attività svolta dal magistrato. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, anche perché già oggi la statistica è uno dei metodi di valutazione del magistrato e non mi risulta che chi abbia redatto la sentenza di un maxiprocesso, che frequentemente dura anche un anno, sia mai stato penalizzato rispetto a chi ha fatto centinaia di processi per piccoli reati. Pertanto, già questa considerazione fa venir meno i timori avanzati da tanti colleghi.

D'altra parte, la scelta del sorteggio del periodo al quale riferirsi fa venire meno l'altra obiezione che era stata sollevata su periodi in cui il magistrato si concentra e produce monumenti di sapere giuridico ed altri periodi in cui invece si lascia andare. Il sorteggio all'ultimo momento da parte della Commissione deve indurre comunque ad un *trend* costante nell'attenzione al provvedimento.

Io non guardo all'ambiente. Quando un magistrato entra in magistratura ha l'obbligo e il dovere del coraggio. Chi non riesce ad esercitare questo dovere ed obbligo deve essere buttato fuori dalla magistratura. A mio parere, l'ambiente non può e non deve influire perché quel dovere e quell'obbligo vanno comunque esercitati fino in fondo e in qualsiasi condizione ambientale.

Rimango molto meravigliato delle considerazioni espresse dal senatore Zancan perché la partecipazione del magistrato attraverso le pubblicazioni scientifiche al dibattito dottrinario e giurisprudenziale può solo far accrescere e rendere più interessante questo dibattito per arrivare a una giurisprudenza che si evolva di pari passo con l'evoluzione della società e per la partecipazione di una parte particolarmente importante, qual è la magistratura, all'evoluzione del diritto.

È evidente che non sono solo le pubblicazioni scientifiche a rappresentare titolo, ma se nei momenti di tempo libero il magistrato si dedica ad una pubblicazione scientifica o alla partecipazione ad un dibattito, credo che ciò non tolga nulla all'attività di risposta alle esigenze di giustizia dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.508, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.509/1.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, questo è un subemendamento, presentato da me e dai colleghi Ayala, Fassone, Brutti Massimo e Calvi, all'emendamento 2.509 del relatore, esattamente al comma 1, lettera l), numero 2). Noi, dopo un attento esame, *melius re perpensa*, decidiamo di ritirare tale subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.509, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.109a (testo corretto) e 2.181a sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.182, identico agli emendamenti 2.183 e 2.1003.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire, anche in vista di questa votazione congiunta, che ovviamente il parere favorevole si estende a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.182, presentato dai senatori Moncada e Iervolino, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore D'Onofrio, identico agli emendamenti 2.183, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 2.1003, presentato dal Governo, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Calderoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.185, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.186, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo all'emendamento 2.187, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato con il collega Cavallaro prevede che venga allargato il numero dei professori universitari che compongono la commissione prevista al numero 6).

Questo per una ragione che credo sia intuibile dai colleghi: nel momento in cui si introduce in linea generale un criterio di valutazione che viene fondato anche sull'esame dei titoli e, come ricordato in precedenza, anche dei titoli scientifici, credo sia ampiamente auspicabile una maggiore presenza della componente che tendenzialmente ha maggiore titolarità ad esprimere questo tipo di giudizi, cioè dei rappresentanti del mondo dell'accademia e della ricerca.

Si tratta, quindi, di allargare da tre a cinque il numero dei professori universitari che fanno parte di questa commissione, di rafforzare questa componente, che rimane comunque minoritaria rispetto a quella del mondo togato, ma immette, a nostro avviso, un di più di capacità di valutazione di quei titoli scientifici che sono stati più volte richiamati come non decisivi, ma comunque importanti per una considerazione generale delle qualità professionali dei magistrati in questione.

Questa è la ragione dell'emendamento 2.187, che chiedo al Presidente di mettere in votazione, chiedendo il relativo sostegno al numero prescritto di senatori per superare il parere contrario della 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.187, presentato dai senatori Dalla Chiesa e Cavallaro.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.510, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.511, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, ho il dubbio che la Commissione bilancio nell'esprimere questo pesante parere, a norma della Costituzione, abbia equivocato sulla portata intrinseca della proposta di modifica, ovvero più ragionevolmente che si sia attinto a fonti che hanno equivocato sulla portata dell'emendamento.

Devo sottolineare come proprio la norma in discussione, cioè il numero 12) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 e i numeri che seguono, ridisegna e rimodella il sistema di organizzazione della magistratura. Finora abbiamo avuto magistrati con la «qualifica di», ad esempio di consigliere di corte d'appello, di consigliere di Corte di cassazione; secondo il nuovo modello abbiamo quindi il magistrato che esercita le «funzioni di». Questo è lo scenario di fondo in cui si colloca l'emendamento.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario il procuratore nazionale antimafia è un magistrato di cassazione e dunque, a norma della legge n. 392 del 1951, al magistrato di cassazione è equiparato il procuratore generale della corte d'appello e quindi ancora per relazione il presidente dei tribunali compresi nella tabella L (per dirla in maniera semplice dei tribunali delle grandi sedi giudiziarie).

Dunque, l'emendamento serve semplicemente a trascinare il procuratore nazionale antimafia da tale qualifica, che era ed è ancora oggi identica, quindi senza il minimo nuovo fabbisogno finanziario, verso la funzione così come rimodellata nel sistema. Stesso identico discorso vale per i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia in relazione al numero 4) della lettera g).

Quindi, signor Presidente, le chiedo che la Commissione bilancio riconsideri la questione e muti il proprio parere sull'emendamento oppure, in via subordinata, visto che parliamo di ordinamento giudiziario, che venga accantonato questo emendamento in modo che la Commissione bilancio, se lo ritiene, possa assumere nuove e più compiute informazioni, perché il non approvare l'emendamento genererebbe uno scollamento tra il sistema della Direzione nazionale antimafia e tutto il resto; quindi sarebbe proprio un lavoro non buono.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, alle considerazioni svolte dal collega Caruso aggiungo che nel testo sull'ordinamento giudiziario che viene presentato all'Aula nell'elenco delle funzioni requirenti non è inserita la funzione della Procura nazionale antimafia, anch'essa da considerare funzione requirente, non foss'altro in virtù del potere di avocazione che compete alla Procura nazionale antimafia.

L'istituto della Procura nazionale antimafia è disciplinato da una legge diversa rispetto al testo complessivo dell'ordinamento giudiziario. Allora, da una parte, questo inserimento era indispensabile anche per ricomprendere i magistrati sostituti della Procura nazionale antimafia e il

Procuratore nel novero dell'attività requirente, dall'altra non vi è alcun aggravio di spesa perché già oggi il Procuratore nazionale antimafia deve avere almeno la qualifica di magistrato di cassazione, esattamente come il procuratore della Repubblica di Roma o di Milano, cioè delle grandi sedi.

Si tratta, quindi, di una equiparazione e di un cambiamento rispetto a quanto operato dalla riforma, con un passaggio dalla qualifica alla funzione, per far sì che non si arrivi alla nomina a questo incarico prima di un certo momento.

Ripeto, non c'è alcun aggravio di spesa. Ecco perché chiederei l'accantonamento dell'emendamento o comunque che la Commissione bilancio riveda la sua posizione.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il nostro consenso a questo emendamento. Quello che è stato detto dal presidente Caruso e dal collega Centaro è ampiamente condiviso da noi.

Si tratta di un ufficio che ha carattere nazionale; un ufficio che per le sue funzioni è portato a coordinare anche altri magistrati e quindi magistrati di livello superiore. Però, ha spiegato bene il presidente Caruso, si tratta semplicemente di passare da quello che una volta era chiamato il grado, cioè il livello, alle funzioni dello stesso.

Quindi, noi riteniamo che questo emendamento sia fondato e preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, a svelare l'arcano.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, sono in grado di svelare l'arcano, riservandomi comunque di rivedere la questione.

Devo in primo luogo rivolgere due domande ai colleghi per poter poi eventualmente riconsiderare il parere. La prima è se l'equiparazione della funzione del magistrato addetto alla Direzione antimafia alle funzioni direttive comporti un aumento stipendiale. Innanzitutto, mi si deve chiarire questo punto.

La seconda questione che mi deve essere chiarita è la seguente: ove un magistrato non abbia il grado di cui all'articolo 2, lettera g), numero 12 (in questo caso ha funzioni requirenti direttive di secondo grado, eccetera) se surrettiziamente ricopre un altro incarico, ad esempio quello di procuratore antimafia, lo acquisisce di diritto? Anche in questo caso, purtroppo, non vi sarebbe copertura finanziaria.

Ricordo a tutti i colleghi che la nostra non è mai una questione di merito. Riteniamo spesso che si tratti di emendamenti altamente qualificati, il problema però è che hanno bisogno di una copertura. Se questa co-

pertura non esiste, sono soggetti alla procedura del parere contrario della 5^a Commissione.

Se queste due questioni verranno chiarite, allora io potrò riconsiderare il parere. Se me le chiarite *de plano* le riconsidero in Aula, altrimenti sarò costretto a riconsiderarle in Commissione.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Come ho detto, il Procuratore nazionale antimafia oggi è e non può essere altro che un magistrato di Cassazione a norma dell'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario. Essendo un magistrato di Cassazione può anche essere un procuratore generale di corte d'appello, quindi anche presidente di un grande tribunale: ciò in forza della qualificazione che vi è fra queste cariche in base alla legge n.392 del 1951.

La nostra riforma sostituisce al concetto di qualifica il concetto di funzione. Non avremo più magistrati con la qualifica di consigliere di Corte di cassazione ma avremo magistrati che svolgono le funzioni di magistrato di Corte di cassazione. Questo credo che sia chiaro.

Dunque, il Procuratore nazionale antimafia, che oggi è magistrato con qualifica di Corte di cassazione, domani dovrà essere – se verrà accolto, come spero, questo emendamento – un magistrato che esercita le funzioni di Corte di cassazione.

Identico discorso, come prima ho detto, riguarda la soglia più bassa, non me ne vogliano i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia, ma il concetto è esattamente identico.

Pertanto, devo dire che ai magistrati che svolgono funzioni direttive non è corrisposto un extracompenso, quindi questo sarebbe argomento, credo risolutivo, della questione, se la questione stessa non fosse da risolvere nei termini che prima ho detto.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Vorrei aggiungere un'ulteriore argomentazione per fugare i dubbi che ancora vedo aleggiare sul viso del Presidente della Commissione bilancio.

Come ha detto il presidente Caruso, ad un incarico direttivo non corrisponde un extracompenso. Oggi si arriva all'incarico direttivo di Procuratore nazionale antimafia avendo almeno la qualifica di magistrato di Cassazione. Domani si arriverà a questo ufficio direttivo avendo almeno la fascia di anzianità che dovrebbe corrispondere oggi alla fascia di anzianità per ottenere la qualifica di magistrato di Cassazione.

Quindi, c'è un livello che va raggiunto, dal quale si può aspirare a ricoprire questo tipo di ufficio. Non è, pertanto, un modo surrettizio in virtù del quale qualsiasi magistrato, anche meno anziano, può aspirare a quel grado e a quel tipo di funzione. Vi possono arrivare soltanto coloro che con il nuovo sistema hanno acquisito un certo numero di anni, che oggi corrisponde a quelli necessari per avere la qualifica di magistrato d'appello per il sostituto o di magistrato di cassazione per il titolare dell'ufficio.

Di conseguenza, non si tratta di un ingresso surrettizio, ma semplicemente di una equiparazione del vecchio sistema a quello attuale.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, intende replicare?

AZZOLLINI (*FI*). Ho ascoltato le osservazioni svolte. Le analisi sono state molto accurate ed io concordo con il senatore Antonino Caruso sul fatto che – come al solito – le norme si accavallano.

Chiedo, pertanto, di accantonare l'emendamento 2.511 affinché possa essere esaminato dalla Commissione bilancio domani mattina. A tal fine, convoco la Sottocommissione pareri della 5^a Commissione permanente; non vi è, infatti, alcun intendimento da parte nostra – penso di parlare a nome di tutti i commissari – di rallentare i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.511 e 2.512 sono accantonati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.188.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei svolgere solo una breve considerazione a sostegno del voto favorevole sull'emendamento 2.188. Esso riguarda una materia tutto sommato marginale rispetto ai grandi temi sinora toccati, ma non priva di significato.

La lettera *m*), nella quale si innesta l'emendamento in esame, prevede che, quando un magistrato trascorra un certo periodo di tempo fuori del ruolo organico (perché impegnato presso il Ministero di giustizia, perché eletto al Consiglio superiore della magistratura o perché eletto ad una carica politica elettiva), questo periodo di tempo gli serva ai fini dello sviluppo della sua anzianità ma non ad altri fini. Sotto questo profilo la lettera *m*) è indubbiamente condivisibile.

L'emendamento 2.188 da noi proposto si prefigge altresì di aggiungere una incompatibilità geografica, di sede, per le funzioni elettive extra-giudiziarie; pertanto, il magistrato che ha svolto una carica elettiva extra-

giudiziaria (quindi, non al Consiglio superiore, ma ad esempio al Parlamento) non solo non progredisce se non come anzianità, ma riteniamo inopportuno torni a svolgere le sue funzioni nella sede di provenienza. Per questo, l'emendamento in votazione si prefigge di introdurre anche l'incompatibilità di sede.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per rettificare il parere espresso sull'emendamento 2.188. Su tale proposta modificativa il parere è favorevole.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi aveva molto stupito il parere contrario del relatore sull'emendamento 2.191. Ora intervengo sull'emendamento 2.188 nella preoccupazione che esso renda inammissibile l'emendamento 2.191, che non è identico, ma soltanto parzialmente analogo, in quanto estende tale incompatibilità alla carica elettiva presso la Regione.

In ogni caso, sono lieto della rettifica del parere del relatore, che mi auguro venga confermata dal Governo, perché mi sembrava che l'emendamento 2.191 così come l'emendamento 2.188 non potessero che essere accolti favorevolmente dalla maggioranza.

Sotto questo profilo, sollecito il voto favorevole anche nei confronti dell'emendamento 2.191, che fissa in ambito regionale l'incompatibilità di chi, eletto ad una carica politica, deve poi tornare alle sue funzioni.

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro di pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 2.188 dopo che il relatore ha modificato il proprio parere.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Prendo atto che l'Aula vuole essere forse più rigorosa del Governo e, quindi, mi rimetto al suo parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.188, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.189, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.190, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.191.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei comprendere meglio. Poco fa, nel dare la parola al collega Zancan, lei lo ha pregato di contenere il suo intervento nel tempo di un minuto e mezzo.

Signor Presidente, in maniera consapevole e convinta, abbiamo concordato che sul provvedimento in esame il contingentamento, pur se previsto, è soltanto teorico. In sostanza, i Capigruppo avevano convenuto – perlomeno così sappiamo – che si sarebbe rivista tutta la distribuzione dei tempi nel momento in cui si fosse esaurito il tempo a disposizione, pur nella disponibilità di alcuni Gruppi, che, riconosco, ne hanno già ceduto una parte a noi, ai DS e ai Verdi.

Signor Presidente, prima di proseguire i nostri lavori, vorrei comprendere quali sono i limiti reali di tempo di cui effettivamente disponiamo. Come può rilevare, non abbiamo richiesto nessuna verifica del numero legale e ci siamo limitati ogni tanto a chiedere la votazione con il sistema elettronico e ad illustrare una serie di emendamenti che per noi sono e restano fondamentali. Le sottopongo una valutazione politica di merito tecnico da inoltrare al Presidente del Senato. Se la valutazione è diversa, è evidente che anche noi assumeremo differenti e conseguenti decisioni.

Quindi, la prego di farmi avere notizie in proposito, di modo che i colleghi sappiano fin d'ora quali sono i tempi di cui dispongono. Infine, le chiedo la votazione elettronica sull'emendamento 2.191.

PRESIDENTE. Ricordo che in Conferenza dei Capigruppo si è parlato di una forma di autocontingentamento avente carattere di indirizzo, che gli Uffici hanno poi fissato in una determinata quantificazione al fine di avere un punto di partenza.

E' ovvio che l'autocontingentamento non deve significare essere attaccati al secondo, ma neppure abusare del tempo che qualcuno della maggioranza potrebbe voler utilizzare per intervenire sul provvedimento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei capire se il relatore, come ha già fatto sull'emendamento 2.188, modifica il suo parere anche sull'emendamento 2.191, che in sostanza regola la stessa materia dell'in-

compatibilità, estendendola all'ambito regionale. Questo è molto importante agli effetti del voto.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende modificare il suo parere sull'emendamento 2.191.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il mio parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.191, presentato dalla senatrice Magistrelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.192.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.192, presentato dai senatori Dalla Chiesa e Cavallaro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.193, identico all'emendamento 2.194.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Intervengo per fare una breve dichiarazione di voto favorevole sui due emendamenti in esame.

Comprendo bene quale sarà la loro sorte e non solo perché il relatore ha già annunciato il suo parere contrario, ma anche perché in effetti il meccanismo delle commissioni è ormai convalidato dalla parte del provvedimento che l'Aula ha già approvato.

Vorrei solo far presente un particolare di non lieve importanza. La struttura che è venuta delineandosi a seguito della parte del disegno di legge approvata fino ad ora è centrata non solo sui concorsi, cosa sulla quale abbiamo ampiamente discettato, ma sulla presenza di un numero impressionante di commissioni esaminatrici.

Sapete quante persone impegneranno queste commissioni esaminatrici? Centoventuno, di cui 89 per le commissioni di nuova istituzione e 32 per la commissione che già esiste relativa al concorso per uditori e per la quale ho visto un emendamento inteso a ridurre il numero dei componenti.

Non solo, di queste 121 persone 26 saranno professori universitari di prima fascia e 18 magistrati di cassazione. Il dato significativo è che nell'articolo 12, che reca la copertura finanziaria per le spese derivanti da questa delega, nulla è detto quanto alle commissioni, il cui costo comples-

sivo non so stimare con esattezza, ma certo è nell'ordine di alcuni milioni di euro.

Posto che l'articolo 12 non prevede una copertura specifica per questo, devo desumere che la copertura sarà individuata facendo ricorso alla borsa del Ministro della giustizia, il quale ha più volte lamentato la sottrazione di fondi per destinarli ad obiettivi ben più meritevoli di questo.

La scelta politica è una scelta di grave responsabilità di questo Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.193, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.194, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.195, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.196 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento a mia firma, vorrei proporre una correzione, nel senso che là dove si legge «classe dispendiale» deve leggersi «classe stipendiale».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.197, su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2, si stabilisce una novità importante; la si può pensare come si vuole, si può essere o meno d'accordo, ma la novità è significativa.

Essa consiste nel fatto che un magistrato può svolgere il medesimo incarico per non più di dieci anni, salva la possibilità, ovviamente legata alle esigenze di servizio, di proroga per non più di due anni, che viene valutata da parte del Consiglio superiore della magistratura. La previsione è questa, si può condividere o non condividere.

L'emendamento da noi proposto, che vi suggerisco sinceramente di valutare e, se possibile, di votare, è testualmente articolato in questa maniera. Posto che l'adempimento dello stesso servizio può durare non più di dieci anni, posto che valutati i presupposti da parte del CSM si prevede una possibilità di proroga non superiore a due anni, il quesito è il seguente: se quel magistrato, decorsa anche la proroga dei due anni, è componente di un collegio di un tribunale impegnato in un importantissimo processo vicino alla conclusione, nella sciagurata ipotesi che quel magistrato non possa più far parte del collegio in oggetto perché oltre al decennio è scaduto anche il termine di proroga, il processo dovrebbe ricominciare daccapo. Ciò comporterebbe una dispersione di lavoro e di tempo che trovo assolutamente ingiustificata.

Approvando questo emendamento non si interviene sulla struttura prevista (massimo dieci anni salva una proroga di due anni), si evitano delle conseguenze negative, non auspiccate da alcuno ma che purtroppo sono possibili e che si risolverebbero in una diseconomia processuale che veramente nessuno capirebbe.

Ipotizziamo che un processo, durato magari due anni, debba interrompersi e iniziare daccapo soltanto perché è scaduta la proroga di due anni di uno dei componenti del collegio. Ciò non può avere alcuna giustificazione né può essere accettato come rischio consequenziale alla riforma. Approvando l'emendamento 2.197 ci mettiamo al riparo da questo rischio.

Mantenendo il mio rispetto, sono sorpreso anche in questo caso del parere contrario del relatore che non è stato argomentato. Aver gradito prendere atto di un parere contrario supportato da una motivazione possibilmente convincente, tale da contrapporsi in maniera netta e chiara alla motivazione in senso favorevole all'emendamento che mi sono permesso di fornire ai colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, su questo emendamento c'è un parere contrario della 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo anzitutto la votazione nominale con scrutinio simultaneo per superare il parere contrario della Commissione bilancio. Mi permetto di insistere con il relatore perché l'emendamento mi sembra obiettivamente pregno di buon senso.

So che il relatore potrà facilmente rispondere che è già prevista la proroga di due anni, oltre i dieci, all'interno della quale dovrebbe convivere ogni fisiologica esigenza processuale. Noi potremmo però trovarci nella condizione di non riuscire a contenere all'interno della proroga dei due anni quelle esigenze processuali, per cui un intervento esterno codificato vanificherebbe di fatto la possibilità di concludere il processo.

Sarebbe addirittura semplice per i difensori tentare di avvalersi di una proroga rigida per tentare di allungare i tempi al fine di non concludere il processo, che dovrebbe iniziare nuovamente. Per scongiurare tale eventualità, rinnovo l'invito al relatore di considerare l'opportunità, se non la necessità, di una clausola che consenta, di fronte a casi particolari, di concludere istruttorie processuali che sarebbero altrimenti vanificate.

Mi rivolgo sommessamente al relatore e al Ministro perché l'emendamento mi sembra – ripeto – pieno di buon senso.

PRESIDENTE. Il relatore intende pronunciarsi sulla richiesta?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, credo di dover confermare il parere contrario. Vorrei far presente che in Commissione si discusse abbastanza lungamente di questo argomento e fu proposto un testo analogo, che è stato rigettato. In una materia del genere occorre chiedersi che cosa sia la «particolare rilevanza». Si tratta di definire la particolare rilevanza a fini estremamente delicati, che comportano lo spostamento da un ufficio oltre il termine di proroga di due anni.

A chi rimettiamo l'individuazione del concetto di «particolare rilevanza»? A chiunque rinviassimo tale indicazione, fosse pure un soggetto diverso da quello che si evince dal testo in esame, compiremmo un'opera normativa assolutamente non tranquillizzante. Non si può consegnare a chi deve decidere un concetto vago come quello di «particolare rilevanza»: tutto può essere di particolare rilevanza.

Sono disponibile a considerare eventuali nuove formulazioni che superino tale concetto e tengano conto del fatto che, in una ordinata organizzazione di un ufficio, in una linea tendenziale verso il contenimento dei tempi dei processi per una durata decente, il termine di due anni deve essere osservato anche al momento dell'assegnazione per la conduzione o la partecipazione a dibattimenti destinati ad andare oltre quel termine.

Prevedere una simile clausola finale significherebbe di fatto, per la genericità del riferimento e per la natura di chiusura della clausola stessa, vanificare completamente il termine generale e il termine di proroga.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, lei, insieme al senatore Bobbio, è già intervenuto sul medesimo emendamento.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, la mia è una proposta telegrafica.

PRESIDENTE. Prego, senatore Ayala.

AYALA (*DS-U*). Comprendo la difficoltà del relatore ad accettare il testo dell'emendamento 2.197 così come formulato. Pertanto, propongo di accantonarlo per addivenire a una nuova formulazione che conservi l'esigenza che ci accomuna e, al contempo, permetta di soddisfarla attraverso un testo maggiormente condivisibile.

PRESIDENTE. Riformulando la proposta emendativa, dovete procurarvi anche la necessaria copertura finanziaria, perché vi ricordo che su questo emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Invito il relatore ad esprimersi sulla proposta di accantonamento.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, credo di aver manifestato abbastanza chiaramente le perplessità di fondo. Non sono contrario ad un accantonamento nell'ipotesi che si possa pervenire ad una formulazione che consenta di ovviare alle perplessità testé manifestate.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 2.197 è accantonato.

Passiamo all'emendamento 2.198, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come vede stiamo ricorrendo al metodo dell'autocontingentamento dei tempi che lei ha invocato. Su una serie di emendamenti che pure consideravamo importanti, infatti, non abbiamo chiesto la parola. Il 2.198, però, è un emendamento che rispecchia il tentativo, ripetutamente espletato, di introdurre nella nostra discussione, e ovviamente nel disegno di legge come dovrebbe scaturire dal dibattito parlamentare in corso, alcune innovazioni importanti sul piano organizzativo.

La nostra preoccupazione è stata quella di varare una riforma dell'ordinamento giudiziario che, oltre a parlare dello *status* dei magistrati e delle loro funzioni si riferisse anche ad un modello di organizzazione entro il quale sia più facile raggiungere buoni livelli di produttività e di efficienza.

Ciò che chiediamo con questo emendamento (come pure con quello di chiusura all'articolo 2, precisamente il 2.202, su cui interverrò successivamente) è che venga affiancato al magistrato capo dell'ufficio giudiziale

rio un direttore amministrativo dell'ufficio appartenente ai ruoli dirigenziali del personale di cancelleria o segreteria.

È importante prevedere questa figura perché essa riuscirebbe a riassumere nella sua azione di direzione e di *management* interno al sistema giudiziario orientamenti volti a massimizzare la produttività dei mezzi e delle risorse impiegati, della strumentazione e anche delle risorse finanziarie su cui l'ufficio giudiziario può contare. Questa persona non agirebbe indipendentemente dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario. Ho visto che alcuni colleghi sono intervenuti successivamente con un'altra proposta emendativa al fine di garantire il raccordo tra il magistrato capo dell'ufficio e il direttore amministrativo.

Si tratta di una preoccupazione avvertita anche da noi. È chiaro che il direttore amministrativo non può provocare un terremoto agendo discrezionalmente nell'organizzazione degli uffici. Però, la figura del direttore amministrativo riuscirebbe – a nostro avviso – ad immettere nel funzionamento quotidiano della giustizia quelle capacità di direzione, di attenzione ai problemi amministrativi e finanziari, di razionalizzazione delle risorse su cui tante volte sono intervenuti i colleghi di maggioranza e di opposizione in Commissione.

Quante volte abbiamo sentito parlare degli sprechi finanziari indotti da scelte discrezionali del singolo magistrato o di un gruppo di magistrati? Un direttore amministrativo dotato di maggior peso all'interno dell'organizzazione giudiziaria sarebbe un ottimo fattore di temperamento di questi eventuali sprechi e un ottimo interlocutore per il magistrato capo dell'ufficio, perché lo aiuterebbe a razionalizzare le risorse e a metterle più utilmente a disposizione dei programmi di azione e di intervento giudiziario elaborati nella sede competente, cioè quella del capo dell'ufficio.

Questa è l'innovazione che si cerca di introdurre e non credo che di fronte a ciò si possa dire che l'opposizione si limita ad esprimere dei no. Questa è una proposta secca, chiara, limpida di innovazione, nell'ordinamento giudiziario, del funzionamento degli uffici.

Questa è la ragione per la quale autocontingentandoci, signor Presidente, abbiamo ritenuto che su questo emendamento e sul successivo – sull'argomento torneremo anche alla Camera, perché credo sia un cavallo di battaglia per chi vuole riformare davvero l'ordinamento giudiziario – valga la pena intervenire, perché ci sembra che la maggioranza, che tante volte richiede – ripeto questo principio perché sembra quasi non passare – un'iniezione di capacità manageriali più alte nella pubblica amministrazione, di fronte ad una proposta che va esattamente in quella direzione, si ritrae quasi impaurita, non so se per timore delle reazioni della magistratura o per un altro tipo di pregiudizi, e non accetta la sfida. Questa sera vogliamo riproporla.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Volevo intervenire su questo tema perché anche se il Governo non condivide la formulazione dell'emendamento, ne condivide però la *ratio*. La questione è estremamente semplice. Non si ha paura di nulla, ma semplicemente non è stato possibile per il momento trovare la necessaria copertura finanziaria che le posso garantire, senatore Dalla Chiesa, deve essere particolarmente congrua.

Siccome credo che questo tema debba essere comunque affrontato, e il Governo si ripromette di affrontarlo – mi fa piacere che anche l'opposizione lo voglia fare – nel corso dell'esame alla Camera, quindi sarebbe un peccato che venisse bocciato un emendamento sulla cui *ratio* sono tutti d'accordo, invito il senatore Dalla Chiesa a ritirarlo con l'impegno da parte del Governo, nei limiti del possibile – che sono sostanzialmente rappresentati dal recepimento della necessaria copertura – di affrontare nuovamente la questione alla Camera. È un tema estremamente serio, meritevole di essere considerato con analoga serietà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Ministro, rilevo con soddisfazione questa disponibilità del Governo perché ritengo che questa sia una strada da seguire, una strada innovativa.

Di fronte al suo impegno ritiro l'emendamento e mi riprometto di trasformarlo in un ordine del giorno, in modo che rimanga traccia di tale impegno. Prendo atto con soddisfazione dell'orientamento del Governo.

PRESIDENTE. Questa posizione è riferibile anche all'emendamento 2.202?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). In questo caso l'orientamento è un po' più particolare, ma considerato l'atteggiamento del Governo prenderò molto poco tempo quando sarà posto in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.198 è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.199, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, a mio avviso, si tratta di un emendamento molto importante. Siamo in quella che viene definita «doppia dirigenza». Se ne discute da molto tempo e credo che sia arrivato il momento di regolare i rapporti tra il magistrato e il funzionario nell'ambito di un ufficio.

La lettera *q*), del comma 1 dell'articolo 2 affronta questo problema. Al numero 1 si legge «di attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico».

Al numero 3) si prevede invece di «assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo». È a questo punto che si inserisce il nostro emendamento perché è noto che, salvo momenti del tutto eccezionali, comunque non preponderanti, l'attività del magistrato è sempre supportata da quella degli ausiliari, dei funzionari, degli impiegati dell'organizzazione giudiziaria.

Ora, nel momento in cui si applica la doppia dirigenza, costituirebbe a mio avviso un grave errore non suggerire la previsione indicata nell'emendamento 2.201, volto ad inserire dopo le parole «risorse di personale amministrativo», le altre «in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e del programma annuale delle attività».

Senza questo accorgimento, rischiamo che si creino conflitti che possono incidere seriamente sull'ordinaria amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari, soprattutto nei grandi tribunali, nei grandi uffici giudiziari, ma non soltanto, bensì in tutti, perché vi sarà un irrigidimento delle funzioni e del ruolo del dirigente amministrativo, il quale si contrapporrà a quelle decisioni del tribunale che riterrà non di sua competenza.

È necessario che il legislatore, in questo momento cruciale, di svolta, preveda invece una norma di coordinamento, ed è questa, appunto, la norma di coordinamento: «in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e del programma annuale delle attività». Restano le due sfere di competenza, ma c'è un momento di raccordo indispensabile. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo su questo emendamento la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.202, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è in linea con quello che ho illustrato in precedenza e prevede che nei tribunali e nelle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di Regione venga istituito il direttore generale, cioè non soltanto il direttore amministrativo, ma una figura dotata di capacità e di un profilo squisitamente manageriale che collabori con il titolare dell'ufficio giudiziario nell'organizzazione generale dell'attività.

Credo che tutti i colleghi si rendano conto di come sia complessa l'attività di regolazione degli *input* e *output* del lavoro in un palazzo di giustizia, in una sede al cui interno lavorano migliaia di persone con livelli e funzioni differenti. Questo tipo di attività di regolazione non può essere gestita, a nostro avviso, da un magistrato, per quanto in una posizione apicale: è un'attività che dev'essere demandata a chi è portatore di competenze altamente specialistiche.

Chiediamo cioè che quanto è accaduto (l'ho detto in sede di discussione generale) in tutti i grandi servizi moderni avvenga anche nel settore giudiziario, cioè una duplicazione dei canali di autorità: un'autorità di tipo funzionale, che è legata all'esercizio dell'attività giudiziaria, e un'autorità di tipo burocratico, che invece sovrintende all'organizzazione delle risorse.

L'obiezione che è stata mossa prima dal collega Maritati, secondo la quale ci dev'essere una coerenza del titolare dell'attività burocratica con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio ci trova ovviamente del tutto consenzienti. È logico che vi sia una coerenza tra l'orientamento del direttore generale e quello del capo dell'ufficio e che quest'ultimo debba fissare le finalità dell'attività giudiziaria nel programma annuale delle attività.

Tuttavia, credo che questo debba avvenire in una situazione di concerto e, al tempo stesso, di divisione delle funzioni, così come avviene

– lo abbiamo imparato – nelle grandi strutture ospedaliere e nelle grandi università, dove questa duplicazione ha portato soltanto enormi vantaggi.

Allora, una volta che abbiamo spiegato qual è il gradino successivo, che però è sulla stessa linea proposta con l'emendamento precedente, possiamo – mi rivolgo qui al signor Ministro – ritirare anche quest'emendamento, che rappresenta una specificazione dell'orientamento indicato nell'emendamento precedente, impegnandoci a fare nostra la preoccupazione che è stata espressa prima dal collega Maritati in un ordine del giorno, immaginando che il Governo lo accetti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, chiedo scusa perché non ho seguito l'inizio dei lavori, quindi non so se l'emendamento della senatrice Alberti Casellati sia stato approvato o sia ancora accantonato. In ogni caso, dobbiamo tener conto anche di quell'emendamento.

È chiaro che si tratta di una questione che si tiene tutta assieme, per cui bisognerà formulare una soluzione che sia coerente anche con quanto approverà il Senato.

Ripeto, sono d'accordo sulla *ratio* della proposta, poi, però, ci sono molti problemi di carattere pratico e soprattutto finanziario da risolvere, per cui il Governo si impegna ad affrontare seriamente la materia e accoglie l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 2.198 e 2.202.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione.

Dal momento che sono stati accantonati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2, non è possibile procedere alla votazione dell'articolo stesso.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.100 può apparire alquanto stravagante, anche rispetto alla posizione del Gruppo ed in generale al clima di favore che ha incontrato l'istituzione della cosiddetta Scuola superiore della magistratura.

Dico con sincerità, a costo di rimanere isolato e pur tuttavia invitando l'Aula a riflettere, che il favore con cui questa istituzione, peraltro più volte negli anni sognata, è stata accolta non merita particolare apprezzamento; mi pare anzi uno dei temi dove maggiormente vi è uno scadimento, in qualche misura un po' compiaciuto e compiacente, verso le tensioni e le pulsioni corporative che spesso dimostra proprio la stessa magistratura.

Infatti, per quanto riguarda la Scuola, che si qualifica di formazione permanente, vi è intanto la necessità, come pure conclusivamente può ap-

parire dal testo dell'emendamento, che essa sia collegata in maniera intrinseca e inscindibile al Consiglio superiore della magistratura. La mia proposta è volta ad eliminare ogni sapore di tutela corporativa di una modalità professionale che sia in qualche misura tralaticia e che quindi cristallizzi le capacità e le volontà della magistratura stessa.

Dico questo perché, intanto il Consiglio superiore della magistratura è già un organo costituzionale, al quale fanno capo più esperienze, alla cui volontà concorrono i rappresentanti della magistratura e anche del Parlamento, quindi sostanzialmente si tratta di un organo più avanzato sotto il profilo della rappresentanza istituzionale e costituzionale della magistratura.

Per altro verso, nell'emendamento si dà un ruolo fondamentale alla cosiddetta accademia, all'università. Infatti mi sembra, anche per l'esperienza pratica di diversi anni di attività professionale forense, che difficilmente il richiamo all'insegnamento della medesima magistratura può portare a quell'esperienza di magistratura, che non definirò creativa per non spaventare il collega Luigi Bobbio, ma che comunque voglio definire sicuramente additiva rispetto ai contenuti tradizionali a cui già è arrivata la giurisprudenza. E null'altro se non l'accademia, la scienza giuridica e la dottrina possono dare questo contributo di creatività.

Aggiungo, infine, a completamento che vi è anche un problema di docimologia, di valutazione di metodiche di insegnamento. Anche qui l'esperienza insegna che mentre sono spesso abbastanza goffi, e talvolta anche consolatori di non riuscite passioni accademiche, i tentativi delle categorie professionali di farsi, non giustizia ma lezione da sé, molto più professionale è un impianto che veda concorrere l'attività dell'università, che fra l'altro spesso è fatta da persone che hanno anche un'esperienza professionale, con degli innesti qualificanti di attività professionale.

Ecco perché si propone anche che con delle convenzioni sia non soltanto il mondo dell'università ma anche quelli della professione forense e della professione del magistrato a costruire una rete, tra l'altro ancora più snella. Anziché disegnare questa burocratica Scuola, mi sembra sia molto più utile una struttura molto snella e non costosa, per dare alla magistratura questa attitudine e capacità di formazione permanente, senza però confonderla con un'ennesima struttura burocratica che, oltretutto, ne appesantirebbe l'opera.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, nel breve tempo che mi è concesso non intendo certamente illustrare la nostra opinione su un tema straordinariamente delicato quale è la Scuola superiore della magistratura.

Voglio invece esprimere alcuni concetti su quella che è stata un'aspirazione su cui hanno lavorato più generazioni, ma debbo dire anche la Commissione giustizia di questo Senato che l'anno scorso organizzò un viaggio in Francia per studiare proprio come lì si era realizzata, strutturata, governata e organizzata la Scuola della magistratura.

Noi avremmo forse dovuto immaginare la Scuola italiana come la Scuola francese, proprio perché la Francia ha una lunga tradizione di Stato

unitario e di Stato che governa in modo serio, ragionevole e razionale le proprie strutture pubbliche. La Scuola superiore del pubblico impiego, in Francia, è certamente un modello a cui tutti dovrebbero guardare. La Scuola della magistratura in Francia, è anch'essa un modello a cui dovremmo in qualche modo guardare con attenzione.

Si realizza quindi la Scuola della magistratura, sia pure chiamata in modo diverso, ma non si realizza certamente nei modi in cui noi avremmo voluto e aspirato che fosse. Però, così sarà, a meno che alcuni degli emendamenti che successivamente avremo occasione di illustrare vengano accolti.

Debbo dare atto alla nostra Commissione giustizia che forse questo è uno dei punti sui quali con una discussione approfondita e serrata siamo riusciti in qualche modo – ne voglio dare atto anche al Ministro e all'intera Commissione – a passare da una ipotesi ad un'altra avvicinandoci in qualche modo a quello che era il modello da noi prefigurato. Certamente non siamo giunti ad ottenere un risultato pienamente positivo, ma sicuramente abbiamo in qualche modo limitato quei danni e quei guasti che la prima proposta governativa aveva presentato alla nostra attenzione.

Voglio fare una sola osservazione, signor Presidente: siamo di fronte ad uno strumento di delicatezza assoluta perché stiamo parlando di una Scuola che farebbe correre il rischio di indottrinare i magistrati. Se immaginassimo una Scuola la quale avesse come sua funzione quella di insegnare l'interpretazione della legge noi compiremmo un passo a ritroso di secoli nella cultura giuridica e nella storia della civiltà giuridica del nostro Paese.

La conquista del libero convincimento del giudice e della libertà nella interpretazione delle norme fa parte di una lunga storia culturale, dalla Scuola storica del diritto ad oggi, da Savigny ad oggi, che ha visto susseguirsi una serie di elaborati culturali e dottrinari di teoria generale del diritto che hanno portato all'identificazione della libera interpretazione del magistrato come uno dei momenti più alti della nostra storia giuridica.

La Scuola della magistratura rischia invece di divenire un luogo dove il magistrato viene indottrinato, un luogo dove si insegna al magistrato come interpretare la legge. Così non deve essere; ovviamente così non sarà, ma non deve assolutamente essere.

Bisogna essere molto attenti a che la Scuola superiore della magistratura non scivoli in questa deriva proprio perché in tal modo faremmo veramente passi indietro di secoli. Dobbiamo far sì che la Scuola superiore della magistratura sia luogo di formazione e di riflessione che abbia come momento propulsore proprio l'esperienza della magistratura, naturalmente con l'aiuto della dottrina e degli avvocati; foro e professori universitari possono fornire quel contributo esegetico affinché il magistrato lavori meglio, comprenda meglio e sia aiutato poi a scegliere liberamente l'interpretazione più logica, che gli consentirà di essere un giudice equilibrato e rispettoso delle sue funzioni.

Credo, pertanto, che la Scuola superiore della magistratura così dovrà essere, ma così sarà soltanto se avremo la forza e la capacità di dare una

lettura diversa a questo istituto rispetto a quella portata alla nostra attenzione. In sostanza, quindi, ritengo che gli emendamenti al riguardo – quanto meno quelli da me ora illustrati – dovrebbero essere accolti proprio perché non si corrano questi rischi e si proceda sempre con maggiore forza alla tutela di una autonomia e di una indipendenza della magistratura che sono i capisaldi della nostra civiltà giuridica e del nostro sistema costituzionale. (*Applausi del senatore Mascioni*).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 dicembre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 dicembre 2003, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari (2644) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

– MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).

– FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).

– COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

– FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).

– CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (1019-1020-1175-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

3. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

4. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

V. Seguito della discussione delle mozioni 1-00021 e 1-00169 sulla situazione in Birmania.

VI. Seguito della discussione delle mozioni 1-00168 p.a., 1-00172 e 1-00174 della Conferenza di Cancun, con particolare riferimento all'accesso ai farmaci nel Terzo mondo.

VII. Discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 (2093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002 (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (2490) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 (2550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (2460).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (2372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

8. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

12. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

14. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 (2612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – (*Ove concluso dalla Commissione*).

15. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2613) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – (*Ove concluso dalla Commissione*).

16. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – (*Ove concluso dalla Commissione*).

17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – (*Ove concluso dalla Commissione*).

La seduta è tolta (*ore 20,33*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)

EMENDAMENTO 1.0.100 (TESTO 3)
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.0.100 (testo 3)

ALBERTI CASELLATI, ZICCONI

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall'anno 2004 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per gli oneri relativi al personale valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti;

b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che:

1) la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123-ter, comma 1, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;

d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
- 7) funzioni direttive di primo grado;
- 8) funzioni direttive di secondo grado;
- 9) funzioni giudicanti di legittimità;
- 10) funzioni requirenti di legittimità;
- 11) funzioni direttive di legittimità;
- 12) funzioni direttive superiori di legittimità;

e) prevedere:

1) che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano

essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

f):

1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1);

3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4);

6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

g) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il con-

corso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

i):

1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

15) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e viceversa;

l) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità

del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio;

2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *h*), e gli incarichi semidirettivi abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

m) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Re-

sta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *i)* e *l)* siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

o) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera *i)*, numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe stipendiale;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *i)*, numero 13), conseguono la sesta classe stipendiale;

p) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio;

q):

1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

EMENDAMENTO 2.112 E SEGUENTI

2.112

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Nel comma 1, lettera d) i numeri da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

- «1) funzione giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
- 2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
- 3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».

2.113

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis. funzioni semidirettive requirenti di primo grado»;

e dopo il numero 6 inserire il seguente:

«6-bis) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente, alla lettera g) del medesimo comma, dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) prevedere che le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»;

e dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) prevedere che le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera i).

2.114

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) funzioni semi direttive requirenti di primo grado».

2.115

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) funzioni semi direttive requirenti di secondo grado».

2.116

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

e-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

e-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla successiva lettera e-quater), possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla successiva lettera e-quater) possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

e-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio Superiore della Magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50% e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera e-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

e-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

e-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova va-

lutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, così come modificato dalla presente legge».

Conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni dell'articolo 2 che disciplinano i concorsi e le valutazioni diverse dalla valutazione di professionalità sopra descritta, nonché la lettera t).

2.117

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera e), al numero 1, sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 2 e 3.

2.118

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «previo concorso per titoli ed esami», ovunque compaiano, con le parole: «previi scrutinio e prova pratica»; e sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) le modalità dello scrutinio, stabilendo che esso si fondi principalmente su tutti gli elementi acquisiti attinenti la capacità, la laboriosità, l'equilibrio, la diligenza, la disponibilità al servizio; e le modalità della prova pratica, stabilendo che essa sia costituita dalla redazione di uno o più atti giudiziari tipici del grado o della funzione ai quali il magistrato intende accedere;».

2.119

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere, ove ricorrenti, le seguenti parole: «ed esami».

2.1002

IL GOVERNO

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle direttive, nonché le semidirettive giudicanti, previo concorso per titoli».

2.1002 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle direttive, nonché le semidirettive giudicanti, previo concorso per titoli».

Conseguentemente, alla lettera 1), al numero 1), sopprimere le parole: «e in un successivo colloquio» e al numero 2), sostituire le parole: «il conferimento degli incarichi semidirettivi sia preceduto da una valutazione» con le altre: «i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistono nella valutazione».

2.121 (testo 2)

MONCADA, IERVOLINO

Assorbito

Al comma 1, lettera e), il numero 2), è sostituito dal seguente:

«2) che le funzioni di secondo grado e di legittimità siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, quelle direttive e quelle semi direttive giudicanti previo concorso per titoli».

2.120

ZANDA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1002

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed esami».

2.122

ZANDA

Precluso dalla non approvazione degli emm. 2.119 e 2.120

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «ed esami, scritti ed orali».

2.503/1 (testo 2)

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

All'emendamento 2.503, sostituire le parole: «sui temi attinenti alle stesse» con le seguenti: «sulle questioni di diritto poste a fondamento degli stessi e sui precedenti giurisprudenziali».

2.503

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), al numero 3), dopo le parole: «criteri di valutazione» inserire le seguenti: «, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse e fatto salvo quanto diversamente previsto dalla successiva lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive;».

2.504

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) prevedere che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai

concorsi e alle valutazioni di cui ai numeri 1 e 2 dopo un maggiore numero di anni non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1 della presente lettera e dalle lettere g) ed h)».

2.123

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.124

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: «i magistrati» inserire le seguenti: «ad eccezione dei Presidenti delle Corti d'Appello» e sopprimere le seguenti: «ed esami».

2.125

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera f), numeri 1) e 4), sostituire le parole: «partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per» con la seguente: «chiedere».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 2), 3), 5) e 6) della stessa lettera.

2.126

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Id. em. 2.125

Al comma 1, lettera f), numeri 1) e 4), sostituire le parole da: «partecipare» a: «per» con la parola: «chiedere»; sopprimere i numeri 2, 3, 5, 6;».

2.127

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.505

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera f), ai numeri 2) e 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse».

2.128

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre».

2.129

MARITATI, FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.130

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «i magistrati» inserire le parole: «,eccetto i Procuratori Generali», e sopprimere le seguenti: «ed esami».

2.131

ZANDA

Respinto. Votato prima dell'em. 2.505

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

2.132

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre,».

2.133

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Le parole da: «Al comma 1» a: «circondario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera f), numeri 8), sostituire la parola: «distretto» con le seguenti: «circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado».

2.134

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire la parola: «distretto», con la seguente: «circondario».

2.135

ZANDA

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario».

2.136

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti annotazioni:

a) al n. 7), sostituire le parole da «previa valutazione» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni»;

b) al n. 8 sostituire le parole da «previa valutazione» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti in grado di appello negli ultimi sei anni»;

c) al n. 9 sostituire le parole da «previo concorso» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni»;

d) al n. 10 sostituire le parole da: «previo concorso» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»;

e) sostituire il n. 11 con il seguente:

«11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte d'appello cui possono accedere magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti in grado di appello negli ultimi otto anni»;

g) sostituire il n. 12 con il seguente:

«12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte d'appello cui possono accedere magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti in grado di appello negli ultimi otto anni».

2.137

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 7), sopprimere le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l)».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), sopprimere il numero 2.

2.138

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), al numero 7), sostituire le parole da: «previa valutazione» sino a: «non meno di tre anni» con le parole: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità».

2.139

ZANDA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.114

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis. funzioni semi direttive requirenti di primo grado siano quelle di Procuratore aggiunto negli ultimi tre anni cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;».

2.141

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 8), sopprimere le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l)».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), sopprimere il numero 2.

2.142

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, BRUTTI Massimo, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «previa valutazione» sino a: «non meno di otto anni» con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.143

ZANDA

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.115

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. funzioni semi direttive requirenti di secondo grado siano quelle di Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte d'Appello cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;».

2.144

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 9), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l);»

e correlativamente nella lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistono nella valutazione, da parte Consiglio Superiore della Magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; prevedere altresì che nella valutazione si tenga conto dei corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti,».

2.145

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera g), numeri 9), sopprimere le parole: «ed esami».

2.146

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 10), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l);»

2.147

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera g), numeri 10), sopprimere le parole: «ed esami».

2.148

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 11), sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), al numero 1, aggiungere, dopo le parole: «incarichi direttivi» le seguenti: «di primo grado».

2.149

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 11), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

2.150

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 11), sopprimere le parole: «ed esami» ed, in fine, aggiungere le seguenti: «o siano procuratori generali».

2.151

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 12), sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), al numero 1, aggiungere, dopo le parole: «incarichi direttivi» le seguenti: «di primo grado».

2.152

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 12), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

2.153

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 12), sopprimere le parole: «ed esami» ed, in fine, aggiungere le seguenti: «o siano Presidenti di Corte d'Appello».

2.154

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire nei numeri da 1) a 5), le parole: «previo concorso per titoli», con le seguenti: «previa specifica valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo ai profili della giurisdizione di legittimità».

2.155

ZANDA

Le parole da: «inserire le seguenti» a: «Cassazione,» respinte; prima parte preclusa

Al comma 1, lettera h), al numero 1), dopo le parole: «concorso per titoli» inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.156

ZANDA

Precluso

Al comma 1, lettera h), al numero 3), dopo le parole: «concorso per titoli», inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.157

ZANDA

Precluso

Al comma 1, lettera h), al numero 4), dopo le parole: «previo concorso per titoli», inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.158

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera h), al numero 5), dopo le parole: «funzioni giudicanti», inserire le seguenti: «o requirenti».

2.159

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.160DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI**Respinto**

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri da 1 a 6 con i seguenti:

«i) 1) prevedere che, annualmente, ai posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado siano assegnati, in base ai trasferimenti, i magistrati che già esercitano funzioni giudiziarie e, per i posti di risulta, ai magistrati che hanno ultimato il tirocinio;

2) prevedere che per tutti i trasferimenti e le assegnazioni siano adottati criteri di trasparenza, anche basati su punteggi, che tengano conto delle attitudini, della cultura, della laboriosità, dei precedenti e dell'anzianità;

3) prevedere che, per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, si tenga conto, oltre che dei criteri di cui al n. 2, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio».

2.506

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera i), ai numeri 1), 3), 7) e 9), dopo le parole: «previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «su parere motivato del Consiglio giudiziario».

2.506 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera i), ai numeri 1), 3), 7) e 9), dopo le parole: «previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «acquisito il parere motivato del Consiglio giudiziario».

2.162

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera i), al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed esami, scritti e orali».

2.163

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), al numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre».

2.165

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) prevedere che la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli, cui abbiano accesso previa valutazione del Consiglio giudiziario, magistrati che esercitano da almeno cinque anni le funzioni giudicanti».

2.166

MARITATI, BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), al numero 4), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre».

2.167

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera i), al numero 7), sostituire le parole: «il 25 per cento dei posti», con le seguenti: «i posti», e le parole: «venga assegnato», con le seguenti: «siano assegnati».

2.169

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 8), 8.1) e 8.2).

2.170

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 8), con il seguente: «prevedere che la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli, e che tali posti siano assegnati previa valutazione del Consiglio giudiziario».

2.171

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera i), al numero 9), sostituire le parole: «il 25 per cento dei posti», con le seguenti: «i posti», e le parole: «venga assegnato», con le seguenti: «siano assegnati».

2.172

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 10), 10.1), 10.2), 11 e 12).

2.600

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 11) e 12) con il seguente:

«11) Il Consiglio superiore della magistratura nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione speciale per le funzioni di legittimità, presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio designa come supplente».

2.174

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) prevedere che annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità siano assegnati, sulla base di una rigorosa valutazione della specifica attitudine a svolgere tali funzioni, a magistrati che abbiano esercitato con merito, per almeno cinque anni, le funzioni di secondo grado».

2.176

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 14).

2.507

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 14) con il seguente:

«14) prevedere che annualmente i restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, a domanda, vengano assegnati, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione a magistrati che esercitino, da almeno cinque anni, diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303».

Conseguentemente, al numero 16) sopprimere le parole: «che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14 e viceversa;».

2.178

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 15) e 16).

2.179

AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.507

Al comma 1, lettera i), numero 16), sostituire le parole da: «vengano riassegnati» sino alla fine, con le seguenti: «accrescano alle altre quote riservate sino ad esaurimento delle domande per ciascuna di esse».

2.508

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 16) inserire il seguente:

«16-bis) prevedere che nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga conto prevalentemente dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a campione dei provvedimenti dallo stesso adottati, nonché delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto; prevedere, in particolare, che l'esame dei titoli sia incentrato, oltre che sulle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, su tutti i provvedimenti giudiziari depositati in cancelleria dal magistrato concorrente nel corso dei quattro trimestri dei precedenti cinque anni indicati dalla commissione a seguito di sorteggio;»

2.509/1

MARITATI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI

Ritirato

All'emendamento 2.509, sopprimere le parole: «ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari» ovunque esse ricorrano.

2.509

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera l) al numero 2), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura che» inserire le altre: «, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari,» e al numero 6), dopo le parole: «comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che» inserire le altre: «, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni direttive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari».

2.109a (testo corretto)

MUGNAI

Ritirato

Alla lettera «l», sostituire i nn. 3, 4, 5, con i seguenti:

«3) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi per una durata non superiore ad anni quattro, con possibilità del rinnovo dell'incarico per ulteriori due anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la stessa Corte nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

4) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio ovvero in ipotesi di rieiezione ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) del seguente articolo, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

5) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera a), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive semidirettive senza demerito, da accertarsi solo a seguito di eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, in assenza di domande per il conferimento di altro ufficio di-

rettivo ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive né semidirettive da lui scelte (di primo, secondo grado o di legittimità), eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze e con esclusione solo dell'Ufficio di Procura Nazionale Antimafia, purché nell'ufficio in cui il magistrato chieda di andare sia stato assegnato, a seguito di concorso, anche virtuale, o anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge, almeno un altro magistrato con la stessa o con minore anzianità di servizio, anche se quest'ultimo non sia più in servizio nella sede e funzione cui chieda di essere assegnato il magistrato con incarico direttivo perdente posto;

5-bis) prevedere che, in caso di demerito, da accertare con l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare, il magistrato con incarico direttivo e semidirettivo che arrivi alla scadenza del termine sopra specificato, possa essere assegnato con concorso virtuale ai sensi di quanto sopra previsto solo ad incarichi con funzioni di primo grado;

5-ter) prevedere che ai magistrati assegnati ad un Ufficio giudiziario ai sensi della lettera c) del presente articolo non si applichi il limite minimo temporale per la permanenza in un ufficio giudiziario di cui all'articolo 194 del vecchio ordinamento giudiziario;

6) prevedere che i magistrati che, alla data in entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive e semidirettive mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine dei sei anni complessivi previsto per i nuovi incarichi direttivi e semidirettivi, prorogabile, nel caso che abbiano già raggiunto o che raggiungano tale termine entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, a semplice domanda e qualora non sussista demerito, da accertarsi solo a seguito di eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, per l'ulteriore periodo di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni e ad essi si applica la normativa di cui alle lettere b), c) e d) di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere le lettere h) ed i).

2.181a

MUGNAI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera l), sostituire i numeri 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi per una durata non superiore ad anni quattro, con possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori due anni con esclusione degli incarichi direttivi

svolti presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa Corte nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

4) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a)*, il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio ovvero in ipotesi di reiezione della stessa ai sensi di quanto previsto dalla lettera *d)* del presente articolo, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

5) prevedere che nel concorso per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi le domande degli aspiranti ad incarico direttivo e semidirettivo che siano stati già titolari di incarico direttivo e semidirettivo e che abbiano cessato dallo stesso ai sensi della lettera *a)* del presente articolo, siano valutate con priorità assoluta rispetto alle istanze degli altri aspiranti, che potranno essere esaminate e valutate solo nel caso di accertata incapacità di tutti i magistrati che hanno esercitato funzioni direttive e semidirettive;

5-bis) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera *a)*, il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive senza demerito, da accertarsi solo a seguito di eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, in assenza di domande per il conferimento di altro ufficio direttivo e semidirettivo ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive né semidirettive da lui scelte (di primo, secondo grado o di legittimità), eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze e con esclusione solo dell'Ufficio di Procura Nazionale Antimafia, purché nell'ufficio in cui il magistrato chieda di andare sia stato assegnato, a seguito di concorso, anche virtuale, o anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge, almeno un altro magistrato con la stessa o con minore anzianità di servizio, anche se quest'ultimo non sia più in servizio nella sede e funzione cui chieda di essere assegnato il magistrato con incarico direttivo perdente posto; prevedere che, in caso di demerito, da accertare con l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare, il magistrato con incarico direttivo e semidirettivo che arrivi alla scadenza del termine sopra specificato, possa concorrere solo a incarichi con funzioni non direttive né semidirettive;

5-ter) prevedere che ai magistrati assegnati ad un Ufficio giudiziario ai sensi della lettera *d)* del presente articolo non si applichi il limite minimo temporale per la permanenza in un ufficio giudiziario di cui all'articolo 194 vecchio ordinamento giudiziario;

5-quater) prevedere che la normativa di cui ai commi precedenti si applichi solo agli incarichi direttivi e semidirettivi assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere le lettere h) ed i).

2.182

MONCADA, IERVOLINO

Approvato (*)

Al comma 1, lettera l), numero 3, sopprimere le parole: «e gli incarichi semidirettivi» al numero 5) sopprimere le parole: «e semidirettive».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore D'Onofrio.

2.183

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.182

Al comma 1, lettera l), numero 3, sopprimere le parole: «e gli incarichi semidirettivi» e nel numero 5) sopprimere le parole: «e semidirettive».

2.1003

IL GOVERNO

Id. em. 2.182 (*)

Al comma 1, lettera l), nel numero 3, sopprimere le parole: «e gli incarichi semidirettivi» e nel numero 5) sopprimere le parole: «e semidirettive».

(*) Ritirato dal Governo, è fatto proprio dal senatore Calderoli.

2.185

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera l), al numero 4), sostituire le parole: «per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato» con le seguenti: «, per altre sedi anche del distretto di provenienza, con esclusione delle sedi del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

2.186

CALVI, MARITATI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 5), sopprimere le parole: «e semi-direttive».

2.187

DALLA CHIESA, CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 6), sostituire le parole: «tre professori universitari», con le seguenti: «cinque professori universitari».

2.510

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis) prevedere che ai fini di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;».

2.511

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere, per quanto non diversamente disposto, che le funzioni del Procuratore nazionale antimafia siano equiparate alle funzioni direttive di cui al numero 12 della lettera g) e che le funzioni dei magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia siano equiparate alle funzioni indicate nel numero 4 della medesima lettera g)».

2.512

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere, che le disposizioni dei numeri 1, 3, 5 e 6 della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3, il magistrato che abbia esercitato le funzioni di procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;».

2.188

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Approvato

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: «anche in soprannumero» aggiungere le parole: «ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extra-giudiziaria, in una sede diversa vacante».

2.189

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il secondo periodo.

2.190

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera m), secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero per mandato parlamentare».

2.191

MAGISTRELLI, CAVALLARO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il magistrato che ha rivestito la qualifica di consigliere comunale, provinciale o regionale; di assessore comunale, provinciale o regionale; di Sindaco, Presidente della provincia o Presidente della regione, nonché di deputato, senatore, ministro o Presidente del Consiglio dei ministri non può, alla scadenza del mandato o alla cessazione della carica nè nei cinque anni successivi, tornare a svolgere le proprie funzioni in Uffici giudiziari compresi nel territorio della Regione all'interno della quale precedentemente operava o nella quale era situato il collegio di elezione».

2.192

DALLA CHIESA, CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il magistrato che assume la qualifica di consigliere comunale, provinciale o regionale; di assessore comunale, provinciale o regionale; di Sindaco, Presidente della Provincia o Presidente della regione, nonché di deputato, senatore, ministro o Presidente del consiglio dei ministri cessa di appartenere, all'atto della proclamazione dell'elezione o della nomina, all'ordine giudiziario».

2.193DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.194AYALA, MARITATI, CALVI, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE**Id. em. 2.193**

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.195

BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera p); prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera o), della presente legge;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera t).

2.196

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base dell'anzianità e con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità, fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente già conseguito».

2.1000 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), sostituire le parole: «classe stipendiale» con le seguenti: «classe di anzianità».

2.197

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare rilevanza nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine».

2.198

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.202, nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera q), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4), con i seguenti:

1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) attribuire alla figura del direttore amministrativo dell'ufficio – appartenente ai ruoli dirigenziali del personale di cancelleria o segreteria – la competenza ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ufficio giudiziario, ivi compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

3) prevedere opportuni strumenti di raccordo magistrato capo dell'ufficio giudiziario, in ordine alle decisioni relative allo svolgimento della funzione giudiziaria e direttore amministrativo dell'ufficio, in ordine alla gestione amministrativa dell'ufficio medesimo».

2.199

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera q), numero 2), dopo le parole: «riconoscendogli la competenza ad adottare», inserire le seguenti: «, di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario,».

2.200

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «dell'ufficio di cancelleria o di segreteria», inserire le seguenti: «, di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario,».

2.201

CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «risorse di personale amministrativo» inserire le seguenti: «in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e del programma annuale delle attività».

2.202

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.198, nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera q), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«5) nei tribunali e nelle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione è istituito il direttore generale che, d'intesa con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario, svolge le funzioni previste dai numeri precedenti; il direttore generale è nominato dal capo ufficio tra esperti di amministrazione giudiziaria; il relativo contratto di lavoro è di diritto privato, con durata quinquennale, salvo rinnovo alla scadenza o risoluzione anticipata con provvedimento motivato; le spese relative sono a carico del Ministero della giustizia che fissa annualmente il tetto della retribuzione».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già emm. 2.198 e 2.202)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1296

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti la gestione amministrativa degli uffici giudiziari istituendo le figure direttive idonee e tenendo conto delle diverse necessità gestionali ed organizzative degli uffici stessi.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

e) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio;

i) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi, e che in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia

formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che il parere di cui alla lettera *p*) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

s) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera *p*); prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *o*), della presente legge;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comuni-

chi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

EMENDAMENTI

3.100

CAVALLARO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Formazione ed aggiornamento professionale ricorrente dei magistrati*). – 1. Al fine di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale ricorrente dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura conclude convenzioni-quadro con il Consiglio Universitario Nazionale al fine di organizzare, in collaborazione con le Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane, corsi destinati agli uditori giudiziari ed ai magistrati in servizio.

2. Tali corsi possono svolgersi anche in contemporanea in più sedi universitarie uniformemente distribuite sul territorio nazionale, al fine di agevolare la frequenza dei magistrati in servizio, con frequenza almeno biennale.

3. Ai corsi sono chiamati, in qualità di docenti, professori universitari di ruolo, magistrati in servizio ed a riposo, avvocati ed esperti nelle materie di volta in volta trattate. La presidenza del corso spetta al Preside della Facoltà di Giurisprudenza nella quale si tiene il corso medesimo.

La nomina dei docenti spetta al Consiglio universitario, per i magistrati; al Preside della Facoltà di Giurisprudenza nella quale si svolge il corso, per i docenti universitari, ed al Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. Gli esperti vengono nominati d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Preside della Facoltà di Giurisprudenza sede del corso.

4. La Convenzione-quadro di cui al primo comma definisce le materie, la durata di ciascun corso, il numero dei partecipanti e le modalità di partecipazione e frequenza, ivi comprese esperienze applicative presso istituzioni pubbliche o private, anche estere. Particolare attenzione è dedicata al tirocinio degli uditori giudiziari. La convenzione regola anche gli aspetti finanziari legati all'organizzazione dei corsi che gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia.

5. A conclusione della frequenza del corso, il collegio dei docenti formula, per ciascun candidato, un giudizio di superamento o meno del corso stesso ed una valutazione complessiva che viene inserita nel fascicolo personale del magistrato. Il giudizio conseguito è considerato in

sede di valutazione dei titoli per l'accesso alle funzioni superiori, ai sensi delle norme sull'ordinamento giudiziario.

6. L'uditore od il magistrato che non abbia superato il corso è ammesso a frequentare il corso immediatamente successivo. In caso di ulteriore esito negativo, esso cessa di appartenere al ruolo della magistratura e viene trasferito, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ad altra amministrazione pubblica.

7. La frequenza ed il superamento di un corso di aggiornamento nei tre anni precedente costituisce requisito necessario per l'accesso alle funzioni superiori rispetto a quelle esercitate. In ogni caso, ogni magistrato deve frequentare un corso di aggiornamento nell'arco massimo di sei anni.

Conseguentemente, sopprimere il riferimento alla Scuola superiore della magistratura ovunque ricorra nel testo del disegno di legge e sostituirlo con il richiamo ai corsi di cui al presente art. 3 modificato.

3.101

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) prevedere l'istituzione della Scuola superiore della magistratura dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, quale struttura didattica stabilmente preposta:».

3.102

ZANDA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «come ente autonomo».

3.103

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «come ente autonomo».

3.104 (testo 2)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine del numero 1) e alla fine del numero 2) le seguenti parole: «curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico».

3.105

FASSONE, MARITATI, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere dopo la parola: «formazione» la seguente: «permanente».

3.106

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«2-bis) alla promozione di iniziative e scambi culturali con le altre professioni giudiziarie;

2-ter) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione».

3.107

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia posta alle dipendenze del Consiglio superiore della Magistratura al quale il Ministro della giustizia formula proposte e pareri sull'organizzazione e sul funzionamento della stessa; prevedere che la Scuola utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia e di altre amministrazioni statali con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

3.108

ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale amministrativo del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

3.109

FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria».

3.110

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare incontri di studio e ricerca, e comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e uffici giudiziari».

3.111

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «due anni».

3.112

ZANDA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uf-

fici giudiziari;», *con le seguenti*: «tendenzialmente della durata di un terzo presso la Scuola Superiore della magistratura e due terzi presso gli uffici giudiziari».

3.500

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere».

3.113

MONCADA, IERVOLINO

Sopprimere la lettera e).

3.300

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «possano», con la seguente: «debbano».

3.114

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «siano seguiti», con le seguenti: «ricevano insegnamento», e prima della parola: «assiduamente», aggiungere le seguenti: «siano seguiti».

3.115

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «scelti tra i docenti della scuola», con le seguenti: «di riconosciuta competenza e attitudine didattica».

3.501

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;».

3.502

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «a sei mesi», con le altre: «a un anno», e sostituire le parole da: «l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo», fino alla fine, con le altre: «egli sia dispensato dal servizio».

3.116

CALVI, MARITATI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «due», con la seguente: «quattro», e dopo le parole: «dal Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «su domanda, fra i magistrati che abbiano documentato particolare attitudine alla ricerca ed alla didattica».

3.503

IL RELATORE

Al comma 1, lettera l), all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevedere che i componenti del comitato», aggiungere le seguenti: «diversi dal

primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati,».

3.117

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che i componenti magistrati siano collocati fuori del ruolo organico».

3.118

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura,», con le seguenti: «tenga conto degli indirizzi formulati dal Consiglio superiore della Magistratura e possa avvalersi delle proposte».

3.119

ZANDA

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «possa avvalersi», con le seguenti: «si avvalga».

3.301

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «del Consiglio superiore della magistratura, del Ministero della Giustizia».

3.120

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «a funzioni superiori», aggiungere le seguenti: «o diverse».

3.504

IL RELATORE

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «sia rilasciato un parere», con le altre: «sia formulata una valutazione».

Conseguentemente, alla lettera r), sostituire le parole: «il parere», con le altre: «la valutazione», e alla lettera t), sostituire le parole: «dai pareri», con le altre: «dalle valutazioni».

3.121

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «un parere», con le altre: «, da parte dei componenti del comitato di gestione che hanno seguito il corso medesimo, una scheda».

Conseguentemente, alla lettera r), sostituire le parole: «il parere» con le altre: «la scheda», e alla lettera t), sostituire le parole: «dai pareri», con le altre: «dalla scheda».

3.122

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.123

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera s), con la seguente:

«s) prevedere che la Scuola possa promuovere, coordinare e sostenere corsi di aggiornamento professionale per magistrati su base distrettuale;».

3.124

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.125

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera t) sopprimere le parole: «i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità».

3.126

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.127

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «e non abbiano ottenuto i relativi posti» con le seguenti: «e non li abbiano superati»; e sostituire altresì le parole: «non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità» con le altre: «debbono essere sottoposti alle valutazioni periodiche di professionalità anche prima delle scadenze di cui alla lettera t)».

ORDINE DEL GIORNO**G3.100**

CENTARO

Il Senato,

rilevata l'essenziale importanza della funzione svolta dai giudici di pace per il funzionamento del sistema giudiziario,

considerata l'ineludibile esigenza di valorizzare il ruolo della magistratura onoraria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, prevedendo che i giudici di pace possano essere confermati nell'incarico senza alcun limite al numero delle conferme, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età e stabilendo altresì quale requisito per la conferma per un successivo quadriennio la frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale presso la Scuola di cui all'articolo 3, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296. Emendamento 2.114, Zanda	208	207	002	064	141	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.115, Zanda	201	198	001	054	143	100	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.1002 (testo 2). Il Governo	218	217	026	155	036	109	APPR.
4	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.503/1 (testo 2), Fassone e altri	211	210	001	070	139	106	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1296. Emm. 2.125 e 2.126, Brutti M. e altri; Dalla Chiesa e altri	209	206	000	067	139	104	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.127, Zanda	210	209	001	071	137	105	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2. 505, Il Relatore	213	211	002	141	068	106	APPR.
8	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.129, Maritati e altri	215	214	002	074	138	108	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1296. Prima parte em. 2.133, Fassone e altri	210	208	000	067	141	105	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.147, Zanda	201	200	000	061	139	101	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.148, Dalla Chiesa e altri	207	206	000	066	140	104	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.159, Fassone e altri	200	199	001	060	138	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0511 del 17-12-2003

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.160, Dalla Chiesa e altri	206	204	001	061	142	103	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.163, Maritati e altri	194	191	000	052	139	096	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.165, Zanda	198	195	001	058	136	098	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.167, Dalla Chiesa e altri	206	205	001	064	140	103	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.174, Dalla Chiesa e altri	193	191	002	056	133	096	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.187, Dalla Chiesa e Cavallaro	182	179	000	048	131	090	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.191, Magistrelli e altri	194	192	000	060	132	097	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.192, Dalla Chiesa e Cavallaro	195	193	000	057	136	097	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Seduta N. 0511 del 17-12-2003 Pagina 4

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DE RIGO WALTER	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO												F	F	F	F	F	F			
DE ZULUETA CAYETANA	F		F	F		F	C	F										F		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
DINI LAMBERTO												P	P	P	P	P	P			
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F					F	C	F	F		F			F		F			F	
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO												F			F	F	F		F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO									F	F	F							F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE					C	C	F	C				C	C	C	C	C	C		C	C
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLAMMIA ANGELO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FLORINO MICHELE	C	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO					F	F		F	F	F	F									
FORLANI ALESSANDRO		C	F	C	C	C	F	C				C	C		C		C		C	C
FORMISANO ANIELLO			A	F	F	F														
FORTE MICHELE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA			C	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F			
GABURRO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F																F	F	F	F
GASBARRI MARIO			C	F	F	F	C	F								F	F	F	F	F

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1										alla n° 20										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO			A		F	F	C	F													
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	C	F	F		C	F		F	F										
GIRFATTI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GRECO MARIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GRUOSSO VITO	F	F	C	F	F			F	F	F		F	F		F	F	F		F		
GUASTI VITTORIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	C	C	F	C	C	A	F		C	C	C	C	F	C	A	A	A	F	C	C	
GUBETTI FURIO	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
GUERZONI LUCIANO	F	F	A	F	F	F			F	F	F							F	F	F	
GUZZANTI PAOLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C				C	A	C		C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA			F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
IOVENE ANTONIO			C	F	F	F	C	F	F	F	F			F	F	F	F	F		F	
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
KOFLER ALOIS	A	A	F	A	F	F	C	F				A	A		F	F					
LABELLARTE GERARDO					F	F	C	F	F	F					F	F					
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LAURO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LIGUORI ETTORE	F	F	A	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LONGHI ALEANDRO																	F				
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	C	F									F	F	F	F	F	F			
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	F	C	C		F	C	C	C	C								C	C	
MAINARDI GUIDO	C	C	F			C	F	C	C			C	C	C	C		C	C	C	C	
MALABARBA LUIGI	F	F			F		C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F							F	F	F	

[illegible]

Seduta N. 0511 del 17-12-2003 Pagina 7

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NESSA PASQUALE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F																		
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F			F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	F	C	C	C	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C									
PALOMBO MARIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASCARELLA GAETANO			C	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	F	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C						C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
PASSIGLI STEFANO												F	F	F	F	F	F			
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO			F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C				C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
PESSINA VITTORIO	A	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F		F	F	F			
PETRINI PIERLUIGI	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F			F			
PIANETTA ENRICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F		C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F					F		
PIROVANO ETTORE	C	C	F	C	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO			C	F	F	F	C	F										F	F	
PONTONE FRANCESCO							F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C
RAGNO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	F	C				C	C	C	C	C		C		
RIGONI ANDREA			A	C	F	F	C	F				F	F		F	F	F		F	F

Seduta N. 0511 del 17-12-2003 Pagina 8

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RIZZI ENRICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO																			F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	F	C	C						C		C	C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C
SALZANO FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO						C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
SAPORITO LEARCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALERA GIUSEPPE																				F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	F	C																
SCOTTI LUIGI	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C																		
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA												F	F		F	F	F		F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA			C									F	F	F	F	F	F	F		
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C
TOFANI ORESTE	C	C							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOIA PATRIZIA	F	F	C	F		F	C	F	F	F	F				F			F		
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		
TONINI GIORGIO			C	F	F		C	F	F	F		F	F		F	F	F			

[illegible]

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 16 dicembre 2003 la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita:

– in sede referente:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FALOMI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul problema delle sofferenze bancarie e sulle cause della loro costituzione» (*Doc. XXII, n. 22*), previ pareri della 1^a e della 2^a Commissione permanente.

Interrogazioni

SOLIANI, VICINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

come anche sostenuto, in più occasioni, dal Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra il grande sovraffollamento delle carceri e la carenza degli organici stanno creando molti e diversi problemi non più sopportabili per i detenuti e gli operatori;

da più parti, dalle organizzazioni sindacali di categoria così come da diverse associazioni del volontariato, si evidenziano gravi problemi e disagi anche all'interno degli Istituti Penitenziari di Parma;

tali problemi sono essenzialmente determinati dalle gravi e preoccupanti carenze di organico nelle varie categorie professionali – agenti, educatori, personale sanitario –, cosa che impedisce al personale presente di svolgere adeguatamente i suoi compiti e danneggia il corretto rapporto con i detenuti;

nonostante le numerose sollecitazioni nei confronti dei rappresentanti del Ministero della giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la carenza di organico consta ancora di oltre 100 unità;

da più parti si segnala un sovraffollamento di fatto dei detenuti negli Istituti di Parma, tra Casa Circondariale e Casa di Reclusione;

a Parma sono detenute oltre 40 persone con *handicap* fisici che richiedono particolari attenzioni e cure e sono presenti un reparto ad alto indice di sicurezza con oltre 40 detenuti ed un reparto con detenuti soggetti al regime previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario con 50 unità, che richiedono servizi di controllo specifici (traduzioni, piantonamenti, colloqui, ecc.);

a Parma, a differenza di altri Istituti Penitenziari, pur in presenza del reparto 41-*bis* non è presente un reparto specializzato GOM, che potrebbe sostenere efficacemente il già egregio e professionale lavoro svolto dagli operatori presenti;

risulta agli interroganti che le prestazioni sanitarie sono pressoché sospese,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente della grave situazione che riguarda gli Istituti Penitenziari di Parma, più volte portata a conoscenza dell'opinione pubblica locale e delle istituzioni da parte dei lavoratori e della dirigenza;

se corrisponda al vero la notizia di una prossima apertura di un reparto per tetraparaplegici e di un reparto EIV, senza aumento degli attuali organici;

se il Governo non ritenga necessario assumere tutte le iniziative utili, rapide e concrete a superare le difficoltà sopra descritte, al fine di garantire l'espletamento di tutti i servizi di istituto e, più in generale, la stessa sicurezza del carcere.

(3-01358)

BAIO DOSSI, SOLIANI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso:

che alle senatrici firmatarie giungono notizie in merito alla distribuzione nelle scuole italiane di questionari atti a rilevare «disturbi di iperattività e di attenzione» da parte degli alunni;

che tali questionari sarebbero destinati alla compilazione di docenti, alunni e famiglie;

che da più parti, anche forti delle notizie provenienti dagli USA dove tali rilevamenti sono in corso da anni, si sottolinea il concreto rischio di stigmatizzare una significativa percentuale di alunni come affetti da disturbi psichici, nel momento in cui essi sono istintivamente portati, invece, ad esprimere e manifestare la loro personalità e la loro curiosità intellettuale;

che tale sommaria descrizione dello stato psichico di bambini e adolescenti porta con sé il pericolo che essi vengano poi sottoposti a trattamenti a base di psicofarmaci;

che i fatti avvenuti negli USA ci dicono che, nonostante varie e ripetute assicurazioni, diversi milioni di ragazzi risultano essere sottoposti a cure farmacologiche motivate da questi sommari percorsi di analisi,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo la distribuzione e la compilazione di tali questionari nelle scuole italiane e da chi siano stati redatti e diffusi;

se il Governo non ritenga di dover assumere tutte le informazioni necessarie al fine di fare chiarezza su questa vicenda dai contorni incerti;

se il Governo non ritenga in ogni caso di dover assumere tutte le iniziative di sua competenza per evitare che si proceda con azioni di indagine improvvisate e superficiali su di un problema così rilevante come lo stato psichico di bambini e adolescenti.

(3-01359)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUZIO. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-00006)

(4-05817)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Fiumara di Muro (Reggio Calabria) esiste una discarica usata per ricevere i rifiuti solidi urbani dei comuni circostanti tra i quali quello di Reggio Calabria;

che il Commissariato per i Rifiuti della Regione Calabria ha individuato in località Musalà del comune di Campo Calabro il sito nel quale installare in aggiunta alla prima una nuova discarica;

che la località scelta – Musalà – è situata a brevissima distanza (400 metri) dalla discarica in atto esistente in comune di Fiumara e dista 350 metri dall'abitato della frazione di Musalà e da una chiesa settecentesca molto frequentata;

che, inoltre, il sito prescelto dista meno di 300 metri da due pozzi di adduzione di proprietà del comune di Campo Calabro;

che alla discarica già esistente ed a quella che si vorrebbe installare si deve accedere utilizzando una vecchia statale, la n. 670, poco più che una mulattiera, spesso devastata da frane, sulla quale è già un pericolo transitare in condizioni di normalità e lo diventa ancor di più quando è percorsa da mezzi pesanti;

che in data 28 novembre 2003 si è svolta, nell'aula consiliare del comune di Campo Calabro, una riunione del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti istituzionali nel corso della quale, presenti un gran numero di sindaci della vallata, è stato ribadito l'assoluto e fermo rifiuto rispetto alla installazione di una nuova discarica, anche in considerazione che la zona «ha già dato»;

che alla citata riunione ha partecipato pure, in rappresentanza della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria – emanazione del Ministero per i beni e le attività culturali –, la dottoressa Agostino, che ha dichiarato che la zona di Musalà è da considerarsi zona di interesse archeologico;

che l'insistenza del Commissariato per i Rifiuti della Calabria, se spinta sino all'arroganza e alla totale chiusura al dialogo ed al dibattito con le Istituzioni locali e con i cittadini, potrebbe portare anche a pesanti turbative dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati, ciascuno per la parte di propria competenza, non ritengano opportuno che il Commissario per Rifiuti receda da una decisione che, per una somma interminabile di buoni motivi ostativi, appare del tutto inaccettabile.

(4-05818)

MORSELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2003 è stata effettuata, su disposizione del capo della Polizia, un'ispezione negli uffici della Scuola di Polizia Ferroviaria di Bologna rivolta segnatamente alla posizione del dottor Giovanni Preziosa, vicequestore di Polizia e rappresentante sindacale del Sodipo;

che detta ispezione, su ammissione stessa dei funzionari delegati ad effettuarla, avrebbe avuto origine da un esposto anonimo spedito da Bologna nella scorsa metà del mese di novembre;

che le accuse rivolte dall'anonimo al dottor Preziosa riguardavano essenzialmente aspetti delle sue attività di privato cittadino e di rappresentante sindacale e che sarebbero state facilmente confutabili con una semplice ricognizione dei fascicoli riguardanti lo stesso Preziosa;

che i funzionari addetti all'ispezione avrebbero chiesto ai diretti sottoposti del dottor Preziosa, fuori da ogni norma e regolamento atto a disciplinare detto genere d'ispezione, conferme circa singolari contestazioni, sempre desunte dall'esposto anonimo. E' stato in particolare chiesto se, a conoscenza dei sottoposti, il dottor Preziosa fosse mai stato indagato per omicidio; se avesse favorito la carriera di una loro collega per i suoi atteggiamenti sessualmente compiacenti nei confronti dello stesso Preziosa; se fosse uso a comportamenti violenti coi suoi sottoposti; se fosse collaboratore di un presunto giornale «estremista» chiamato «Obiettivo su Bologna»; se collaborasse al *format* radiofonico dello stesso giornale; se avesse mai «costretto» i sottoposti ad abbonarsi a detto giornale; se avesse mai «propagandato» petizioni razziste di detto giornale;

che la testata in questione, com'è ben noto al Tribunale di Bologna presso il quale è regolarmente registrata dal 1975, è diretta dal signor Massimiliano Mazzanti, giornalista professionista di «Il Secolo d'Italia», e vanta collaborazioni prestigiose a livello cittadino e nazionale, tra le quali quella del dottor Preziosa, quale esperto di sicurezza e di materia sindacale di Polizia, dona lustro allo stesso Corpo della Polizia di Stato;

che la testata «Obiettivo» non ha mai indetto petizioni neppure lontanamente qualificabili come razziste, e che, anzi, ospita regolarmente interventi del decano della comunità ebraica e del rappresentante principale delle comunità islamiche bolognesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretta la modalità con cui è stata disposta tale ispezione, tenuto conto dell'origine anonima dell'esposto che l'ha originata;

se ritenga corretta la modalità adottata dai due funzionari deputati a svolgere l'ispezione dal momento che, più che ad accertare la eventuale fondatezza delle contestazioni anonime, hanno di fatto divulgato le calunnie tra i dipendenti dello stesso Preziosa;

se detta ispezione possa avere conseguenze dirette sull'onorabilità professionale e sulla carriera del funzionario, così ingiustamente calunniato e trattato.

(4-05819)

TURRONI, DONATI, CAVALLARO, SODANO Tommaso, TOGNI, PAGLIARULO, IOVENE, BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in Italia negli ultimi cinque anni il ricavo dei pedaggi autostradali è aumentato di circa il 25 per cento rispetto alle previsioni, determinando il passaggio del risultato corrente ante imposta dal 20 al 43 per cento del fatturato della società Autostrade spa, i cui azionisti sono titolari di una concessione valida fino al 2038 per la gestione di oltre il 60 per cento della rete a pagamento;

a fronte di tali risultati, determinati dagli aumenti di traffico e non da incrementi della rete gestita, la cui costruzione per oltre il 90 per cento risale agli anni Settanta, la citata concessionaria ha richiesto un ulteriore ritocco delle tariffe nella misura di un aumento di circa il 9,2 per cento in cinque anni;

il professor Marco Ponti, docente di economia dei Trasporti al Politecnico di Torino e consulente esterno dal Nars, il nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità che affianca il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nella valutazione sulle tariffe regolate, ha rilasciato una intervista al quotidiano «La Repubblica» pubblicata il 22 ottobre 2003, nella quale dichiarava quanto segue: «Ho fatto delle considerazioni critiche sul piano di Grandi Opere che deve passare per il Cipe. Essendo il Nars un organismo alle sue dipendenze, questa mia libertà di pensiero non è stata apprezzata»;

nella medesima intervista, il professor Ponti definiva gli «automobilisti come pecore da tosare», criticando la mancata istituzione di una Autorità indipendente dei trasporti, organismo terzo ed autorevole in grado di controllare le concessioni e difendere i consumatori, soprattutto in presenza di situazioni monopolistiche;

il professor Ponti ed altri tecnici del Nars avevano contribuito a fornire al Cipe un parere, non vincolante, secondo il quale gli aumenti delle tariffe autostradali che sarebbero stati dovuti a fronte di nuovi investimenti richiesti ad Autostrade dalla Convenzione, peraltro non effettuati, sarebbero più che compensati dagli incrementi già percepiti dalla società concessionaria;

a fronte di tali elementi i tecnici del nucleo avevano proposto, al contrario, una riduzione dei pedaggi fino all'8 per cento nel quinquennio;

un articolo su «Finanza e Mercati» del 7 agosto 2003 riportava affermazioni virgolettate attribuite ad anonimi componenti del Nars in cui si denunciava «la difficoltà di lavorare sotto continue e contrastanti pressioni politiche», mentre nel medesimo articolo si contrapponevano le «posizioni degli esperti e quelle degli uomini di Pietro Lunardi, che premono per un aumento» delle tariffe;

in una agenzia ANSA del 30 ottobre 2003, si attribuiva al Presidente di Autostrade il riferimento all'azione di «esperti esterni di un Ministero» a proposito della necessità di sbloccare gli aumenti tariffari a

fronte di un tentativo in atto di stravolgere la convenzione che li prevedeva;

il meccanismo del *price cap*, elemento essenziale del problema tariffario, consiste nella rimodulazione periodica (ogni cinque anni) del meccanismo tariffario anche al fine di non perpetuare il cosiddetto «extra-profitto» che la società può trarre dal sostanziale monopolio inerente alla gestione del servizio;

la società Autostrade spa, in virtù della convenzione 4 agosto 1997, n. 230, stipulata con l'Anas, ente pubblico del Ministero delle infrastrutture e trasporti e approvata in pari data con decreto n. 314 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, gestisce 4.598 Km di autostrada, corrispondenti a quasi l'82 per cento dell'intera rete nazionale, ed ha potuto registrare, alla fine del 2002, un incremento dei ricavi e degli utili pari a cinque volte le previsioni;

secondo quanto sostenuto in un articolo del settimanale «Finanza e Mercati» del 29 ottobre 2003, le dimissioni del professor Ponti dal nucleo tecnico sarebbero state chieste da Fabrizio Palenzona, che è anche consigliere di Schema 28, la holding della famiglia Benetton che controlla dal febbraio 2003 il 65 per cento di Autostrade, nominato presidente dell'Aiscat, l'associazione delle società concessionarie autostradali, l'8 ottobre scorso;

nel suddetto articolo si affermava anche che le dimissioni del consulente Ponti avrebbero spianato la strada alla decisione relativa all'aumento delle tariffe autostradali («A sbloccare l'*impasse* è Fabrizio Palenzona, che con il suo arrivo all'Aiscat ha fatto fuori il numero uno dei rincari proposti dal nuovo piano tariffario di Anas e Autostrade: il professor Marco Ponti»),

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali sono state richieste le dimissioni del professor Ponti e se esse siano connesse alla vicenda degli aumenti delle tariffe autostradali;

se le dimissioni del professor Ponti siano state provocate da iniziative del dottor Palenzona e quale sia l'influenza eventualmente esercitata da Aiscat e Autostrade in relazione agli aumenti dei pedaggi da parte del Cipe;

se il Governo o altri soggetti abbiano fatto pressioni su tecnici del Nars e per quale motivo non si sia tenuto conto dei pareri espressi dal nucleo stesso;

quale attività di vigilanza sia stata svolta dall'Anas verso i concessionari per il rispetto degli obblighi da essi assunti in sede di convenzione con l'ente medesimo;

se non si ritenga che ulteriori aumenti tariffari costituiscano un vantaggio indebito a fronte degli extraprofitti realizzati da Autostrade spa negli ultimi cinque anni e della mancata realizzazione di tutti gli investimenti e di tutte le opere autostradali previste nella convenzione con Anas e nei suoi successivi rinnovi.

(4-05820)

BONFIETTI, VITALI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la sera del 25 novembre 2003 si è svolta a San Pietro in Casale (Bologna) presso la Biblioteca di P.zza Martiri una assemblea indetta dalla CGIL e dalla CISL per discutere del tema «Quale futuro della scuola pubblica dopo la riforma Moratti» alla quale sono stati invitati i genitori, gli insegnanti e i lavoratori dell'Istituto Comprensivo, i cittadini e le forze politiche e sociali del territorio;

che all'assemblea hanno dato il loro patrocinio i comuni di San Pietro in Casale e Galliera;

considerato:

che sono stati presentati atti di sindacato ispettivo, anche a livello regionale, per contestare il comportamento della dirigente scolastica e degli insegnanti, che avevano provveduto a diffondere il volantino di convocazione dell'assemblea nella scuola e a farlo pervenire, tramite gli alunni, alle famiglie;

che in particolare in tali atti si sollecitano provvedimenti anche tramite un'ispezione ministeriale ai fini dell'identificazione dei soggetti che avrebbero usato i bambini «per i loro scopi sindacal-politici»;

considerato altresì:

che l'art. 13 del Regolamento d'istituto prevede che «...La scuola, previa attenta valutazione degli organi preposti, può consentire la diffusione di comunicazioni riguardanti esclusivamente iniziative di carattere educativo e culturale inerenti la scuola» e che l'art. 2, comma 18, dell'Accordo di Programma con le amministrazioni locali recita: «... L'Istituto comprensivo si impegna a collaborare con le amministrazioni comunali alla diffusione del materiale di promozione di iniziative culturali, sportive e sociali organizzate a livello locale»;

che un centinaio di docenti dell'Istituto Comprensivo hanno sottoscritto un documento in data 2 dicembre, inviato anche ai parlamentari, con il quale respingono l'accusa di «avere strumentalizzato i bambini come veicolo di materiale propagandistico» in quanto l'iniziativa riguardava la scuola e mai nelle bacheche e nei diari dei ragazzi sono entrati materiali di propaganda politica;

che oltre duecento genitori hanno sottoscritto e diffuso un documento che ribadisce la «piena legittimità della distribuzione della comunicazione», stigmatizza la polemica politica e anzi ringrazia per aver «comunicato l'iniziativa permettendo l'incontro e la discussione su cose così importanti»,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto accaduto e di quanto disposto dagli articoli del Regolamento di Istituto e dell'Accordo di Programma con le amministrazioni locali, non ritenga che l'operato della Dirigente Scolastica e degli insegnanti che hanno diffuso la comunicazione dell'assemblea sia stato pienamente legittimo e corrispondente con i loro doveri professionali e se non si intenda agire di conseguenza.

(4-05821)

CHINCARINI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data l'8 febbraio 1985 il Comune di Sirmione, tramite l'allora sindaco Dott. Giuseppe Stante, stipulava con la società GECO srl, con sede in Milano, Via Giannone n. 9, e la Pessina S.p.A., con sede in Rho (Milano), Via Meda 27, un contratto di compravendita rogato dal notaio Dott. Giovanni Olivares (Rep. 226922-38911), con il quale veniva pattuita la vendita delle vecchie scuole elementari nel centro della penisola;

il corrispettivo della compravendita era di lire 1.400.000.000, suddiviso in lire 420 milioni in contanti e 980 milioni mediante l'assegnazione da parte dell'acquirente dell'obbligo di far costruire all'impresa Pessina S.p.A. su un'altra area comunale un fabbricato con destinazione residenziale;

la vendita era sottoposta alla condizione sospensiva che venissero rilasciate le concessioni edilizie, per la ristrutturazione del fabbricato oggetto della vendita, compreso il nuovo, ma l'amministrazione comunale successiva annullò tale condizione;

in data 14-12-1992 con delibera n. 107 del Consiglio Comunale venne approvata la convenzione transattiva tra il comune e la società GECO srl;

il 7-8-1996 con delibera di giunta n. 439 venne approvata definitivamente la convenzione tra il comune di Sirmione e la Geco srl;

lunedì 30 giugno 2003 (dopo diciott'anni) il Comune di Sirmione (Rep. 156205/19854) vendeva alla GECO srl l'immobile in esame per euro 1.348.985 (pari a 2.619 milioni di vecchie lire) con atto trascritto presso l'ufficio territoriale di Brescia in data 2 luglio 2003 con nota n. 32703/19379, registrato a Rho il 18 luglio 2003 al n. 900 serie 2 V Atti Privati;

lunedì 30 giugno 2003 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 66 relativa alla pratica edilizia n. 165 del febbraio 2002. Venerdì 4 luglio 2003 la società GECO srl (156256/19881) vendeva alla Tiberio Real Estate srl lo stesso immobile per euro 1.800.000, pari a 3.485 milioni di vecchie lire. Tra i soci fondatori figurerebbero persone appartenenti in modo diretto o per parentela a consiglieri comunali in carica ed altri di passate legislature. Il Presidente della Cooperativa è componente della commissione edilizia mentre la sede depositaria della srl risulterebbe essere in Via Marrazzona 34, presso lo studio del Dott. Scardeoni, responsabile dell'Area Tecnico-Finanziaria del Comune;

nei primi di dicembre 2003, su un giornalino locale, «Il grillo parlante», il consigliere di minoranza Sig. Mario Visconti affermava: «Un anno e mezzo fa, il sindaco mi domandò il parere della minoranza (lista civica) sulla possibilità di rientrare in possesso delle ex scuole, riconoscendo naturalmente alla GECO le spese sostenute...»;

nel Consiglio Comunale del 10 dicembre 2003 lo stesso consigliere evidenziava che in passato alla GECO srl, in caso di ricostruzione dello stabile, sarebbe stato richiesto di utilizzare chiatte, onde evitare di creare

problemi al turismo del centro storico; tale eventualità sembrerebbe essere una delle cause che avrebbe convinto la GECO srl a desistere. L'attuale amministrazione comunale al contrario ha concesso di poter attuare tali trasporti di notte così da effettuare qualche centinaia di viaggi in piccoli camioncini; in tal modo la demolizione è stata celermente attuata ed ora l'immobile è in fase di ricostruzione;

tale situazione è oggetto di notevole interesse da parte della popolazione che desidera avere chiare risposte in merito; infatti è in atto una raccolta di firme al fine di presentare una petizione al Sindaco per il recupero dell'immobile. L'interesse è dovuto anche al grande valore immobiliare di tale struttura (mc. 3933), che dovrebbe essere ben diverso dalla cifra transata. L'immobile è infatti ubicato sulla collina più esclusiva della penisola di Sirmione ed adiacente ai ruderi della chiesetta longobarda di S. Salvatore,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che il Sindaco già da un anno sapeva che la GECO srl non era più interessata all'acquisto dell'immobile, in tal caso come mai non abbia informato tutte le minoranze e quindi se non si intenda prendere chiare e trasparenti decisioni in merito;

se il Sindaco fosse al corrente che in contemporanea nel borgo antico c'era chi gestiva la situazione come fosse un'operazione immobiliare, che gli atti finali oltremodo confermano, e se corrisponda a verità che tra i soci della Tiberio Real Estate figurano assessori comunali o persone legate da stretta parentela a consiglieri e consiglieri di altre legislature;

se il Sindaco potesse gestire in altro modo il contesto, essendo noto che, a seguito di numerose interrogazioni parlamentari presentate nella XII e XIII legislatura, in data 8 maggio 1997 l'allora ministro Napolitano rispondeva ed in conclusione affermava che «il mancato accordo sulle modifiche progettuali e sull'adeguamento del prezzo comporterà la risoluzione automatica, senza penalità per ambo le parti», e quali siano stati gli impedimenti che hanno causato i ritardi per arrivare alla transazione del 30 giugno 2003;

come mai il Sindaco, essendo anche un tecnico e conoscendo bene i diversi modi di stima di un immobile, che presuppone anche una eventuale media tra le varie stime, abbia ritenuto vantaggiosa e giusta la semplice rivalutazione ISTAT, essendo noto che nella precedente transazione si passò da lire 1.4 milioni a 2 miliardi (600 milioni di vecchie lire) (1985-1993 - otto anni) e nell'ultima, il 30 giugno 2003, da 2 miliardi di vecchie lire a 2.611.834 (611.834 milioni) (1993-2003 - 10 anni);

essendo noto che nel centro storico di Sirmione gli immobili vengono venduti a oltre 12 milioni di vecchie lire al mq., quale reale valore possa esprimere un immobile di 3.933 metri cubi ora costruito su tre piani, più che interrati;

in base alla concessione edilizia n. 66 rilasciata il 30 giugno 2003, quanti piani interrati siano stati concessi e quanti siano in costruzione e se l'immobile debba essere ricostruito sul vecchio sedimento;

come mai nei documenti (lettera e grafici) relativi all'ultima variante concessa il 30 ottobre 2003 essa sia stata protocollata il giorno 8 luglio 2003 da parte della GECO srl che in quella data aveva già venduto;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge non aver considerato nella cubatura complessiva il sottotetto, che ha un'altezza centrale di mt. 3,80, visto che tale volume nella concessione non è conteggiato, e quindi se tale volume in futuro possa essere comunque utilizzato in base alle leggi regionali relative alla costruzione dei sottotetti o se potesse essere posto il vincolo di non utilizzo;

se la Sovrintendenza sia al corrente di quanto è stato demolito ed ora in fase di ricostruzione, visto che con lettera del 14 ottobre 2003 la Sovrintendenza ribadiva che si «deve costruire sul sedime precedente in salvaguarda e sicurezza dell'area archeologica adiacente (Chiesetta longobarda di S. Salvatore)»;

come venga valutata la posizione del responsabile dell'Area Tecnico-Finanziaria del comune Dott. Scardeoni, essendo noto che la sede della Tiberio Real Estate srl è domiciliata in Via Mazzarona 34 presso la sua abitazione;

quali siano le modifiche richiamate all'atto transattivo del 30-06-2003, n. 156205/19854, trascritto presso l'ufficio del Territorio di Brescia in data 2 luglio 2003 con nota 32/03/19854;

se risultino indagini di polizia giudiziaria e/o finanza al fine di valutare se esistano illeciti civili e penali e se la Corte dei Conti della Lombardia sia al corrente della compravendita.

(4-05822)

